



Università  
Ca' Foscari  
Venezia

Corso di Laurea  
magistrale  
In Economia e finanza

Tesi di Laurea

## **Sistema previdenziale e ruolo degli intermediari finanziari**

**Relatore**

Prof. Antonio Proto

**Laureando**

Nicolò Vezzù

Matricola 852084

**Anno Accademico**

2018 / 2019



# INDICE

<b>Introduzione</b> .....	1
---------------------------	---

## **Capitolo I L'evoluzione del sistema pensionistico in Italia**

1.1 Le riforme del sistema pensionistico.....	3
1.2 La situazione attuale.....	9

## **Capitolo II Le forme pensionistiche complementari**

2.1 Caratteristiche della previdenza complementare.....	13
2.2 Le fasi della previdenza complementare.....	16
2.3 I fondi pensione chiusi.....	26
2.4 I fondi pensione aperti.....	32
2.5 I fondi pensione preesistenti.....	36
2.6 I piani individuali pensionistici.....	39
2.7 La vigilanza sulla previdenza complementare.....	41

## **Capitolo III Il mercato della previdenza complementare**

3.1 I soggetti della previdenza complementare.....	43
3.1.1 Iscritti e posizioni in essere.....	45
3.2 Le caratteristiche degli aderenti.....	50
3.3 I contributi versati.....	56
3.4 Le risorse accumulate.....	61
3.5 I comparti di investimento.....	64

3.6 I costi.....	67
3.7 Le performance.....	68
3.8 La situazione internazionale.....	72

#### **Capitolo IV Il fondo pensione aperto “Il Mio Domani” di Intesa Sanpaolo**

4.1 Informazioni generali.....	77
4.2 Tipologie di investimento.....	80
4.3 Le prestazioni pensionistiche.....	85
4.4 I costi.....	87
4.5 Il mercato.....	90
4.6 Le performance.....	92
<b>Bibliografia.....</b>	<b>99</b>
<b>Sitografia.....</b>	<b>101</b>

## INTRODUZIONE

Il sistema pensionistico italiano ha subito nel corso degli anni numerose modifiche apportate dai diversi governi che si sono succeduti alla guida del Paese. In un primo momento è stato previsto per i lavoratori esclusivamente un sistema pensionistico di tipo pubblico, il quale però non si è rilevato sufficientemente garante di condizioni di vita soddisfacenti al termine del periodo lavorativo. Per questo motivo da poco più di vent'anni è stata introdotta la previdenza privata accanto a quella pubblica. L'introduzione del pilastro complementare implica, per coloro che decidono di usufruirne, la possibilità di ottenere dei vantaggi ma anche di sostenere dei costi aggiuntivi necessari per il raggiungimento degli stessi.

L'obiettivo che il presente elaborato si pone è di valutare se l'introduzione della previdenza complementare è attrattiva per la popolazione e se conduce a dei risultati in termini di soddisfacimento delle esigenze di vita per quanti vi aderiscono.

Nel primo capitolo della tesi vengono trattate le riforme che hanno progressivamente previsto dei requisiti più rigidi per accedere alle pensioni e determinato l'avvento della previdenza complementare. Nel secondo capitolo viene svolta un'analisi delle varie forme di previdenza complementare a disposizione, mentre nel terzo l'attenzione è rivolta al mercato della previdenza stessa, con riferimento alle tipologie di aderenti, al peso che gli intermediari rivestono nell'erogazione dei servizi previdenziali ed ai risultati conseguiti.

L'ultimo capitolo riguarda il ruolo svolto da Intesa Sanpaolo nell'offerta di prodotti previdenziali. In particolare si parla del fondo pensione aperto "Il Mio Domani", soffermandosi sulle sue caratteristiche, sull'attrattività del prodotto, sul mercato e sulle performance ottenute.



# CAPITOLO I L'EVOLUZIONE DEL SISTEMA PENSIONISTICO ITALIANO

Sommario: 1.1 Le riforme del sistema pensionistico – 1.2 Situazione attuale

## ***1.1 Le riforme del sistema pensionistico***

La storia della previdenza italiana inizia nel 1898, quando viene istituita la Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai. Si trattava di una tipologia di «previdenza libera e volontaria, destinata a lavoratori manuali e integrata da un contributo di incoraggiamento dello Stato e dal contributo libero degli imprenditori»<sup>1</sup>.

Nel 1919 viene introdotta l'obbligatorietà dell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia, permettendo in questo modo a circa 12 milioni di lavoratori di essere tutelati da quegli eventi che potessero andare ad inficiare sul reddito individuale e familiare. La previdenza in questa fase nasce in forma di capitalizzazione, quindi ogni lavoratore puntava a crearsi il proprio futuro. Successivamente nel 1933 nasce l'INPS, l'Istituto nazionale della previdenza sociale che va prendere il posto della Cassa nazionale di previdenza. Nello stesso decennio viene istituita la pensione di reversibilità rivolta alle vedove e agli orfani dell'assicurato.

Gli anni della guerra portano invece ad una considerevole riduzione degli accantonamenti previdenziali con la conseguente entrata in crisi del sistema pensionistico inizialmente ipotizzato a capitalizzazione nominale.

Il nostro paese visse negli anni '50 e '60 il cosiddetto periodo del boom economico, dato da un rapido sviluppo dell'economia e da un aumento delle nascite. In questa fase il governo Rumor ha varato la riforma Brodolini, legge n. 153 del 1969, che ha realizzato appieno la pensione retributiva, che consiste nell'agganciare la prestazione pensionistica alle retribuzioni percepite negli ultimi anni di lavoro, così da agevolare il passaggio da lavoratore a pensionato, dato che gli assegni previdenziali arrivavano a raggiungere «l'80% della media annua della retribuzione dei tre anni più favorevoli nel decennio»<sup>2</sup>.

Un sistema pensionistico a ripartizione si sviluppa sulla base di tre ipotesi principali:

- platea di persone in età lavorativa maggiore del numero di pensionati;
- numero elevato di anni di permanenza nel mondo del lavoro da parte dei lavoratori;

---

<sup>1</sup> Liera M., *I fondi pensione: l'integrazione tra previdenza pubblica e complementare, le strategie per costruirsi un futuro sereno, fondi aperti, chiusi e Fip*, Il Sole 24ore, 2005, pag.14.

<sup>2</sup> Pessi R., *Lezioni di diritto della previdenza sociale*, Cedam, 2016, pag. 81.

- assistenza che si riferisce esclusivamente alle classi marginali, dato che la disoccupazione risulta essere un fenomeno residuo<sup>3</sup>.

Risulta evidente come un sistema di questo tipo possa essere sostenuto solamente nel caso in cui il flusso delle entrate, cioè dei contributi che i lavoratori e le aziende versano agli enti di previdenza, risulti in equilibrio con quello delle uscite, ossia delle pensioni pagate a quanti hanno concluso il loro percorso lavorativo.

Nel decennio successivo l'Italia ha dovuto affrontare gli effetti dovuti alla crisi petrolifera del periodo 1973-1976, che hanno portato a un profondo rallentamento dell'economia. Lo Stato si è perciò confrontato con un aumento della spesa a sostegno di quanti non erano in grado di garantirsi un'occupazione e delle imprese, esse stesse in una situazione di instabilità. La conseguenza è stata una crescita del debito pubblico che ha condotto la finanza pubblica ad una situazione critica.

Nel corso degli anni Ottanta si è reso necessario un risanamento dei conti pubblici attraverso una diminuzione della spesa corrente. Nel 1982 una commissione di studio istituita dal ministro del Tesoro, presieduta da Onorato Castellino, ha messo in evidenza i temi più controversi del sistema previdenziale del Paese, indicando come si sarebbe dovuto provvedere a importanti tagli, ma solo con la fine del decennio si è passati effettivamente a una misura correttiva dei disavanzi di bilancio improntata sull'innalzamento della pressione fiscale.

Ad inizio degli anni Novanta il sistema previdenziale italiano è interessato da riforme strutturali volte a:

- tenere sotto controllo la spesa pubblica per le pensioni, in modo tale che non raggiunga entità troppo al di sopra del Prodotto Interno Lordo (PIL);
- creare un sistema di previdenza complementare accanto a quello pubblico;
- inserire «elementi di flessibilità in uscita dal mercato del lavoro, utilizzando a tal fine anche la previdenza complementare»<sup>4</sup>.

In Italia si è registrato un aumento della vita media della popolazione, che ha portato alla necessità di pagare le pensioni per un tempo maggiore, a questo va aggiunta la frenata della crescita economica che ha ridotto le entrate contributive.

---

<sup>3</sup> Liera M., op. cit., pag. 16.

<sup>4</sup> [www.Covip.it](http://www.Covip.it), Area divulgativa, L'evoluzione del sistema pensionistico in Italia.



Pertanto, prima del 1992, il lavoratore che era iscritto all'INPS poteva contare su una pensione il cui ammontare dipendeva dalla retribuzione ricevuta negli ultimi anni lavorativi. La pensione erogata corrispondeva, come già anticipato in precedenza, a circa l'80% della retribuzione percepita nell'ultima parte della carriera lavorativa, considerando una rivalutazione media del 2% per ogni anno di contribuzione, per 40 anni di versamenti.

Va considerato inoltre che il sistema per la valutazione delle pensioni in pagamento era legato a due elementi, cioè l'andamento dell'inflazione e la dinamica dei salari.

In questa fase la previdenza complementare pressoché non esisteva, se non per alcuni fondi pensione nati per i soli dipendenti di alcune banche e aziende.

Nel 1992 inizia la stagione delle riforme del sistema pensionistico. La riforma Amato, d. lgs 503/1992, per garantire la stabilità del sistema, introduce:

- un innalzamento dell'età pensionabile, con il passaggio da 55 anni a 60 per le donne e da 60 a 75 per gli uomini;
- l'estensione del periodo di contribuzione valido per la determinazione della pensione, con il passaggio da 15 a 20 anni di contribuzione;
- la rivalutazione delle retribuzioni per la definizione della pensione passa dal 2% all'1%;
- la rivalutazione delle pensioni in pagamento riguarda solo l'aumento dei prezzi.

La copertura pensionistica per i lavoratori rispetto all'ultimo stipendio percepito si abbassa notevolmente<sup>5</sup>.

La riforma Dini, varata nel 1995, ha determinato il passaggio dal regime retributivo a quello contributivo. Ciò che contraddistingue i due regimi sta nel fatto che nel retributivo la pensione dipende dalle ultime retribuzioni percepite dal lavoratore e dall'anzianità contributiva, mentre nel regime contributivo<sup>6</sup> l'importo da corrispondere al soggetto una volta raggiunta l'età di pensionamento dipende dai contributi versati nell'arco della carriera lavorativa.

In relazione all'anzianità contributiva va detto che:

- mantengono il regime retributivo i lavoratori che, entro la fine del 1995, hanno già maturato almeno 18 anni di anzianità contributiva;

---

<sup>5</sup> È stata pertanto necessaria l'introduzione della previdenza complementare tramite il d.lgs 124/1993 di cui si parla nel capitolo II.

<sup>6</sup> Con il sistema contributivo l'ammontare annuo della pensione viene calcolato attraverso una moltiplicazione tra il montante contributivo e il coefficiente di trasformazione legato all'età del lavoratore al sopraggiungere della pensione.

- viene assegnato il regime misto, perciò retributivo fino al 1995 e contributivo per gli anni successivi, a quei lavoratori che, alla stessa data, non hanno raggiunto 18 anni di anzianità contributiva;
- possono contare sul regime contributivo i lavoratori che sono assunti dal 1° gennaio 1996.

Si mantiene infine il criterio di rivalutazione basato esclusivamente sull'andamento dell'inflazione.

La riforma Prodi del 1997 è stata dettata dalle esigenze di porre il Paese nelle condizioni di entrare nel novero di nazioni che sarebbero poi confluite nell'euro dal 1° gennaio 1999. All'epoca i conti dell'Italia risultavano distanti dai parametri che gli Stati europei avevano posto a Maastricht.

Per queste ragioni è stata varata una manovra di riduzione dei costi, col risultato di ridurre così l'inflazione e di «far attestare il deficit di bilancio al 3%, ad ottobre 1997»<sup>7</sup>. Il governo ha innalzato i requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità per i lavoratori autonomi, «parificato i pensionamenti anticipati della PA alle pensioni di anzianità erogate dall'Inps»<sup>8</sup> ed infine ha deciso, per le pensioni superiori a cinque volte il minimo, il blocco delle rivalutazioni.

Tutte queste riforme hanno spostato sulle future generazioni il peso del risanamento. I cambiamenti introdotti da tali misure, in particolare con il passaggio dal regime retributivo a quello contributivo, hanno determinato un rapporto tra l'ammontare della pensione e l'ultimo stipendio percepito, fortemente a discapito della prima. Le manovre seguenti hanno pertanto avuto come obiettivo quello di allargare l'adesione alle forme pensionistiche complementari che, agli inizi del nuovo millennio, era molto marginale.

Il decreto legislativo 47/2000 ha previsto un miglior trattamento fiscale per coloro che intendono aderire a un fondo pensione e viene inoltre allargato il novero delle possibilità per quanti decidono di aderire individualmente tramite l'iscrizione a un fondo pensione aperto o a un piano individuale pensionistico, il cosiddetto PIP.

Con la riforma Maroni del 2004 vengono introdotti degli incentivi per coloro che scelgono di rinviare la pensione di anzianità. Per chi opta per questa soluzione, limitatamente ai lavoratori che hanno raggiunto i requisiti entro il 31 dicembre 2007, è possibile ricevere un super bonus,

---

<sup>7</sup> Pessi R., *op.cit.*, pag. 124.

<sup>8</sup> [www.repubblica.it](http://www.repubblica.it), Pensioni, ecco come sono cambiate in 40 anni.

che prevede il «versamento in busta paga dei contributi previdenziali che sarebbero stati versati all'ente di previdenza»<sup>9</sup>.

Vengono poi aumentati i requisiti per accedere alla pensione, con l'innalzamento dell'età anagrafica da 57 a 70 anni. Solo per le donne resta la possibilità di accedere alla pensione con 57 anni d'età e 35 di contributi, a patto che sia accettato il calcolo attraverso il sistema contributivo<sup>10</sup>.

Con il decreto legislativo 252/2005 è data attuazione alla riforma Maroni e il d.lgs 124/93 viene interamente sostituito. Vengono ampliati i poteri attribuiti alla COVIP<sup>11</sup> e per i lavoratori dipendenti viene prevista la possibilità di conferire il TFR<sup>12</sup> alla previdenza complementare anche con modalità tacite.

La riforma Prodi del 2007 ha introdotto il meccanismo delle quote per accedere alle prestazioni pensionistiche, definito dalla somma tra l'età e il numero di anni di lavoro. In aggiunta a quanto appena descritto, si è resa automatica, e con cadenza triennale, la revisione dei coefficienti di calcolo della pensione obbligatoria in relazione alla vita media.

Con il decreto 78/2009, convertito in legge 102/2009, sono state introdotte altre innovazioni:

- dal 1° gennaio 2010, aumenta in maniera graduale, fino ad arrivare a 65 anni, l'età di pensionamento per le lavoratrici del pubblico impiego;
- dal 1° gennaio 2015, l'adeguamento dei requisiti anagrafici per il pensionamento è legato all'incremento della speranza di vita valutata dall'ISTAT.

La legge 214/2011, la cosiddetta riforma Fornero, varata dal governo Monti, ha attuato un ennesimo rinnovamento del quadro previdenziale italiano. A partire dal 2012 sono oggetto di modifica:

- il sistema di calcolo delle pensioni: si applica il metodo contributivo pro rata, a cominciare dai versamenti successivi al 31 dicembre 2011, a tutti i lavoratori, anche a quanti avevano maturato almeno 18 anni contributivi a dicembre 1995, e potevano, ai sensi delle regole precedentemente in vigore, godere del meccanismo retributivo;

---

<sup>9</sup> [www.Covip.it](http://www.Covip.it), Area divulgativa, Evoluzione del sistema pensionistico in Italia.

<sup>10</sup> Si parla di opzione donna.

<sup>11</sup> Commissione di vigilanza sulle forme di previdenza complementare di cui si parla più dettagliatamente nel capitolo II, paragrafo 2.7.

<sup>12</sup> Si tratta del trattamento di fine rapporto. È la somma che il datore di lavoro paga al lavoratore dipendente nel momento in cui cessa il rapporto di lavoro. Viene calcolato accantonando per ognuno degli anni di servizio una quota pari al 6,91% dell'importo della retribuzione dovuta per lo stesso anno. L'importo accantonato, ad eccezione della quota maturata nell'anno, viene rivalutato sulla base di un tasso formato dall'1,5% in misura fissa più il 75% dell'aumento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevato a dicembre dell'anno precedente; sulla rivalutazione viene utilizzata un'imposta sostitutiva del 17%.

- i requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia: tenendo ferma a 20 anni la soglia minima per l'anzianità contributiva, viene previsto un innalzamento progressivo dell'età per l'accesso alla pensione fino a raggiungere, dal 2018, i 67 anni e sette mesi per tutte le tipologie di lavoratori;
- i requisiti contributivi per la pensione anticipata<sup>13</sup> vengono posti a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne.

Restavano valide le vecchie prescrizioni per coloro che entro il 31 dicembre 2011 risultavano già aver maturato i requisiti, sia in termini di età che di contributi.

La riforma conferma la cosiddetta opzione donna fino al 31 dicembre 2015 e abolisce le finestre per l'accesso alle pensioni, ciò stava a significare che, per quanti maturavano i requisiti per il pensionamento al 1° gennaio 2012, non c'era più bisogno di attendere l'apertura della finestra mobile per ottenere la prestazione.

Con la legge 232/2016 è stata data la possibilità ai lavoratori di andare in pensione anticipatamente rispetto a quanto prescritto dalla legge, a patto che sia rispettato il limite massimo di tre anni e sette mesi.

È stato poi introdotto fino al 31 dicembre 2018, in via sperimentale, l'Ape, cioè l'anticipo pensionistico. Questo istituto consente, a chi abbia compiuto 63 anni di età, di raggiungere il pensionamento. L'operazione riguarda i lavoratori dipendenti, anche del pubblico impiego, autonomi assicurati presso le gestioni speciali, dunque artigiani, commercianti e coltivatori diretti, oppure presso la gestione separata dell'Inps. Non coinvolge gli assicurati presso le casse professionali<sup>14</sup>.

L'Ape è suddiviso in Ape volontario e Ape sociale.

Per Ape volontario si intende un anticipo finanziario a garanzia pensionistica ed è una misura che è stata prorogata fino alla fine del 2019, attraverso la legge di bilancio del 2018. Essa consiste in prestito agevolato da parte di banche e assicurazioni che hanno aderito a specifici accordi quadro intercorsi tra il Ministero dell'economia, il Ministero del lavoro e, rispettivamente, ABI, l'Associazione Bancaria Italiana, e Ania, l'Associazione Nazionale tra le Imprese Assicuratrici<sup>15</sup>.

---

<sup>13</sup> Ex pensione di anzianità. È relativa al numero di anni in cui il lavoratore ha versato contributi agli enti di previdenza.

<sup>14</sup> Si tratta di enti di natura privata che provvedono a fornire prestazioni previdenziali a quei lavoratori che svolgono mansioni regolamentate per le quali occorre l'iscrizione presso un albo professionale.

<sup>15</sup> [www.covip.it](http://www.covip.it), Area divulgativa, L'evoluzione del sistema pensionistico in Italia.

Il prestito di cui sopra viene destinato al lavoratore in una misura che risulta variabile a seconda di quanto in anticipo viene richiesto. Si va da un minimo del 75% a un massimo del 90% della pensione futura netta. Dovrà poi essere restituito, una volta raggiunta la pensione, per i successivi 20 anni, con i relativi interessi.

L'Ape sociale invece consiste in un sussidio a carico dello Stato che viene erogato dall'Inps a lavoratori che la normativa ritiene meritevoli di tutela, in particolare si tratta di disoccupati, invalidi, chi offre assistenza ai disabili e addetti a lavori gravosi.

I lavoratori che ricorrono all'Ape sociale non incorrono in alcun effetto negativo sulla pensione, dato che si tratta di un'indennità pubblica, invece nell'Ape volontario l'interessato deve attendersi «una riduzione della pensione in base all'anticipo che viene richiesto all'intermediario finanziario che ha concesso il prestito»<sup>16</sup>.

Inoltre per richiedere l'Ape sociale è necessario che i lavoratori, oltre ad aver compiuto 63 anni, facciano valere 30 anni di contributi, mentre per l'istituto dell'Ape volontario i contributi scendono a 20 anni.

La legge 232/2016 ha infine previsto la cosiddetta RITA<sup>17</sup>, ossia la rendita integrativa temporanea, che il lavoratore ha facoltà di richiedere qualora abbia aderito a forme di previdenza complementare. Questo istituto consente all'interessato di riscuotere sotto rendita mensile dal fondo di previdenza complementare un ammontare, che può riguardare una parte o la totalità del capitale che il lavoratore ha accumulato durante la sua vita attiva, a seconda di quali sono le sue esigenze, in attesa che raggiunga i requisiti per ricevere la pensione pubblica obbligatoria.

## ***1.2 La situazione attuale***

Con l'entrata in vigore del DL 4/2019, convertito in legge n. 26/2019, sono state modificate alcune regole per poter accedere al trattamento pensionistico. L'età per la pensione ha subito dei mutamenti per i lavoratori che sono iscritti alla previdenza pubblica obbligatoria.

La novità introdotta con la riforma è la quota 100: il lavoratore deve infatti dimostrare di essere «in possesso, nel periodo compreso tra il 2019 e il 2021, di un'età anagrafica non inferiore a 62 anni e di una anzianità contributiva di 38 anni»<sup>18</sup>.

---

<sup>16</sup> [www.pensioniooggi.it](http://www.pensioniooggi.it), Dizionario, Ape.

<sup>17</sup> Se ne parla più approfonditamente nel capitolo II, paragrafo 2.2.

<sup>18</sup> [www.inps.it](http://www.inps.it), Le pensioni, Quota 100.

La quota 100 è rivolta ai lavoratori iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), che conta al suo interno il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) e le gestioni speciali per i lavoratori autonomi<sup>19</sup>, ai fondi sostitutivi ed esclusivi della stessa, gestiti dall'INPS, ed inoltre ai lavoratori iscritti alla gestione separata. Restano esclusi il personale delle Forze armate, delle forze di Polizia e di Polizia penitenziaria, del corpo nazionale dei Vigili del fuoco e per ultimo quello delle Guardia di finanza.

In Italia il sistema previdenziale si suddivide in tre pilastri: pubblico, collettivo ed individuale. Il pilastro pubblico era l'unico elemento caratterizzante il sistema previdenziale italiano fino alle riforme degli anni Novanta, quando è stato introdotto il pilastro complementare, collettivo o individuale, che ha iniziato a concorrere con il sistema previdenziale pubblico per il conseguimento «dell'obiettivo di assicurare mezzi adeguati di vita ai lavoratori a fronte degli eventi generatori di bisogno»<sup>20</sup>.

La previdenza pubblica è obbligatoria e generalizzata per tutti coloro che hanno un reddito da lavoro. Viene gestita da enti previdenziali quali l'INPS, opera a ripartizione ed è basata sul metodo di calcolo della pensione di tipo contributivo. Tale primo pilastro funziona in modo che i contributi che versano i lavoratori attivi vadano a finanziare le pensioni dei lavoratori non più attivi. Le prestazioni erogate sono, come spiegato in precedenza, la pensione di vecchiaia, la pensione anticipata ed infine l'ultimo canale utile per accedere alla prestazione pensionistica, che è la quota 100.

L'adesione alla previdenza complementare implica invece, per quanti intendano usufruire dei suoi vantaggi, la consapevolezza e la disponibilità economica di sostenere delle spese ulteriori, dato che la partecipazione a tale regime concorrente si configura come libera. È suddivisa nel secondo e nel terzo pilastro:

- il pilastro collettivo comprende i fondi pensioni chiusi o negoziali, i fondi pensione preesistenti e i fondi pensione aperti ad adesione collettiva. Questa tipologia di forme previdenziali è indirizzata a categorie predefinite di lavoratori;
- il pilastro individuale è rappresentato dai fondi pensione aperti con adesione individuale e dai piani individuali pensionistici. Tali forme previdenziali sono orientate a tutti i lavoratori senza la necessità che essi facciano parte di uno specifico gruppo. Per i

---

<sup>19</sup> Si tratta di artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri.

<sup>20</sup> Pessi R., op.cit., pag.435.

lavoratori autonomi, la cui relativa associazione non ha sottoscritto contratti collettivi, questo terzo pilastro è in realtà il secondo.

La previdenza complementare opera, a differenza di quella pubblica, a capitalizzazione, ciò significa che gli aderenti hanno la possibilità di accumulare il proprio risparmio e di affidarlo poi nelle mani di intermediari finanziari che lo investono secondo quali sono le esigenze degli aderenti stessi.

Da queste differenziazioni si può notare come la previdenza pubblica debba essere intesa come necessaria, poiché destinata a soddisfare l'interesse della collettività organizzata dello Stato, ai sensi dell'art. 38, comma 2, Cost., mentre la previdenza privata è per sua natura libera, e volta ad assistere interessi di tipo privato, ai sensi dell'art. 38 comma 5, Cost.<sup>21</sup>.

I tre pilastri presentano tuttavia l'obiettivo comune di assicurare al lavoratore al termine della sua carriera una condizione di vita soddisfacente.

---

<sup>21</sup> Persiani M., *Il campo di applicazione del d.lgs. 21 Aprile 1993, n.124*, Relazioni, La previdenza complementare per le banche: problemi e prospettive, 1994, pag. 34.





## CAPITOLO II LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Sommario 2.1 Le caratteristiche della previdenza complementare – 2.2 Le fasi della previdenza complementare – 2.3 I fondi pensione chiusi – 2.4 I fondi pensione aperti – 2.5 I fondi pensione preesistenti – 2.6 I piani individuali pensionistici – 2.7 La vigilanza sulla previdenza complementare

### ***2.1 Le caratteristiche della previdenza complementare***

Con le riforme degli anni '90 del secolo scorso il legislatore è intervenuto a modificare il sistema pensionistico. La compressione della pensione retributiva in un primo momento, e la successiva adozione della pensione contributiva, hanno fatto sì che la pensione obbligatoria non fosse più in grado di assicurare un adeguato tasso di sostituzione in rapporto all'ultimo reddito da lavoro percepito. L'introduzione del sistema di previdenza complementare ha l'obiettivo di «erogare prestazioni volte ad incrementare il livello di copertura assicurativa della previdenza obbligatoria»<sup>22</sup>.

Il lavoratore, a differenza di quanto accadeva prima dei citati interventi normativi, deve costruirsi un portafoglio previdenziale, in cui il reddito derivante dalla pensione pubblica sia la parte più consistente, al quale deve poi accompagnarsi un reddito da pensione complementare o integrativa<sup>23</sup>. La pensione complementare si pone come obiettivo quello di integrare la pensione pubblica, in modo da raggiungere il tasso di sostituzione dell'80%, quella integrativa invece va a soddisfare esigenze personali dell'aderente. Una volta che il lavoratore decide di aderire alla previdenza complementare, inizia ad accantonare regolarmente una parte dei suoi risparmi per poter ottenere al termine della vita lavorativa una pensione aggiuntiva, rispetto a quella corrisposta dalla previdenza obbligatoria.

La previdenza complementare è stata introdotta nel panorama giuridico italiano in un primo tempo con il decreto legislativo 124/1993, poi abrogato dal successivo decreto legislativo 252/2005.

Lo scopo è quello di assicurare livelli più elevati di copertura previdenziale tramite l'istituzione di forme di previdenza per l'erogazione di pensioni complementari al sistema obbligatorio.

---

<sup>22</sup> Pessi R., op. cit., pag.439.

<sup>23</sup> AA.VV., *Intermediari finanziari non bancari*, Custom Publishing McGraw-Hill Education, Milano, 2018, pag.325.

La finalità appena descritta riguarda:

- i lavoratori dipendenti, privati e pubblici;
- i soci lavoratori e i lavoratori dipendenti di società cooperative di produzione e lavoro;
- i lavoratori autonomi e liberi professionisti;
- persone che svolgono lavori non retribuiti in relazione a responsabilità familiari;
- persone diverse da quelle elencate nei precedenti punti, ad esempio chi risulta fiscalmente a carico di altri o chi non ha reddito da lavoro. Le persone che si ritrovano ad essere fiscalmente a carico di altri possono iscriversi a un fondo pensione solo se concesso espressamente dallo Statuto<sup>24</sup>.

Le forme pensionistiche complementari possono essere istituite da:

- contratti o accordi collettivi, o in mancanza accordi tra lavoratori; accordi anche interaziendali per gli appartenenti alla categoria dei quadri;
- accordi tra lavoratori autonomi e tra liberi professionisti, promossi dai sindacati o da associazioni di rilievo almeno regionale;
- le Regioni che disciplinano il funzionamento delle forme pensionistiche complementari con legge regionale;
- regolamenti di enti o aziende i cui rapporti non siano determinati da contratti o accordi collettivi;
- accordi tra soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, promossi da associazioni nazionali riconosciute legalmente;
- accordi promossi dai sindacati che esercitano attività gratuita per le esigenze familiari;
- enti di diritto privato, ad esempio le casse private;
- imprese di assicurazione;
- banche;
- società di gestione del risparmio (SGR);
- società di intermediazione mobiliare (SIM);
- per il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, l'istituzione può avvenire tramite contratti collettivi di comparto<sup>25</sup>.

---

<sup>24</sup> [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it), Temi e priorità, Previdenza complementare.

<sup>25</sup> Cazzola G., *Fondi pensione: istruzioni per l'uso*, Edibank, 2008, pagg. 82-83.

Le forme di previdenza complementare possono essere costituite:

- come soggetti giuridici di natura associativa, disgiunti dai soggetti promotori dell'iniziativa<sup>26</sup>;
- come soggetti dotati di personalità giuridica<sup>27</sup> come stabilito dall'articolo 12 del Codice Civile. In tal caso spetta al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali riconoscere la personalità giuridica del fondo;
- attraverso la costituzione di un patrimonio di destinazione all'interno di un singolo ente pubblico o di una singola società<sup>28</sup>.

Le forme pensionistiche complementari si distinguono in:

- fondi pensione chiusi;
- fondi pensione aperti;
- piani individuali pensionistici (PIP);
- fondi pensione preesistenti, creati cioè prima del Novembre 1992.

Una classificazione può essere effettuata considerando:

- i fondi a contribuzione definita;
- i fondi a prestazione definita.

Il primo caso riguarda le forme di previdenza che sono orientate ai lavoratori dipendenti, sia privati che pubblici, ai soci lavoratori e ai dipendenti delle cooperative. Il secondo invece è rivolto ai lavoratori autonomi e liberi professionisti.

Quando il lavoratore è d'accordo ad aderire ad una forma pensionistica complementare può fissare esclusivamente o la contribuzione, quindi i flussi in uscita, oppure la retribuzione, cioè i flussi in entrata. Se opta per la contribuzione, accetta qualsiasi livello della prestazione alla scadenza, se invece decide per la retribuzione, si trova ad accettare la variabilità dell'ammontare dei contributi da versare.

---

<sup>26</sup> A norma dell'art.36 del Codice Civile.

<sup>27</sup> Si tratta di enti giuridici che sono in grado di adempiere alle obbligazioni per mezzo del proprio patrimonio, godendo quindi di piena autonomia patrimoniale.

<sup>28</sup> Accade solo nel caso dei fondi pensione aperti.

## ***2.2 Le fasi della previdenza complementare***

Le forme di previdenza complementare svolgono le seguenti fasi:

- A. Adesione;
- B. Raccolta dei contributi;
- C. Investimento dei contributi;
- D. Erogazione delle prestazioni pensionistiche.

A. L'adesione ad una delle forme di previdenza complementare è libera. Si tratta pertanto di una scelta volontaria del lavoratore dopo una valutazione sul rapporto tra i possibili maggiori vantaggi rispetto ad usufruire esclusivamente del sistema previdenziale obbligatorio, e i relativi costi necessari per sostenere l'operazione. Il lavoratore deve essere in grado di effettuare un'analisi dell'informativa che le diverse forme di previdenza mettono a disposizione, sulla base degli standard di comunicazione determinati dall'Autorità di vigilanza. Da questo punto di vista emerge il problema dell'educazione previdenziale, infatti molti lavoratori non hanno una preparazione adeguata sul tema in questione, e quindi non riescono a ponderare adeguatamente le loro scelte. È pertanto necessaria la presenza di consulenti indipendenti che siano in grado di indirizzare correttamente le scelte previdenziali di chi non riesce a farlo autonomamente. Le principali linee che il lavoratore deve seguire per la sua decisione riguardano:

- la verifica che il contratto di lavoro preveda l'adesione a un fondo pensione di riferimento, sia esso negoziale, aperto o preesistente, in ragione di un accordo collettivo o di un regolamento aziendale;
- il confronto dei costi applicati dalle diverse forme pensionistiche complementari tramite il comparatore dei costi che viene pubblicato sul sito della COVIP;
- la verifica di quali sono i canali di investimento proposti e dei rischi finanziari ad essi collegati;
- nel caso di adesione a più forme pensionistiche complementari, va verificata la convenienza a mantenere aperte le varie posizioni, anche sotto il profilo dei costi<sup>29</sup>.

Ognuna di queste linee deve poi essere valutata in relazione alle esigenze previdenziali dei singoli lavoratori.

---

<sup>29</sup> [www.Covip.it](http://www.Covip.it), Area divulgativa, Per saperne di più, Guida introduttiva alla previdenza complementare.

L'informativa messa a disposizione dalle diverse forme previdenziali è costituita da: la Nota informativa e La mia pensione complementare, denominata precedentemente progetto esemplificativo<sup>30</sup>.

La Nota informativa definisce le caratteristiche della forma previdenziale ed è formata da quattro parti:

- Informazioni chiave per l'aderente;
- Caratteristiche della forma pensionistica complementare;
- Informazioni sull'andamento della gestione;
- Soggetti coinvolti nell'attività della forma pensionistica complementare.

La prima sezione contiene informazioni principali sul funzionamento della forma previdenziale. In particolare, contiene l'indicazione dei rendimenti storici dei comparti che compongono l'offerta previdenziale e l'elenco dei costi relativi all'ottenimento dei risultati. La forma previdenziale è tenuta ad effettuare una stima dei costi che graveranno su di essa, deve quindi individuare l'Indicatore Sintetico dei Costi (ISC). Questo indicatore non è altro che una percentuale che misura il grado di incidenza dei costi sulla posizione individuale, che l'iscritto sostiene una volta che ha aderito ad una forma pensionistica complementare<sup>31</sup>. L'ISC in particolare:

- consente un confronto tra i costi delle diverse forme pensionistiche, anche per linee di investimento;
- si riduce in caso di periodi di permanenza nella forma pensionistica più lunghi, in quanto «i costi fissi si vanno a ripartire su una posizione individuale che nel tempo tende a crescere»<sup>32</sup>.

La COVIP nel 2016 ha previsto che solo questa prima parte deve essere obbligatoriamente consegnata all'atto dell'adesione da parte del fondo, in sostituzione di tutta la documentazione informativa precedentemente richiesta.

La sezione che riguarda le caratteristiche della forma pensionistica complementare contiene informazioni sulla fase di accumulo ed erogazione.

---

<sup>30</sup> Variazione del nome per uniformare la denominazione di detto documento a quello che l'INPS che utilizza per indirizzare la pensione obbligatoria denominato La mia pensione.

<sup>31</sup> Il calcolo viene generato sulla base di ipotesi differenti definite dalla COVIP, come l'ammontare dei versamenti, i rendimenti e la permanenza nella forma pensionistica complementare.

<sup>32</sup> [www.Covip.it](http://www.Covip.it), Area divulgativa, Per saperne di più, Guida introduttiva alla previdenza complementare.

Le informazioni sull'andamento della gestione contengono invece i dati riguardanti l'assetto del portafoglio di ciascun comparto e il rendimento. Presenta inoltre una misura sintetica dei costi effettivamente sopportati<sup>33</sup>.

Nella parte riguardante i soggetti coinvolti nella gestione si può trovare il nominativo dei soggetti che ricoprono un ruolo all'interno della forma pensionistica, in particolare chi svolge il ruolo di Responsabile della forma previdenziale.

Il lavoratore deve porre particolare attenzione a un elemento alla strategia di investimento. La strategia di investimento scelta dal lavoratore deve riflettere: la vita lavorativa residua, il profilo rischio-rendimento, la ricchezza attuale e prospettica.

Per informare l'interessato, le forme pensionistiche mettono a disposizione "La mia pensione complementare-versione standardizzata" che ha lo scopo di fornire una simulazione della pensione complementare al momento del pensionamento secondo alcune simulazioni definite dalla COVIP<sup>34</sup>.

Altre informazioni sulla forma previdenziale si possono trovare nel bilancio e nei documenti sulle rendite, sulle anticipazioni e sul regime fiscale. Altri documenti da cui si possono reperire informazioni sono lo Statuto o il Regolamento, e, per i PIP, le Condizioni generali di contratto, in cui l'aderente può contare su una descrizione più dettagliata delle caratteristiche della forma pensionistica complementare e di quali sono le condizioni che regolano il rapporto di partecipazione<sup>35</sup>.

Va ricordato che tutti questi documenti sono disponibili sui siti web delle varie forme previdenziali.

Con deliberazione del 22 luglio 2010 la COVIP ha dato disposizioni in materia di comunicazioni agli iscritti. Ha stabilito che devono essere redatte:

- una comunicazione periodica;
- una comunicazione in caso di erogazione di prestazioni;
- altre informative in corso d'anno.

La comunicazione periodica deve essere predisposta annualmente e deve essere trasmessa agli iscritti mediante posta elettronica o in formato cartaceo. Devono essere presenti i dati relativi alla posizione individuale e le informazioni generali riguardanti le variazioni avvenute

---

<sup>33</sup> Si parla in tal caso del Total Expense Ratio (TER) che misura l'incidenza degli oneri di natura finanziaria e amministrativa sul patrimonio gestito.

<sup>34</sup> La simulazione riguarda figure-tipo generiche di età diversa (30,40,50 anni) che versano contributi di differente entità (1500, 2500, 5000 euro) e vanno in pensione a 67 anni. L'interessato individua la situazione più simile alle sue caratteristiche così da farsi un'idea sulla pensione che può ricevere.

<sup>35</sup> [www.Covip.it](http://www.Covip.it), Area divulgativa, Per saperne di più, Guida introduttiva alla previdenza complementare.

nell'anno, quindi l'ammontare dei contributi versati, i rendimenti conseguiti ed i costi effettivamente sostenuti.

La comunicazione in caso di erogazione di prestazioni deve essere trasmessa all'interessato nei casi di: riscatto della posizione individuale, trasferimento ad altra forma pensionistica, anticipazione o prestazione pensionistica in capitale. Tale comunicazione ha la finalità di garantire all'interessato la conoscenza di quegli elementi utili per ricostruire l'importo liquidato o trasferito.

Le altre informative in corso d'anno riguardano le informazioni relative al versamento dei contributi e all'andamento della quota.

Prima della sottoscrizione del modulo di adesione all'interessato viene inoltre sottoposto un questionario di autovalutazione che raccoglie informazioni riguardanti le conoscenze previdenziali e la propensione generale al risparmio del futuro aderente, in modo tale da consentirgli di orientarsi verso la linea di investimento a lui più consona.

Nel caso in cui si sia già iscritti ad una forma pensionistica e vi sia la volontà di aderire ad un'altra, i soggetti incaricati alla raccolta delle adesioni della nuova forma consegnano all'interessato, anche la scheda dei costi della forma pensionistica cui è già iscritto, che gli permette di effettuare un raffronto dei costi e una valutazione della differente onerosità.

B. Se un lavoratore aderisce ad un fondo pensione, sia esso negoziale, aperto o preesistente, sulla base di un accordo collettivo o di un regolamento aziendale il datore di lavoro versa sulla sua posizione individuale:

- il contributo a carico del lavoratore, stabilito dall'accordo collettivo o dal regolamento aziendale;
- il contributo a carico dell'azienda ovvero del datore di lavoro, secondo quanto previsto dall'accordo collettivo o dal regolamento aziendale;
- il TFR futuro, in parte o tutto, secondo quanto viene indicato dall'accordo collettivo o dal regolamento aziendale<sup>36</sup>.

---

<sup>36</sup> La previdenza complementare prevede agevolazioni fiscali per gli iscritti: A) l'aderente può dedurre dal suo reddito complessivo i contributi che ha versato, fino al limite di 5164,57 euro all'anno. Quest'ammontare considera l'eventuale contributo del datore di lavoro e i versamenti che possono essere stati effettuati a favore di coloro che sono fiscalmente a carico per l'importo da questi non dedotto, nonché i contributi che sono stati utilizzati al fine di reintegrare anticipazioni già ottenute. Rimane esclusa dalla deduzione la quota del TFR dato che non fa parte del reddito imponibile; B) i rendimenti che risultano dalla forma pensionistica complementare vengono tassati fino ad un massimo del 20%. Si può raggiungere anche una tassazione inferiore nel caso di investimenti in titoli di Stato e altri titoli equiparati, ai cui rendimenti è posta una tassazione del 12,50%. C) i versamenti effettuati sono

Il lavoratore può anche contribuire con il solo TFR, ma in tal caso rinuncia al contributo del datore di lavoro.

Se invece il lavoratore aderisce a una forma pensionistica individualmente, in questo caso ci si riferisce a fondi pensione aperti e piani individuali pensionistici, la posizione individuale viene finanziata solo attraverso il suo contributo. Se si tratta di un lavoratore dipendente del settore privato, può versare anche solo il TFR. Se il lavoratore aderisce a una forma previdenziale differente rispetto a quella prevista dagli accordi collettivi o dai regolamenti aziendali non gli spetta il contributo del datore di lavoro garantito da questi accordi o dal regolamento<sup>37</sup>. Occorre altresì evidenziare che i lavoratori autonomi aderiscono con contribuzioni a loro carico invece i lavoratori dipendenti possono contare anche sul contributo del datore di lavoro. Il calcolo del contributo varia a seconda delle varie categorie di lavoratori cui la previdenza complementare si riferisce, in tal modo:

- per i lavoratori dipendenti il contributo viene stabilito in percentuale della retribuzione assunta per il calcolo del TFR o riferendosi a particolari elementi della stessa retribuzione;
- per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti il contributo è calcolato in percentuale del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato a fini IRPEF<sup>38</sup>, relativo al precedente periodo d'imposta;
- per i soci lavoratori di società cooperative il contributo viene determinato, tenuto conto della tipologia del rapporto di lavoro, «in percentuale della retribuzione assunta per il calcolo del TFR ovvero degli imponibili intesi a fini dei contributi previdenziali obbligatori ovvero in percentuale del reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF relativo al periodo d'imposta precedente»<sup>39</sup>.

Con l'entrata in vigore del decreto legislativo n.252/2005 i lavoratori dipendenti del settore privato possono contribuire ai fondi pensione con il solo conferimento del trattamento di fine rapporto maturando, in applicazione di quanto indicato dalla delega di cui all'art. 1, comma 2, lettera e), nn.1) e 2) della legge n.234 del 2004. Il lavoratore può contare su sei mesi di tempo

---

tassati del 15%. Questa percentuale va ridotta in relazione all'anzianità di partecipazione al sistema previdenziale complementare. Se infatti quest'ultima è maggiore di 15 anni, l'aliquota scende dello 0,3% per ogni anno di partecipazione successiva fino ad una soglia massima di riduzione posto a 6 punti percentuali. Con un'anzianità contributiva di almeno 35 anni quindi, l'imposta cala al 9%. La tassazione riguarda la parte dei contributi dedotti durante il periodo in cui si è iscritti alla previdenza complementare, e le quote di TFR versato ([www.Covip.it](http://www.Covip.it), Area divulgativa, Per saperne di più, Guida introduttiva alla previdenza complementare).

<sup>37</sup> [www.Covip.it](http://www.Covip.it), Area divulgativa, Per saperne di più, Guida introduttiva alla previdenza complementare.

<sup>38</sup> Si tratta dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

<sup>39</sup> Casotti A., Gheido M. R., *La riforma della previdenza complementare*, Giuffrè editore, 2007, pag.41.



dalla data di prima assunzione<sup>40</sup> per decidere dove destinare il TFR maturando, quindi se lasciarlo in azienda o se conferirlo ad un fondo pensione. Se dà comunicazione mediante dichiarazione scritta della sua scelta, qualunque essa sia, l'operazione avviene secondo modalità esplicite. Qualora invece allo scadere dei sei mesi non venga espressa alcuna preferenza, scatta il silenzio-assenso. In una tale situazione il datore di lavoro si muove secondo le seguenti priorità:

- conferimento del TFR alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi collettivi;
- conferimento del TFR ad un'altra forma collettiva definita da un diverso accordo aziendale;
- conferimento del TFR maturando ad una specifica forma pensionistica complementare istituita presso l'INPS, nel caso non sia presente una forma pensionistica collettiva individuabile secondo i criteri precedentemente descritti<sup>41</sup>.

Se in azienda vi sono più fondi il TFR maturando viene collocato in quello che può contare sul maggior numero di dipendenti dell'azienda iscritti.

La destinazione del TFR futuro ad una forma pensionistica complementare, sia con modalità esplicite che tacite riguarda il solo TFR futuro, poiché quello maturato fino al momento in cui si decide di esercitare l'opzione rimane presso il datore di lavoro. La scelta di destinare il TFR futuro ad una forma pensionistica complementare non può essere revocata, mentre tale possibilità è concessa qualora si scelga in un primo momento di lasciare il TFR in azienda.

Per i lavoratori che sono iscritti dal 29 aprile 1993 ad un ente di previdenza obbligatoria, la scelta in merito alla destinazione del TFR riguarda l'intero TFR maturando, invece per i lavoratori che a quella data erano già iscritti ad un Istituto di previdenza obbligatoria, è prevista la possibilità di trasferire anche solo una parte del TFR maturando, in virtù della maggiore anzianità contributiva.

C. Un fondo pensione è monocomparto quando offre all'iscritto un'unica linea di investimento, mentre è definito multicomparto quando l'aderente può scegliere se investire le proprie risorse in uno o più comparti che hanno differenti profili di rischio-rendimento. Il cambiamento di comparto, o "switch" può avvenire ogni 12 mesi. I comparti si dividono in categorie, in base

---

<sup>40</sup> Entro sei mesi dal 1° gennaio 2007 per i lavoratori in forza al 31 dicembre 2006.

<sup>41</sup> Casotti A., Gheido M. R., op. cit., pag. 51.

alle diverse tipologie di titoli detenute in portafoglio. I comparti sono classificati dalla COVIP, secondo le seguenti categorie:

- obbligazionario puro, composto da sole obbligazioni e non vi è investimento in azioni;
- obbligazionario misto, l'investimento in azioni ha un carattere residuale, non superiore al 30%;
- azionario, almeno il 50% dell'investimento è in titoli azionari;
- bilanciato, se l'investimento in azioni e obbligazioni avviene nella stessa misura.

Taluni fondi pensione offrono come meccanismo di investimento il “life cycle”, dove la posizione individuale del lavoratore viene collocata presso i diversi canali di investimento in relazione all'età anagrafica o alle fasi della vita lavorativa<sup>42</sup>. Ad inizio carriera si investe nelle linee con maggior quantità di azioni, spostandosi poi verso le linee obbligazionarie e successivamente con minimo garantito. I comparti garantiti prevedono la restituzione del capitale versato o il versamento di un rendimento minimo. Nel caso di conferimento del TFR con modalità tacita, questo va versato in un comparto che permetta la restituzione del capitale. Normalmente gli investimenti costituiti prevalentemente da azioni sono quelli più rischiosi e sottoposti ad oscillazioni più frequenti e consistenti. Le linee più rischiose sono solitamente scelte dai lavoratori giovani che hanno a disposizione un arco temporale molto lungo, che permette di compensare gli effetti della volatilità delle attività finanziarie. I lavoratori più vicini all'età del pensionamento optano invece per linee di investimento che comportano un rischio minimo poiché l'obiettivo è il mantenimento di quanto accumulato.

D. Il diritto ad ottenere la prestazione complementare si ha quando maturano i requisiti per la pensione obbligatoria stabiliti nel regime di appartenenza del lavoratore e vengono raggiunti cinque anni di partecipazione alla previdenza complementare.

All'aderente è concessa la libertà di scegliere che tipo di prestazione ottenere con la posizione individuale:

- trasformare l'intera posizione individuale in rendita, e ricevere la pensione complementare per tutta la durata della vita;

---

<sup>42</sup> [www.Covip.it](http://www.Covip.it), Area divulgativa, Per saperne di più, Guida introduttiva alla previdenza complementare.

- ottenere fino ad un massimo del 50% del montante previdenziale, in forma di capitale che viene così accumulato in un'unica soluzione, e la rimanente parte in rendita;
- liquidare l'intera posizione in capitale, nel caso in cui la trasformazione del 70% del montante accumulato non vada a superare il 50% dell'importo dell'assegno sociale, o se è un vecchio iscritto, quindi ha aderito a un fondo pensione preesistente.

L'importo che va a costituire la pensione complementare è ottenuto tramite l'applicazione al risparmio previdenziale di un coefficiente di trasformazione che considera:

- la speranza di vita, cioè la vita media attesa dopo il raggiungimento dei requisiti per il pensionamento;
- il tasso tecnico, quindi il tasso di rendimento minimo garantito al momento della determinazione della rendita;
- i costi applicati.

Le forme pensionistiche consentono all'aderente di percepire la rendita in diverse forme:

- rendita vitalizia, viene ricevuta per tutta la vita a partire dal pensionamento;
- rendita differita, ricevuta per tutta la vita da un certo momento in poi;
- rendita associata ad una copertura "long-term care", il cui ammontare è aumentato se subentra la non autosufficienza;
- rendita reversibile, ricevuta da un beneficiario designato dall'aderente in caso di decesso di quest'ultimo. In caso di morte dell'iscritto prima del momento del pensionamento la sua posizione individuale viene riscattata dai beneficiari da lui designati o dagli eredi se non sono stati designati beneficiari<sup>43</sup>.

Agli aderenti viene anche data la possibilità di terminare il rapporto con il fondo senza aver maturato il diritto alla pensione. Questo meccanismo è concesso attraverso quattro differenti istituti: il riscatto, le anticipazioni, il trasferimento ad un altro fondo e la rendita integrativa temporanea anticipata.

L'aderente può riscattare la propria posizione individuale nel caso di:

- invalidità permanente o inoccupazione superiore a 48 mesi;
- dimissioni;
- licenziamento.

---

<sup>43</sup> [www.Covip.it](http://www.Covip.it), Area divulgativa, Per saperne di più, Guida introduttiva alla previdenza complementare.

Oltre ai precedenti casi il lavoratore ha la facoltà di richiedere anche un riscatto parziale della sua posizione, fino al 50%, se risulta inoccupato da almeno 12 mesi, non oltre 48, o nei casi di ricorso da parte del datore di lavoro a mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria<sup>44</sup>.

Il lavoratore che è iscritto alla previdenza complementare da più di otto anni può chiedere un'anticipazione<sup>45</sup>:

- per un ammontare che non superi il 75% del capitale accumulato, per l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa di abitazione, per sé stesso o per i propri figli;
- ovvero per un ammontare massimo del 30% del capitale accumulato, per altre esigenze.
- per una cifra massima del 75% del capitale accumulato, qualora si trovi di fronte a sostenere spese sanitarie, conseguenti a gravissime condizioni che possono riguardare anche i membri della sua famiglia, quindi coniuge e figli.

È possibile, per l'iscritto a una forma di previdenza complementare, trasferire la propria posizione previdenziale da una forma all'altra. L'operazione può essere richiesta dopo due anni di adesione<sup>46</sup> e il trasferimento consente all'iscritto di continuare il suo percorso previdenziale senza interruzioni, dato che l'anzianità del lavoratore nel sistema della previdenza complementare comincia dal momento della prima adesione.

Se il lavoratore ha aderito alla forma pensionistica su base collettiva ed effettua un cambio nella sua mansione, si può trasferire alla nuova forma pensionistica complementare cui accede in relazione al nuovo tipo di attività che va a svolgere, anche precedentemente rispetto ai due anni che sono previsti dalla legge.

Il principio della portabilità è un diritto per l'iscritto e non può essere limitato o ostacolato. Va tenuto conto però che il lavoratore dipendente che decide in modo esplicito di aderire ad una forma di previdenza collettiva prevista per il settore di attività o per l'impresa cui appartiene può fare affidamento, oltre che sul suo contributo e sul trattamento di fine rapporto, anche sul contributo del datore di lavoro. Nel caso in cui il lavoratore trasferisca la sua posizione a una

---

<sup>44</sup> I riscatti per inoccupazione di durata non inferiore a 12 mesi, mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria/straordinaria e invalidità, vedono l'applicazione dell'aliquota agevolata che varia tra il 15% e il 9%, sulla base del numero di partecipazione alla previdenza complementare. Nel caso di riscatto per cessazione di attività lavorativa la tassazione applicata è quella ordinaria del 23% ([www.Covip.it](http://www.Covip.it), Area divulgativa, Per saperne di più, Guida introduttiva alla previdenza complementare).

<sup>45</sup> Le anticipazioni per spese sanitarie vengono tassate con un'aliquota che varia tra il 15% e il 9%, a seconda del numero di anni di partecipazione alla previdenza complementare. A tutte le altre forme di anticipazione si applica invece l'aliquota ordinaria del 23% ([www.Covip.it](http://www.Covip.it), Area divulgativa, Per saperne di più, Guida introduttiva alla previdenza complementare).

<sup>46</sup> Tre anni di adesione nel caso di dipendenti pubblici.

forma pensionistica ad adesione individuale, può non beneficiare più del contributo del datore di lavoro a meno che quest'ultimo non abbia stipulato un accordo con la forma previdenziale di destinazione<sup>47</sup>.

La legge di bilancio del 2018 ha introdotto una nuova forma di prestazione della previdenza complementare, cioè la rendita integrativa temporanea anticipata (RITA). La RITA consiste nella possibilità di ricevere, in base alle esigenze dell'aderente, in maniera frazionata tutta o parte della posizione individuale fino al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia nel sistema pensionistico obbligatorio.

Affinché si possa usufruire di tale istituto occorre che l'iscritto abbia:

- terminato l'attività lavorativa;
- non più di cinque anni mancanti al raggiungimento dei requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia nel regime di appartenenza;
- maturato un requisito contributivo complessivo minimo di 20 anni nei regimi obbligatori di appartenenza;
- almeno cinque anni di partecipazione alla previdenza complementare.

La rendita integrativa temporanea anticipata può essere inoltre richiesta se l'aderente è inoccupato da più di 24 mesi, matura i requisiti anagrafici per il ricevimento della pensione di vecchiaia entro i successivi 10 anni e conta almeno cinque anni di partecipazione alla previdenza complementare<sup>48</sup>.

La RITA ha carattere generale e il suo campo di applicazione comprende tutti i lavoratori, inclusi quelli pubblici, che abbiano aderito a una forma di previdenza complementare a contribuzione definita<sup>49</sup>.

Va ricordato che il ricorso ai primi due istituti trattati, quindi un prelievo di una certa somma a titolo di riscatto o anticipazione, comporta una diminuzione della posizione individuale, quindi di quanto il lavoratore può disporre al momento del pensionamento.

La pensione complementare futura si può ridurre anche con il ricorso al trasferimento da una forma pensionistica complementare all'altra, a causa delle variazioni dei costi applicati e dei contributi versati tra le varie forme. Per quanto riguarda la RITA si tratta di una vera e propria anticipazione della prestazione pensionistica complementare rispetto alla pensione obbligatoria.

---

<sup>47</sup>AA.VV., op. cit., pag. 330.

<sup>48</sup> [www.finanza.com](http://www.finanza.com), La previdenza complementare.

<sup>49</sup> La rendita integrativa temporanea anticipata viene tassata con un'aliquota agevolata variante dal 15% al 9% in base agli anni di partecipazione alla forma pensionistica ([www.Covip.it](http://www.Covip.it), Area divulgativa, Per saperne di più, Guida introduttiva alla previdenza complementare).

### ***2.3 I fondi pensione chiusi***

I fondi pensione chiusi o negoziali sono forme pensionistiche complementari che trovano la propria fonte istitutiva nella contrattazione collettiva. I fondi pensione chiusi sono enti giuridicamente autonomi, distinti dai soggetti promotori, quindi lavoratori e datori di lavoro.

I fondi pensione chiusi sono iscritti all'Albo dei fondi pensione e sono vigilati dalla COVIP.

Hanno come destinatari specifiche categorie di lavoratori:

- dipendenti del settore privato raggruppati nella stessa categoria contrattuale, stessa impresa o gruppo di imprese o territorio;
- dipendenti del settore pubblico;
- soci lavoratori di cooperative;
- lavoratori autonomi e liberi professionisti, anche organizzati per aree professionali e territoriali.

Come si può notare l'elemento fondamentale dei fondi pensione negoziali è l'ambito definito, per cui un fondo pensione derivante da una certa fonte istitutiva ha una platea altrettanto definita di iscritti potenziali. Si possono individuare tre classi di riferimento quando si parla di fondi pensione:

- settoriali, destinati ai lavoratori appartenenti a un dato settore di attività o di professione;
- aziendali, rivolti ai dipendenti appartenenti a un'azienda o gruppo aziendale;
- territoriali, formati a seguito dell'adesione di lavoratori dipendenti da imprese localizzate su un certo territorio.

I fondi settoriali derivano da un accordo di settore ed è questo il caso dei fondi chimici, come Fondapi o dei metalmeccanici, come Cometa. La scelta nei confronti dell'ambito settoriale presenta diversi vantaggi:

- rispetto dell'autonomia collettiva, vista la naturale negoziazione nell'ambito del comparto contrattuale di categoria;
- una maggiore protezione in caso di mobilità, infatti, nella maggioranza dei casi, i lavoratori che cambiano attività rimangono solitamente nella stessa area produttiva, conservando così l'identico riferimento pensionistico integrativo;
- una sensibile riduzione dei costi attraverso le economie di scala che possono nascere grazie all'elevato numero di aziende aderenti e all'omogeneità dei lavoratori iscritti.

Un elemento che gioca a sfavore di una loro scelta è la difficoltà per il processo informativo di raggiungere la vastità dei possibili destinatari.

I fondi aziendali fanno riferimento alla singola azienda e riescono pertanto ad affrontare meglio le particolari esigenze dello specifico contesto aziendale con effetti positivi che si riversano sul circuito informativo e sulle relazioni sindacali. Le dimensioni ridotte possono determinare un aumento dell'onerosità per gli iscritti.

I fondi territoriali trovano il loro fondamento nella riforma costituzionale, Legge n. 3/2001<sup>50</sup>. Si tratta di organismi di investimento collettivo a finalità previdenziale che hanno come tratto distintivo il fatto di costituirsi attraverso un accordo tra datori di lavoro e lavoratori appartenenti a una medesima area geografica.

Possono aderire al fondo solo i cittadini che risiedono nella Regione o che vi svolgono la prelevante parte della loro attività. I casi di maggiore successo sono quelli del Laborfondis in Trentino Alto Adige, Solidarietà Veneto e Fopadiva per i lavoratori dipendenti residenti in Valle d'Aosta<sup>51</sup>.

La normativa nazionale sancisce che i fondi pensione chiusi, per poter usufruire dei vantaggi fiscali, devono formarsi a seguito dell'accordo tra le parti sociali, quindi la Regione si limita a porre le premesse per facilitarne il funzionamento e non li promuove pertanto in maniera diretta.

I fondi pensione negoziali possono essere istituiti in base a:

- contratti collettivi nazionali, o aziendali nel caso in cui in sede di rinvio del contratto nazionale non sia previsto o raggiunto un accordo per l'istituzione del fondo pensione, stipulati dai rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori. In mancanza, attraverso regolamenti aziendali, su iniziativa del datore di lavoro;
- accordi tra soci lavoratori di cooperative;
- accordi tra lavoratori autonomi e liberi professionisti promossi dai relativi sindacati o associazioni di categoria regionali e nazionali.<sup>52</sup>

Il fondo pensione chiuso può assumere la forma giuridica di associazione non riconosciuta<sup>53</sup> se viene istituito a livello di azienda o di gruppo aziendale, oppure di associazione riconosciuta<sup>54</sup> nel caso di fondo di comparto, categoria o raggruppamento.

---

<sup>50</sup> Riforma del titolo V della Costituzione. Con la nuova formulazione dell'Art. 117 la competenza normativa è stata ripartita tra lo Stato e le Regioni, alle quali viene attribuita competenza concorrente per quanto concerne la previdenza complementare e integrativa.

<sup>51</sup> Liera M, op. cit., pag 29

<sup>52</sup> [www.Covip.it](http://www.Covip.it), Area divulgativa, Per saperne di più, I fondi pensione negoziali.

<sup>53</sup> Ai sensi dell'art 36 C.C.

<sup>54</sup> Ai sensi dell'art 12 C.C.

I fondi pensione chiusi si dotano pertanto di uno Statuto che disciplina l'attività del fondo stesso.

Il documento viene redatto in virtù di uno schema adottato dalla COVIP e definisce:

- gli elementi identificativi del fondo pensione;
- caratteristiche del fondo e modalità di investimento;
- la contribuzione e la prestazione;
- gli aspetti organizzativi;
- le relazioni con gli aderenti.

La fonte istitutiva principale nei fondi negoziali è l'accordo sindacale, che deve contenere:

- l'indicazione della finalità dell'attività previdenziale;
- la determinazione degli organi del fondo;
- il sistema elettivo dell'assemblea;
- la struttura del collegio dei sindaci o dei revisori dei conti;
- il sistema di contribuzione;
- le direttive di investimento delle risorse;
- la tipologia delle prestazioni, i modi di erogazione e i requisiti per conseguirli.

Con la delibera del 25 luglio 2019 la COVIP ha disciplinato le modalità per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei fondi pensione<sup>55</sup>. Il fondo pensione negoziale deve presentare alla COVIP un'istanza in copia duplice, sottoscritta dal legale rappresentante, per l'ottenimento dell'autorizzazione all'istituzione ed esercizio dell'attività<sup>56</sup>.

---

<sup>55</sup> La deliberazione del 25 luglio del 2019 disciplina il "Regolamento sulle procedure relative all'autorizzazione all'esercizio delle forme pensionistiche complementari, alle modifiche degli statuti e regolamenti, al riconoscimento della personalità giuridica, alle fusioni e cessioni, all'attività transfrontaliera e ai piani di riequilibrio". Ha parzialmente modificato il contenuto della precedente delibera del 15 Luglio 2010.

<sup>56</sup> Il contenuto dell'istanza è previsto dall'art.3 comma 1 della deliberazione del 25 Luglio 2019: a) denominazione, sede legale e codice fiscale del fondo pensione; b) indicazione della fonte istitutiva del fondo pensione; c) attestazione che lo statuto allegato sia conforme allo Schema predisposto dalla COVIP e rispondente alle istruzioni di vigilanza dalla stessa emanate; d) elenco nominativo, con l'indicazione delle generalità complete, compresi codice fiscale e residenza, e della carica rivestita, di tutti i componenti degli organi di amministrazione e di controllo nominati in sede di atto costitutivo; e) richiesta di riconoscimento della personalità giuridica, ove coerente con la natura giuridica prescelta; f) elenco dei documenti allegati; h) generalità del legale rappresentante che sottoscrive l'istanza. All'istanza devono poi essere allegati i seguenti documenti: a) copia autentica dell'atto costitutivo redatto per atto pubblico; b) copia dello statuto; c) copia della fonte istitutiva del fondo pensione; d) estratto del verbale della riunione dell'organo di amministrazione; e) schemi previsionali, predisposti dall'organo di amministrazione, riguardanti i primi tre esercizi di attività; f) relazione dell'organo di amministrazione illustrativa del programma iniziale di attività del fondo; h) copia del regolamento elettorale allegato alle fonti istitutive ovvero allo statuto.

La commissione deve, entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza, autorizzare il fondo all'esercizio dell'attività se ricorrono i presupposti stabiliti. La COVIP deve sottoporre a verifica entro 30 giorni, decorrenti dal ricevimento della domanda e della documentazione, la completezza dell'istanza. Se vengono domandate delle integrazioni, queste devono pervenire all'Autorità di vigilanza entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, altrimenti l'istanza si intende revocata. Se la commissione non accoglie l'istanza deve comunicare le motivazioni.



L'organizzazione interna di un fondo pensione chiuso prevede:

1. l'Assemblea dei delegati;
2. il Consiglio di amministrazione;
3. il Responsabile del fondo;
4. Il Collegio dei sindaci.

1. L'Assemblea dei delegati è costituita dai rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro in modo paritetico, nel caso in cui il fondo negoziale sia rivolto ai lavoratori dipendenti del settore privato. Ogni delegato viene eletto sulla base del Regolamento elettorale, di cui il fondo si deve dotare al pari dello Statuto. L'Assemblea decide a riguardo dell'approvazione del bilancio, dell'importo della quota associativa, cioè della principale fonte di finanziamento per la copertura delle spese amministrative del fondo, una volta sentita la proposta del Consiglio di amministrazione, e dell'elezione dei componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci.

2. Il Consiglio di amministrazione viene eletto dall'Assemblea dei delegati in base a liste, ed è espressione dei lavoratori e dei datori di lavoro, nel caso in cui si tratti di una forma previdenziale rivolta ai lavoratori dipendenti. Ogni consigliere deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità e su di lui non devono vertere cause di ineleggibilità e incompatibilità. Il Consiglio nomina a sua volta il Presidente, che mantiene la rappresentanza legale del fondo, e il Vicepresidente. Il Consiglio è responsabile per:

- la politica di investimento del fondo;
- il controllo dei soggetti gestori e della banca depositaria;
- l'attività amministrativa del fondo.

---

Il soggetto che presenta l'istanza può presentare le sue osservazioni corredate da documenti entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione dei motivi ostativi.

La COVIP deve trasmettere l'esito del procedimento amministrativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Al termine del procedimento il fondo chiuso viene iscritto nell'apposito Albo tenuto dalla COVIP. Ottemperati tali adempimenti il fondo può iniziare la raccolta delle adesioni e le gare per la scelta della banca depositaria. La deliberazione di cui sopra specifica i casi di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività: a) il mancato inizio dell'attività entro 12 mesi dall'iscrizione nell'Albo; b) il mancato raggiungimento della prevista base associativa minima entro diciotto mesi dall'iscrizione nell'Albo.

Per comprovate esigenze la commissione può decidere di prorogare i termini per un periodo non superiore a ulteriori 12 mesi (artt. 4 e 5 deliberazione Covip 15 luglio 2010, non modificati dall'ultimo intervento normativo).

Pertanto è dall'operato del Consiglio che deriva l'erogazione del trattamento pensionistico complementare, quindi dalla «gestione del fondo sotto il profilo organizzativo, amministrativo, finanziario e contabile»<sup>57</sup>.

3. Il Responsabile del fondo viene eletto dal Consiglio di amministrazione e ne è direttamente dipendente. Questa figura ha lo scopo di verificare che la gestione venga attuata nel rispetto degli interessi degli iscritti e in conformità alla legge e allo Statuto. Il ruolo di rilievo che il Responsabile si trova a ricoprire gli impone un rapporto diretto con l'Autorità di controllo, con il conseguente obbligo di comunicazione di qualsiasi accadimento che vada ad incidere sul proseguo della vita del fondo<sup>58</sup>.

4. Il Collegio dei sindaci viene eletto su base paritetica dall'Assemblea dei delegati. L'attività di quest'organo si basa sulla vigilanza dell'osservanza delle norme di legge e dello Statuto e sulla valutazione dell'adeguatezza organizzativa, amministrativa e contabile del fondo rispetto a quanto gli aderenti prevedono. Il Collegio dei sindaci, a differenza del Responsabile del fondo, si occupa di attuare un'attività di controllo formale della quale deve rispondere direttamente all'Assemblea dei delegati.

Il fondo pensione chiuso non si occupa direttamente dell'investimento dei contributi sul mercato finanziario nella fase di accumulo e dell'erogazione delle prestazioni nella seconda fase del rapporto tra aderente e forma pensionistica complementare. Per queste mansioni il fondo si serve di soggetti esterni, il cui operato è posto sotto il controllo degli organi del fondo. L'attuazione della politica di investimento e l'erogazione delle rendite è perciò affidata a:

- gestori dei contributi;
- gestori delle rendite;
- banca depositaria.

---

<sup>57</sup>AA.VV., op. cit., pag. 337

<sup>58</sup> Con il recepimento della Direttiva IORP II (attraverso il decreto legislativo 147/2018, entrato in vigore il 1° febbraio 2019) è stato eliminato l'obbligo di dotarsi di un Responsabile del fondo per i fondi negoziali e preesistenti con soggettività giuridica. Viene prevista la nomina di un direttore generale che ha il compito di sovrintendere al funzionamento delle strutture, coordinandone l'attività e vigilando affinché sia svolta in conformità con gli indirizzi e le priorità stabilite dalla COVIP. Il direttore generale viene nominato direttamente dalla COVIP che lo sceglie tra le persone di elevata qualificazione e comprovata esperienza professionale.

I soggetti gestori vengono selezionati attraverso una sollecitazione pubblica di offerta, in cui il Consiglio di amministrazione indica quale è «l'orientamento strategico di fondo di ciascun comparto, coerentemente con le presumibili caratteristiche dei profili medi dei lavoratori aderenti»<sup>59</sup>. Alla gara partecipano imprese assicurative e società di gestione del risparmio, esibendo i risultati conseguiti durante la gestione dei grandi patrimoni per la fase di contribuzione e le basi demografiche e finanziarie usate per la gestione di gruppi di assicurati per la fase di erogazione.

La banca depositaria conserva il patrimonio del fondo eseguendo le direttive dei gestori qualora queste non siano incompatibili con quanto indicato dalla legge in materia di gestione delle forme previdenziali, dallo Statuto del fondo chiuso, dai mandati di gestione e da quanto stabilito, in merito alle modalità di investimento, dal Decreto del Ministro del Tesoro n. 703/1996.

I fondi pensione negoziali nascono perciò come organismi in cui i lavoratori, tramite i propri rappresentanti, vengono chiamati ad essere parte di decisioni e controlli in riferimento all'andamento del fondo medesimo. Al partecipante si applicano costi che sono sufficienti per il mantenimento delle spese di amministrazione del fondo.

Una combinazione di questo tipo, caratterizzata da una partecipazione e da bassi costi ha funzionato bene nei primi anni di vita del fondo negoziale, vista la «possibilità di accogliere il contributo del datore di lavoro che ha reso questa forma non in competizione con le alternative, che si sono indirizzate verso altre categorie di lavoratori»<sup>60</sup>. Con la nuova legge previdenziale però i fondi negoziali si trovano a competere con altri soggetti e risulta necessaria la nascita di forme di servizio individuale che vadano a competere sì sul costo, ma soprattutto sul valore del servizio che si offre.

Tra i fondi pensione negoziali vi è una particolare tipologia che è destinata ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni<sup>61</sup>, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001. Nella Tabella 2.1 è presentato il funzionamento della previdenza complementare per questa tipologia di fondo.

---

<sup>59</sup> AA. VV., op. cit., pag. 338.

<sup>60</sup> Liera M., op. cit., pag. 32

<sup>61</sup> Per Pubbliche Amministrazioni, di cui all'art.1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001, si considerano tutte le amministrazioni dello Stato, compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende e le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonome, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 300/1999, il Coni ([www.Covip.it](http://www.Covip.it), Area divulgativa, Per saperne di più, I fondi pensione nel pubblico impiego).

Tabella 2.1: Previdenza complementare per i pubblici dipendenti

<b>Tipologia dipendenti pubblici</b>	<b>Versamento</b>
<b>Tutti i dipendenti pubblici</b>	La quota a carico del lavoratore e quella a carico del datore di lavoro finiscono in un conto reale che viene rivalutato sulla base dei rendimenti netti conseguiti dal fondo.
<b>Dipendenti già in servizio al 31.12.2000</b>	Quota del TFR non superiore al 2% della retribuzione base di riferimento ed accantonamento pari all'1,5% della base contributiva di riferimento ai fini TFS <sup>62</sup> . Queste contribuzioni finiscono in un conto virtuale <sup>63</sup> .
<b>Dipendenti in servizio dal 1.1.2001</b>	L'intero TFR, pari al 6,91% della retribuzione base di riferimento, finisce in un conto virtuale.

Fonte: [www.Covip.it](http://www.Covip.it), Area divulgativa, Per saperne di più, I fondi pensione nel pubblico impiego

## ***2.4 I fondi pensione aperti***

Per fondi pensione aperti si intendono forme pensionistiche complementari alle quali possono aderire tutti coloro che vogliono contare su una pensione complementare che si aggiunga a quella proveniente dal sistema pubblico.

Il decreto legislativo n. 124/1993 aveva previsto che potessero aderire ai fondi pensione aperti i lavoratori subordinati, autonomi e i professionisti per i quali non fosse previsto un fondo di categoria, aziendale o territoriale. All'art. 12 del decreto legislativo n.252/2005 è previsto che è possibile l'iscrizione ai fondi aperti indipendentemente dall'esistenza di fondi pensione negoziali.

<sup>62</sup> I dipendenti del settore pubblico hanno accesso oltre che al TFR, anche al Trattamento di Fine Servizio (TFS). Nel TFS sono compresi tre diversi tipi di liquidazione: l'indennità di buonuscita (IBU), l'Indennità di Premio di Servizio (IPS), l'Indennità di Anzianità (IA).

<sup>63</sup> Nella prima fase di vita del fondo è rivalutato in base della media ponderata dei rendimenti conseguiti dai principali fondi negoziali individuati con il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2005. Nella fase successiva il fondo è rivalutato in base a quali sono i rendimenti netti raggiunti.

I fondi pensione aperti possono essere istituiti da banche, imprese di assicurazione, società di gestione del risparmio (SGR) e società di intermediazione mobiliare (SIM).

Il fondo aperto rappresenta un patrimonio separato e autonomo rispetto:

- al patrimonio del soggetto istitutore e del gestore, se questi è diverso dal primo;
- agli altri fondi e forme previdenziali gestiti eventualmente dal gestore;
- al patrimonio dei singoli iscritti.<sup>64</sup>

Il patrimonio viene pertanto destinato all'erogazione delle prestazioni pensionistiche agli iscritti e non può essere indirizzato al soddisfacimento dei diritti che i creditori della società vantano.

L'adesione a un fondo pensione aperto è volontaria e vi possono aderire anche coloro che non stanno svolgendo alcuna attività lavorativa. Le modalità di adesione sono due:

- su base individuale. In tal caso il lavoratore in fase di iscrizione decide quanto e quando (mensilmente, trimestralmente, semestralmente o annualmente) versare, e può decidere di versare anche solamente il TFR. Il lavoratore, trattandosi di una adesione individuale, non ha diritto al contributo del datore di lavoro;
- su base collettiva. I lavoratori che appartengono a una certa impresa possono aderire al fondo sulla base di quanto è stabilito dai contratti, accordi o regolamenti aziendali. Questi accordi indicano quali sono gli importi di contribuzione, ma è lasciata al lavoratore la facoltà di versare un contributo superiore. L'adesione su base collettiva può realizzarsi anche tacitamente, pertanto se entro sei mesi dall'assunzione il lavoratore non esprime alcuna preferenza riguardo la destinazione del TFR, viene iscritto al fondo pensione aperto che è individuato dall'accordo.

I lavoratori autonomi e i dipendenti pubblici possono aderire ai fondi solo su base individuale. È prevista inoltre la possibilità, se il Regolamento lo prevede, di iscrivere i familiari a carico, anche se non si è a propria volta iscritti<sup>65</sup>. I fondi aperti, oltre alla vigilanza della COVIP sono sottoposti anche a quella della Banca d'Italia e della CONSOB. Il Regolamento disciplina l'attività del fondo pensione. Tale documento viene redatto sulla base di uno schema adottato dalla COVIP e contiene:

- la denominazione;
- l'istituzione e lo scopo;
- le caratteristiche, come ad esempio le politiche d'investimento;

---

<sup>64</sup> AA. VV., op. cit., pag. 342.

<sup>65</sup> [www.Covip.it](http://www.Covip.it), Area divulgativa, Per saperne di più, I fondi pensione aperti.

- i profili organizzativi;
- i rapporti con gli aderenti.

A norma dell'articolo 4, co. 2, del d.lgs. n. 252/2005 i fondi pensione aperti possono essere costituiti esclusivamente nell'ambito della singola società o del singolo ente attraverso la formazione, con apposita deliberazione, di un patrimonio di destinazione separato ed autonomo nell'ambito della medesima società. L'atto istitutivo è unilaterale ed è proposto dal Consiglio di amministrazione della società promotrice e deliberato dall'assemblea. Tra gli scopi societari presenti nello Statuto della società istitutrice deve essere inserito quello di gestire forme pensionistiche complementari. Il legale rappresentante della società promotrice deve presentare istanza di autorizzazione alla COVIP con il Regolamento del fondo e la documentazione prescritta<sup>66</sup>. L'istanza deve contenere quanto previsto dall'articolo 12 della deliberazione del 25 luglio 2019<sup>67</sup>, in parziale correzione di quanto indicato dalla precedente deliberazione del 15 luglio 2010.

Il fondo pensione aperto è composto dai seguenti organi:

---

<sup>66</sup> I documenti sono enunciati dall'art. 12, comma 2, e si tratta di: a) copia del regolamento del fondo pensione aperto ed estratto del verbale dell'organo competente che lo ha approvato; b) attestazione del legale rappresentante che lo statuto del soggetto istante prevede la possibilità, in relazione alla normativa di settore, di costituire fondi pensione aperti ai sensi dell'art. 12, comma 1 del decreto n. 252 del 2005; c) estratto del verbale della riunione dell'organo di amministrazione nella quale sono state verificate, in capo al responsabile del fondo pensione, la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per l'assunzione dell'incarico. La data del verbale non deve essere anteriore di oltre 30 giorni rispetto all'istanza; d) relazione illustrativa del programma di attività del fondo contenente anche indicazione della struttura organizzativa a essa dedicata in coerenza con quanto previsto dalle istruzioni adottate dalla COVIP ai sensi dell'art. 5-*decies* del decreto n. 252 del 2005; e) copia della delibera dell'organo di amministrazione che istituisce il fondo e riconosce la contribuzione affluente al fondo pensione aperto.

<sup>67</sup> L'istanza deve contenere, a norma dell'art.12, comma 1: a) denominazione sociale e sede del soggetto istante; b) denominazione del fondo pensione aperto e sue caratteristiche generali; c) attestazione che il regolamento è conforme allo Schema predisposto dalla COVIP e rispondente alle istruzioni di vigilanza dalla stessa emanate. Nel caso in cui il regolamento si differenzi per qualche profilo rispetto allo Schema dovranno essere indicate le relative differenze e le ragioni delle stesse; d) protocollo di autonomia gestionale in cui il soggetto istante dichiara che si asterrà da qualsiasi comportamento che possa essere di ostacolo a una gestione indipendente, sana e prudente del fondo pensione o che possa indurre il fondo medesimo a una condotta non coerente con i principi di cui al decreto n. 252 del 2005; e) elenco nominativo, con l'indicazione delle generalità complete dei componenti l'organo di amministrazione e di controllo della società e dei soggetti 14 incaricati delle funzioni fondamentali di cui all'art. 5-*bis*, comma 1, del decreto n. 252 del 2005; f) indicazione delle Autorità di vigilanza alle quali sono inviate le copie dell'istanza; g) elenco dei documenti allegati; h) generalità del legale rappresentante che sottoscrive l'istanza. Una volta sentite le rispettive autorità di vigilanza, la COVIP si esprime entro 90 giorni. Tale termine può avere una sospensione di 90 giorni se la COVIP ha necessità di acquisire il parere dell'Autorità di vigilanza del soggetto istante. Se, entro 30 giorni dal ricevimento, l'istanza o i documenti risultano incompleti, la commissione può richiedere le integrazioni. Chi propone l'istanza deve far pervenire quanto richiesto entro 60 giorni, in caso contrario l'istanza è da considerarsi revocata. Così come per i fondi negoziali, se la commissione non accoglie l'istanza, dà comunicazione delle motivazioni al soggetto che l'ha presentata, il quale a sua volta può presentare le proprie. La commissione di vigilanza trasmette poi al Ministro dell'economia e delle finanze e a quello del lavoro e delle politiche sociali il risultato del procedimento per l'autorizzazione alla costituzione e all'esercizio. Ottenuta l'autorizzazione vi è l'iscrizione del fondo all'Albo dei fondi pensione aperti tenuto dalla COVIP. Se l'attività non comincia entro 12 mesi viene prevista la decadenza (artt. 13 e 14 deliberazione Covip 15 luglio 2010, non modificati dall'ultimo intervento normativo).

1. il Responsabile del fondo;
2. la banca depositaria;
3. l'Organismo di sorveglianza.

Nel fondo aperto l'attività di erogazione delle prestazioni è affidata ai gestori delle rendite o al suo gestore nel caso in cui esso sia una compagnia di assicurazioni<sup>68</sup>.

1. Il Responsabile del fondo viene eletto dal Consiglio di amministrazione del gestore, ma mantiene autonomia e indipendenza nello svolgimento della sua attività che viene condotta nell'esclusivo interesse degli aderenti. Il soggetto deve possedere i requisiti di onorabilità e di professionalità e la sua carica può essere revocata solo per giusta causa, una volta sentito il parere dell'organo di controllo del soggetto istitutore. Il Responsabile si occupa:

- del controllo sulla gestione finanziaria del fondo, che consiste nella valutazione delle politiche di investimento e dei rischi sottostanti connessi, nell'analisi del rispetto delle convenzioni di assicurazione e nella vigilanza sulle condizioni per l'erogazione delle rendite;
- della gestione amministrativa, quindi deve vigilare sulla separatezza tra le operazioni poste in essere dal gestore in favore del fondo e le operazioni svolte nel suo interesse personale;
- della gestione dei rapporti con gli aderenti, quindi la verifica dell'adeguatezza della struttura organizzativa del soggetto gestore e la sua capacità di soddisfare i bisogni degli iscritti sia in fase di adesione che nei successivi momenti, come in occasione di esposti degli aderenti, o in casi di comunicazioni periodiche o ad hoc. Il Responsabile deve inoltre informare il Consiglio di amministrazione del gestore se constatata che vi sono anomalie o irregolarità durante lo svolgimento della sua attività e tenere altresì informata costantemente l'Autorità di vigilanza.

2. La banca depositaria svolge la funzione di custodia del patrimonio.

3. L'Organismo di vigilanza viene nominato dal Consiglio di amministrazione del gestore, ed è composto da due membri, ai quali si va ad aggiungere un membro supplente. Nel caso di adesioni di tipo collettivo, l'Organismo subisce delle modifiche nella struttura e nelle responsabilità di controllo. Infatti nell'ipotesi di adesioni di almeno 500 lavoratori, serve che sia nominato un rappresentante dei lavoratori ed uno del datore di lavoro. Chi compone tale organo deve possedere gli stessi requisiti di onorabilità e professionalità che sono previsti per

---

<sup>68</sup>AA.VV., op. cit., pag.342.

gli amministratori dei fondi pensione negoziali. Quest'organismo ha la finalità di supervisionare l'operato dell'organo esecutivo e deve inoltre accertare che la gestione e amministrazione del fondo sia posta nell'interesse esclusivo degli aderenti<sup>69</sup>.

## ***2.5 I fondi pensione preesistenti***

I fondi pensione preesistenti sono forme pensionistiche complementari che erano già esistenti alla data del 15 novembre 1992, quindi prima che il sistema della previdenza complementare fosse disciplinato dal decreto legislativo 124/1993. In quest'occasione il legislatore ha permesso a questa categoria di fondi pensione di continuare ad operare in regime di deroga rispetto alla disciplina generale<sup>70</sup>. I fondi pensione preesistenti (f.p.p) sono assimilabili ai fondi pensione chiusi per quanto riguarda il fatto che si rivolgono ad una platea di soggetti delimitata. I f.p.p. sono iscritti all'Albo dei fondi tenuto dalla COVIP e sono vigilati da quest'ultima, inoltre dopo l'entrata in vigore del decreto n.252/2005 anche la vigilanza sui fondi interni bancari e assicurativi è passata dall'IVASS<sup>71</sup> e Banca d'Italia alla COVIP. Tali fondi rappresentano un insieme eterogeneo di forme previdenziali complementari, e si suddividono in:

- fondi pensione preesistenti autonomi, in cui il fondo nasce dalla creazione di un nuovo soggetto giuridico erogante, dotato di soggettività autonoma e talvolta con personalità giuridica. Ne fanno parte associazioni riconosciute, associazioni non riconosciute e fondazioni;
- fondi pensione preesistenti interni, che non hanno personalità giuridica, sono costituiti all'interno di società, come banche e imprese di assicurazione, come patrimonio separato<sup>72</sup> e sono gestiti direttamente dal datore di lavoro.

L'adesione ai f.p.p. è volontaria e avviene in maniera collettiva. Ogni fondo è rivolto a determinate categorie di lavoratori, a coloro che ad esempio appartengono a una certa impresa o a un gruppo di imprese, oppure a date categorie professionali. L'adesione è concessa anche ai lavoratori che vengono assunti in prova e a tempo determinato, ovvero assunti sulla base delle

---

<sup>69</sup> Con la direttiva IORP II l'Organismo di sorveglianza è stato sostituito, per i soli fondi pensione aperti ad adesione collettiva, da un Organismo di rappresentanza degli iscritti su base collettiva, di un gruppo o di una singola impresa, che siano pari almeno a 500 unità. L'organismo di compone dei rappresentanti delle aziende e collettività dei lavoratori ed ha funzioni di rappresentanza delle istanze degli stessi ma non più di controllo sul funzionamento del fondo.

<sup>70</sup> [www.Covip.it](http://www.Covip.it), Area divulgativa, Per saperne di più, I fondi pensione preesistenti.

<sup>71</sup> Autorità di vigilanza per le imprese di assicurazione.

<sup>72</sup> Ai sensi dell'art 2117 del Codice Civile.



nuove modalità contrattuali, se l'accordo istitutivo stipulato dalle parti, quindi rappresentanti dei lavoratori e datori di lavoro, e lo Statuto lo prevedono.

La contribuzione viene stabilita al momento della contrattazione. Il datore di lavoro versa nella posizione individuale dell'iscritto: le quote del TFR maturando, la quota aziendale e l'importo a carico del lavoratore.

È possibile versare solo il TFR e questo implica che il datore di lavoro non ha l'obbligo di contribuire con la propria quota. Nel caso in cui l'adesione avvenga con meccanismo del conferimento del TFR in modo tacito, l'iscritto lavoratore ha la possibilità di integrare le somme versate con il proprio contributo, e di conseguenza verte sul datore di lavoro l'obbligo di versare la propria quota.

Gli investimenti sono gestiti in forma diretta o mediante convenzioni. Nel primo caso la commissione di vigilanza può limitare le categorie di attività ove il fondo può investire. Nell'ipotesi di investimenti mediante convenzioni il fondo non gestisce direttamente le risorse ma le affida a operatori esterni specializzati, come banche, assicurazioni, società di investimento. La gestione degli investimenti può avvenire anche mediante la stipula di contratti assicurativi del ramo vita I, III e ramo V<sup>73</sup>.

Le prestazioni possono avvenire:

- a contribuzione definita, dove la rendita pensionistica è formata dal capitale versato e dai rendimenti, come accade per i fondi pensione di nuova istituzione. I fondi a regime di contribuzione definita possono raccogliere nuovi aderenti nella platea dei destinatari di riferimento ma non hanno la possibilità di ampliarla a settori differenti;
- a prestazione definita, in cui la rendita pensionistica è prefissata. Il 28 aprile 1993 è stata chiusa la possibilità di iscrizione a tale regime di prestazione, pertanto si tratta di fondi pensione ad esaurimento;
- secondo forme miste, quando all'interno del fondo esistono entrambi i regimi appena enunciati.

Tale categoria di fondi può continuare ad essere gestita con il metodo della ripartizione, tuttavia il metodo non dà garanzie nella realizzazione dei diritti dei pensionati e nelle aspettative dei lavoratori<sup>74</sup>. Per le ragioni appena esposte il d.lgs. del 2005 all'art. 20, comma 6, ha stabilito

---

<sup>73</sup> Il codice delle assicurazioni private, all'art 2 comma 1 adotta una classificazione per ramo dei rischi che riguardano il settore vita. Le polizze di ramo V riguardano operazioni di capitalizzazione. Per le polizze di ramo I e III si veda il paragrafo 2.6.

<sup>74</sup> Persiani M., D'Onghia M., *Fondamenti di diritto della previdenza sociale*, Giapichelli editore, 2016, pag.384.

che quando si tratta di regimi preesistenti gestiti a ripartizione il diritto alle prestazioni matura quando sorge quello alla pensione nel regime pubblico<sup>75</sup>.

In merito alla governance, i fondi pensione preesistenti presentano un'organizzazione che si articola in: Assemblea, Consiglio di amministrazione, Collegio dei sindaci e Responsabile del fondo.

Il d.lgs n. 124/1993 all'art. 18 e il decreto del Ministro del lavoro n. 211 del 14 gennaio 1997<sup>76</sup> hanno previsto un regime transitorio che consentiva ai fondi pensione preesistenti di adeguarsi alle norme previste dal decreto del 1993, secondo uno schema temporale. Con il decreto n. 62/2007 del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la COVIP, è stata data attuazione al decreto del 2005. In linea generale, tutti i f.p.p. hanno dovuto adeguarsi a quanto stabilito dal decreto n. 252/2005 in merito all'assetto organizzativo, al finanziamento, alle prestazioni, ai riscatti e ai trasferimenti.

I f.p.p. hanno dovuto dotarsi, ove non già prevista, di una sezione a contribuzione definita o per i fondi interni di un patrimonio separato, per poter accogliere il TFR. Entro maggio 2009 ai f.p.p. è stato imposto di acquisire personalità giuridica, ad esclusione dei fondi aziendali e di gruppo, mentre entro maggio 2010 ai f.p.p. è stato imposto l'adeguamento ai criteri e limiti di investimento operanti per i fondi di nuova istituzione.

Entro cinque anni dall'entrata in vigore del decreto del 2007 tali fondi dovevano adeguarsi a quanto stabilito dal decreto del 2005 in riferimento a:

- il regime delle prestazioni;
- i modelli gestionali;
- la banca depositaria.

Sempre entro tale termine, dovevano contenere gli investimenti diretti in immobili entro il limite del 20% del patrimonio del fondo pensione<sup>77</sup>. Problematica è la questione che riguarda i contributi versati dal datore di lavoro prima della riforma del 1993, in quanto si è discusso se questi avessero natura previdenziale o retributiva. L'ultima, di numerose sentenze che hanno visto opinioni contrapposte, ha stabilito che hanno natura previdenziale; ciò significa che sono

---

<sup>75</sup> Nel 1997, con legge n. 449, è stato sancito quanto esposto e l'anno seguente è stata sollevata una questione di legittimità costituzionale nei confronti dell'articolo 59 di tale legge. La Corte Costituzionale con sentenza n. 393/2000 ha considerato non fondati i dubbi di legittimità costituzionale non accettando la lesione dell'autonomia collettiva, sostenendo al contrario fosse legittima la compressione di questa autonomia in ragione della tutela di interessi generali.

<sup>76</sup> Tale decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale l'11 luglio 1997: "Regolamento recante norme sui requisiti formali costitutivi, sugli elementi essenziali statutari, sui requisiti di onorabilità e professionalità dei componenti degli organi e della procedura per l'autorizzazione all'esercizio dei fondi pensione gestori di norme di previdenza complementare".

<sup>77</sup> [www.Covip.it](http://www.Covip.it), Area divulgativa, Per saperne di più, I fondi pensione preesistenti.

tenuti fuori dalla base del calcolo delle indennità collegate alla cessazione del rapporto di lavoro<sup>78</sup>.

Il contributo proveniente dal datore di lavoro è stato al centro di numerose controversie davanti alla Corte di Cassazione, anche nel caso di trasferimento della posizione pensionistica<sup>79</sup>.

## ***2.6 I piani individuali pensionistici***

Le forme pensionistiche complementari possono realizzarsi anche mediante specifici contratti di assicurazione sulla vita. È questo il caso dei piani individuali pensionistici, che sono forme pensionistiche complementari, introdotte in Italia con il d.lgs 47/2000, istituite da imprese di assicurazione a cui è possibile dare adesione solo su base individuale, indipendentemente dalla situazione lavorativa.

Le risorse finanziarie che vengono accumulate attraverso questa tipologia di previdenza complementare costituiscono un patrimonio separato rispetto a quello della compagnia che li istituisce, dato che è destinato esclusivamente all'erogazione delle prestazioni a favore degli iscritti.

Il lavoratore decide con che periodicità contribuire e con che importo, avendo anche la possibilità di optare per il solo TFR. Visto che si tratta di adesioni di tipo individuale, all'aderente non spetta il diritto di ricevere il contributo del datore di lavoro, il quale può comunque decidere di contribuire al PIP cui il proprio dipendente è iscritto.

Quando si parla dei PIP, occorre effettuare una distinzione tra:

- i vecchi PIP, cioè quelle forme pensionistiche individuali generate entro il 31 Dicembre 2006, quindi prima dell'entrata in vigore del d.lgs 252/2005, che non possono raccogliere nuove adesioni. Non sono iscritti all'Albo dei fondi pensione e sono vigilati dall'IVASS;

---

<sup>78</sup> Con sentenza n. 22128 del Novembre 2016 la Cassazione ha affermato il principio secondo il quale i versamenti erogati dal datore di lavoro ai fondi di previdenza complementare, prima della riforma del 1993, hanno natura previdenziale e non vi sono quindi i presupposti per inserirli nella base di calcolo delle indennità collegate alla cessazione del rapporto di lavoro.

<sup>79</sup> La Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 5094/2008 aveva stabilito che il trasferimento della posizione individuale dell'iscritto che avesse cessato il rapporto al raggiungimento del diritto al trattamento pensionistico non è disciplinato dal decreto legislativo n. 252/2005 bensì dalle norme fissate dalle parti costituenti. Una sentenza più recente, la n. 477/2015 è intervenuta stabilendo l'applicabilità dell'art. 14, co. 6, del d.lgs. n. 252, visto che i fondi preesistenti non sono esclusi letteralmente dal dettato del decreto per quanto riguarda il riscatto e la portabilità. Tale caso in esame riguardava la vicenda di un lavoratore che aveva richiesto il trasferimento della sua posizione individuale ad un altro fondo, ma il trasferimento avvenne solo per i contributi versati dal lavoratore e non anche per quelli del datore. È stato così dalla Cassazione stabilito che il diritto alla portabilità dell'intera posizione contributiva individuale doveva essere garantito da tutte le forme di previdenza complementare.

- i nuovi PIP, ossia quelle forme pensionistiche individuali coerenti con i principi dettati dal d.lgs 252/2005. Sono iscritti all'Albo dei fondi pensione e sono vigilati dalla COVIP. Rimangono tuttavia ferme le competenze dell'IVASS per i profili relativi alla stabilità delle imprese di assicurazione.

L'attività svolta dai piani individuali pensionistici è disciplinata dal Regolamento redatto dalla COVIP e dalle Condizioni generali di contratto. Quest'ultimo documento è previsto dalla normativa che disciplina i contratti assicurativi e contiene l'insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione tramite il quale il PIP si realizza<sup>80</sup>.

Gli iscritti ai PIP sottoscrivono polizze di assicurazione sulla vita di ramo I e III con imprese di assicurazione autorizzate dall'IVASS.

I contratti di assicurazione di ramo I riguardano assicurazioni sulla durata della vita umana, in cui la posizione individuale viene investita in una o più gestioni interne separate. Tale gestione separata si caratterizza per una composizione degli investimenti di tipo prudentiale, in quanto viene prevista una garanzia di rendimento minimo o di restituzione di capitale.

Nei contratti assicurativi di ramo III la rivalutazione della posizione individuale viene collegata al valore di quote di OICR, cioè organismi di investimento collettivo del risparmio, controllati da soggetti terzi, alle quote di uno o più fondi interni gestiti dalla stessa impresa di assicurazione (unit-linked), oppure le prestazioni possono essere collegate a indici o valori di riferimento (index-linked). Le unit e index-linked sono prodotti di tipo finanziario emessi dalle imprese di assicurazione.

COVIP e IVASS hanno deciso che i piani individuali pensionistici possono essere messi in pratica solo attraverso polizze unit-linked poiché meno rischiose.

Il modello di governance su cui contano i PIP è simile a quanto visto in precedenza per i fondi pensione aperti<sup>81</sup>.

Svolge un importante ruolo il Responsabile del piano individuale che viene nominato dall'impresa di assicurazione e deve contare su requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa. Il Responsabile attua la sua attività in maniera autonoma e indipendente, andando a riferire direttamente all'organo amministrativo dell'impresa di assicurazione riguardo ai risultati dell'attività compiuta. Provvede inoltre ad inviare all'Autorità di vigilanza tutti i dati e le notizie in merito all'attività del PIP. L'attività del Responsabile del piano individuale presuppone altresì che vigili sulla gestione finanziaria delle risorse, la gestione

---

<sup>80</sup> [www.Covip.it](http://www.Covip.it), Area divulgativa, Per saperne di più, I piani individuali pensionistici di tipo assicurativo (PIP).

<sup>81</sup> AA.VV., op. cit., pag.346.

amministrativa, la gestione dei rapporti con gli aderenti e sulle misure di trasparenza adottate nei loro confronti<sup>82</sup>.

## ***2.7 La vigilanza sulle forme pensionistiche complementari***

La vigilanza sulle forme pensionistiche complementari è esercitata dalla COVIP, cioè la commissione di vigilanza sulle forme previdenziali. Le finalità principali, cui la COVIP orienta il suo operato, ai sensi dell'art 18 del d.lgs. 252/2005, sono la trasparenza e correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari.

Tale Autorità è stata istituita presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali come stabilito dal d.lgs n. 124/1993 agli artt. 16 e 17, e i suoi poteri sono stati ampliati nel corso degli anni. Nel 2015 il legislatore ha aumentato i poteri di vigilanza e controllo della COVIP ampliandoli a tutte le forme di previdenza complementare. Alla COVIP spetta in particolare lo svolgimento dei compiti di:

- cura della tenuta dell'Albo delle forme pensionistiche complementari;
- fissazione dei requisiti per l'esercizio dell'attività;
- determinazione dei requisiti formali di costituzione dei fondi;
- definizione delle condizioni che le forme pensionistiche complementari devono seguire per garantire i principi di trasparenza e portabilità;
- definizione dei criteri per «la determinazione del valore del patrimonio, della redditività, delle posizioni individuali, dei tempi della valorizzazione dei contributi, nonché del contenuto del prospetto di composizione del patrimonio (stato patrimoniale) e del rendiconto annuale (conto economico)»<sup>83</sup>;
- definizione dei criteri di redazione delle convenzioni per la gestione delle risorse per la fase di accumulo e di erogazione<sup>84</sup>.

La COVIP è stata istituita come autorità di vigilanza per la tutela degli iscritti e beneficiari della previdenza complementare e per assicurare il suo funzionamento. Le aree fondamentali in questo campo su cui l'Autorità concentra i suoi sforzi sono:

- la vigilanza documentale, tramite la quale sono sottoposti a controllo i profili funzionali, strutturali, organizzativi della situazione patrimoniale, economico-finanziaria;

---

<sup>82</sup> [www.Covip.it](http://www.Covip.it), Area divulgativa, Per saperne di più, I piani individuali pensionistici di tipo assicurativo (PIP).

<sup>83</sup> AA.VV., op. cit., pag. 331.

<sup>84</sup> Cazzola G., op. cit., pag. 86.

- segnalazioni di vigilanza e statistiche, al fine di disporre degli elementi per la conoscenza dell'andamento della previdenza complementare. Acquisisce inoltre in via informatica con cadenza mensile, trimestrale e annuale dati e informazioni;
- accertamenti ispettivi, per verificare situazioni che non sono possibili da controllare a distanza. Nel corso dell'attività ispettiva viene richiesta «l'esibizione di documenti e atti ritenuti necessari al controllo sulla gestione tecnica, finanziaria, contabile delle forme di previdenza complementare»<sup>85</sup>.

Tale Autorità può altresì proporre la liquidazione coatta amministrativa e l'amministrazione straordinaria al Ministro del lavoro. Grazie ad un accordo può collaborare con la Guardia di Finanza nell'espletamento dei poteri di vigilanza informativa. Al termine dell'attività ispettiva la COVIP può proporre sanzioni amministrative e pecuniarie nei confronti dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei liquidatori e commissari. Per il pagamento della sanzione gli enti sono responsabili in solido con i soggetti che hanno commesso la violazione. Gli enti possono poi attuare un'azione di rivalsa nei confronti di chi ha compiuto la violazione<sup>86</sup>. Lo svolgimento di tutte queste funzioni avviene grazie all'operato di un Presidente e di quattro membri che costituiscono la commissione stessa, di un direttore generale e di un congruo numero di addetti<sup>87</sup>.

---

<sup>85</sup> [www.Covip.it](http://www.Covip.it), Area divulgativa, Guida tematica – L'attività ispettiva della COVIP.

<sup>86</sup> [www.Covip.it](http://www.Covip.it), Area divulgativa, Guida tematica – Le sanzioni nella Previdenza Complementare.

<sup>87</sup> AA.VV., op.cit. pag.331.

## **CAPITOLO III IL MERCATO DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE**

Sommario: 3.1 I soggetti della previdenza complementare- 3.1.1 Iscritti e posizioni in essere- 3.2 Le caratteristiche degli aderenti -3.3 I contributi versati – 3.4 Le risorse accumulate – 3.5 I comparti di investimento – 3.6 I costi – 3.7 Le performance – 3.8 Situazione internazionale

### ***3.1 I soggetti della previdenza complementare***

La previdenza complementare, in base ai dati del 2018<sup>88</sup>, può contare su 398 forme pensionistiche (Figura 3.1) per un totale di 7,953 milioni di iscritti che rappresenta un incremento del 4,9% rispetto all'anno 2017.

Le 398 forme pensionistiche complementari si dividono in:

- 33 fondi pensione negoziali<sup>89</sup>;
- 43 fondi pensione aperti;
- 70 piani individuali pensionistici di tipo assicurativo (PIP), cosiddetti nuovi;
- 251 fondi pensione preesistenti, a loro volta suddivisi in 170 fondi autonomi e 81 fondi interni<sup>90</sup>.

Va considerato in questa classificazione anche Fondinps, una forma residuale istituita presso l'Inps che raccoglie i flussi di TFR per i lavoratori che non esprimono posizione entro i termini stabiliti e per i quali gli accordi collettivi non hanno trovato un fondo di riferimento<sup>91</sup>.

Rispetto all'anno 2017 il numero delle forme previdenziali si è ridotto di 17 unità, in particolare vi sono 8 fondi preesistenti, 7 PIP e 2 fondi negoziali in meno nel 2018.

Un dato che va sottolineato è la netta riduzione di forme previdenziali complementari rispetto all'anno 2000 in cui sul mercato erano presenti ben 719 forme, quindi 321 in più rispetto al 2018. Nel dettaglio non si trovano più 9 fondi negoziali, 56 fondi aperti e 327 i fondi preesistenti; i nuovi PIP sono invece entrati nel mercato con l'inizio del 2007.

---


<sup>88</sup> I dati più recenti cui riferirsi appartengono all'anno 2018.

<sup>89</sup> Rispetto all'anno 2017 vi è stata una riduzione di due fondi a causa dell'operazione di fusione che ha coinvolto il settore della cooperazione e ha raggruppato nel nuovo fondo "Previdenza Cooperativa" gli iscritti alle tre forme coinvolte nel procedimento, quindi "Cooperlavoro", "Previcoper" e "Filcoop".

<sup>90</sup> [www.Covip.it](http://www.Covip.it), Relazione annuale per l'anno 2018, pag.19.

<sup>91</sup> [www.fondinps.it](http://www.fondinps.it).

Figura 3.1: Numero forme pensionistiche sul mercato



Fonte: [www.Covip.it](http://www.Covip.it), Relazione annuale, pag.21

Questo andamento si spiega considerando il fatto che, nei fondi negoziali, ormai operanti in vasti settori dell'attività economica, inclusa una parte consistente della Pubblica Amministrazione, la scelta è stata quella di sommare «esperienze caratterizzate da bacini contigui di potenziali aderenti, realizzando sinergie e aumentando la scala operativa»<sup>92</sup>.

I fondi preesistenti sono stati interessati da una razionalizzazione dell'offerta. Negli ultimi anni infatti, in diversi grandi gruppi bancari e assicurativi tale procedimento è stato compiuto, andando a concentrare il lavoro, che prima era in mano a molteplici fondi del gruppo, solamente a uno o due fondi, differenziati esclusivamente in relazione al regime di contribuzione<sup>93</sup>.

Anche considerando i PIP e i fondi pensione aperti, dei quali si servono i principali gruppi bancari e assicurativi italiani, oltre ad alcuni provenienti dall'estero, si è avuta una razionalizzazione dell'offerta commerciale. Nei fondi pensione aperti operano 34 società, divise in 25 imprese di assicurazione, 8 società di gestione del risparmio e una banca. Per i PIP invece

<sup>92</sup> [www.Covip.it](http://www.Covip.it), Relazione annuale per l'anno 2018, pag. 20.

<sup>93</sup> La maggior parte dei fondi che sono stati accorpati fa riferimento ai due principali gruppi bancari del Paese. Il Gruppo Intesa San Paolo destina i vari fondi presenti nel gruppo presso due distinte forme pensionistiche, delle quali l'una opera in regime di contribuzione definita e l'altra in regime di prestazione definita. Il gruppo Unicredit ha optato per far confluire i vari fondi del gruppo all'interno di un unico fondo, operante secondo regime misto. I gruppi hanno terminato la razionalizzazione dei regimi a contribuzione definita, non ancora invece per quelli a prestazione definita ([www.Covip.it](http://www.Covip.it), Relazione annuale per l'anno 2018, pag.191).



le imprese di assicurazione operanti sul mercato, col finire del 2018, sono 33, di cui 21 impegnate anche nella gestione di fondi pensione aperti.

Al termine del 2018 45 forme pensionistiche detengono più di un miliardo delle risorse accumulate. Di queste 45 forme fanno parte 18 fondi negoziali, 6 fondi aperti, 7 PIP e 14 fondi preesistenti, che nell'insieme generano un patrimonio di 118 miliardi di euro.

### ***3.1.1 Iscritti e posizioni in essere***

Dal 2015 sono stati introdotti nuovi schemi di segnalazione che permettono di inserire nel conteggio, oltre alle posizioni individuali, anche il numero dei soggetti che aderiscono a livello di singola forma pensionistica complementare e di sistema nel suo complesso.

Le segnalazioni sono in grado di individuare i casi in cui i singoli lavoratori siano iscritti nello stesso tempo a più di una forma pensionistica.

Con il 2016 sono stati operati opportuni aggiustamenti sul piano definitorio per garantire un'interpretazione dei dati consona al nuovo patrimonio informativo di cui si dispone. Da ciò deriva la separazione tra:

- iscritti, cioè i soggetti che, a una determinata data, aderiscono ad una o più forme pensionistiche complementari;
- posizioni in essere, quindi i rapporti di partecipazione accessi dai singoli individui, ad una specifica data, presso una o più forme di previdenza complementare. «La somma delle posizioni in essere equivale al numero di iscritti considerati al lordo delle adesioni multiple».<sup>94</sup>;
- nuove adesioni, cioè l'insieme di nuovi rapporti di partecipazione aperti dai singoli iscritti in una o più forme pensionistiche durante un certo arco temporale.

---

<sup>94</sup> [www.Covip.it](http://www.Covip.it), Relazione della Covip per l'anno 2018, pag. 23

Tabella 3.1: Posizioni in essere e iscritti<sup>95</sup>

	Posizioni in essere			Iscritti		
	2017	2018	Var.% 2017/2018	2017	2018	Var.% 2017/2018
<b>Fondi negoziali</b>	2.804.633	3.002.321	7,0	2.7611.623	2.948.740	6,8
<b>Fondi aperti</b>	1.374.238	1.462.072	6,4	1.343.192	1.428.866	6,4
<b>PIP nuovi</b>	3.104.436	3.275.536	5,5	2.969.365	3.130.147	5,4
<b>F.P.P.</b>	643.947	650.309	1,0	611.316	613.146	0,3
<b>Totale</b>	<b>7.962.695</b>	<b>8.418.145</b>	<b>5,7</b>	<b>7.247.457</b>	<b>7.631.281</b>	<b>5,3</b>
<b>PIP vecchi</b>	390.311	370.337		390.311	370.337	
<b>Totale generale</b>	<b>8.299.835</b>	<b>8.740.239</b>	<b>5,3</b>	<b>7.584.597</b>	<b>7.953.375</b>	<b>4,9</b>

Fonte: elaborazione su dati Covip ([www.Covip.it](http://www.Covip.it), Relazione per l'anno 2018, pag. 24)

Il numero di iscritti ai fondi pensione negoziali è pari a 2,948 milioni di individui, con un incremento del 6,8% dal 2017. Un aumento di iscritti tale è da riferire alle modalità di adesione, secondo le quali, sulla forma che viene individuata dalla contrattazione collettiva va a confluire il contributo contrattuale proveniente dal datore di lavoro a favore di tutti i lavoratori interessati dal relativo contratto di riferimento. Il versamento pertanto ha l'effetto di far risultare il lavoratore iscritto al fondo automaticamente.

Sono 1,429 milioni invece gli iscritti ai fondi pensione aperti, con un aumento del 6,4% nei confronti del 2017. Gli iscritti ai nuovi PIP sono 3,130, quindi un 5,4% superiore all'anno precedente.

Considerando anche i 370.000 iscritti dei vecchi PIP, senza tuttavia includere le iscrizioni doppie tra PIP nuovi e vecchi, la forma previdenziale dei piani individuali pensionistici di tipo assicurativo può contare su circa 3,4 milioni di aderenti, che costituiscono il 43% dell'intero sistema della previdenza complementare<sup>96</sup>. Il quadro viene chiuso da 613.000 iscritti ai fondi preesistenti e i 27.900 a FONDINPS.

<sup>95</sup> Gli iscritti fanno riferimento alla platea di soggetti che contano una o più posizioni aperte presso forme pensionistiche complementari, al netto delle duplicazioni per tipo di forma, eccetto i PIP vecchi, dato che non è disponibile la distinzione tra posizioni e iscritti. Non sono ricompresi tra gli iscritti i pensionati.

<sup>96</sup> [www.Covip.it](http://www.Covip.it), Relazione per l'anno 2018, pag. 24.

La previdenza complementare nel 2018 si riferisce ad una platea di 25,971 milioni di persone<sup>97</sup>, numero che rappresenta una crescita di circa 41.000 unità dal 2017, caratterizzato da un tasso di partecipazione del 30,2%, che tuttavia scende al 22,7 % riferendosi a quanti iscritti hanno versato contributi.

Nel 2018 la previdenza complementare ha fatto registrare 656.000 nuove adesioni così suddivise:

- 298.000 per i fondi chiusi, di cui 171 provenienti da adesioni contrattuali;
- 129.000 nei fondi aperti;
- 239.000 nei nuovi PIP;
- 31.000 nei fondi preesistenti.

I fondi chiusi sono stati gli unici ad incrementare il numero di adesioni rispetto all'anno precedente, a differenza dei fondi pensione aperti e dei PIP, scesi di 12.000 unità i primi, e di 36.000 i secondi.

Le nuove adesioni da parte dei lavoratori dipendenti mediante conferimento tacito del TFR si attestano a 17.900, quasi tutte destinate a fondi pensione negoziali. Dal 2007, anno in cui ha avuto inizio il decorrere degli effetti del decreto legislativo n.252/2005, si contano 290.000 adesioni tramite conferimento tacito di TFR.

Nel 2018 sono state riscattate 91.000 posizioni, la metà riguardante aderenti nei fondi pensione negoziali. Le prestazioni pensionistiche sono riferite a 98.000 posizioni nel complesso. La parte più consistente, 94.000 posizioni, è costituita da erogazioni in capitale, mentre sono residuali quelle che sono state trasformate in rendita, si tratta infatti di circa 4.000<sup>98</sup>.

La gestione previdenziale ha erogato 8,6 miliardi di euro nell'anno di indagine, voce in aumento di 1 miliardo rispetto al 2017:

- 3,4 miliardi di euro sono stati erogati sotto forma di capitale;
- le prestazioni sotto forma di rendita raggiungono i 712 milioni di euro;
- per le anticipazioni e i riscatti i valori si sono attestati entrambi, come per l'anno 2017, sulla soglia dei 2,2 miliardi di euro. Le anticipazioni sono state richieste maggiormente per motivazioni non rientranti tra quelle previste dal Decreto legislativo 252/2005<sup>99</sup>;

---

<sup>97</sup> Si considerano forze lavoro con almeno 15 anni che abbracciano non solo gli occupati ma anche persone alla ricerca di occupazione.

<sup>98</sup> Valore che rimane stabile rispetto al 2017.

<sup>99</sup> Si tratta di spese sanitarie e acquisto della prima casa di cui si parla nel capitolo II.

- il 2018 è l'anno in cui ha preso il via l'erogazione delle prime rendite integrative temporanee anticipate<sup>100</sup>, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 11, comma 4 e seguenti, del Decreto lgs. 252/2005. Considerando ciascuna delle varie forme pensionistiche complementari, la RITA è stata erogata su un numero di posizioni pari a:
  - 2.000 per i fondi pensione preesistenti,
  - 300 per i fondi negoziali,
  - 130 per i fondi aperti;
  - 20 per i PIP;

Il valore di suddette operazioni ha toccato gli 81 milioni di euro, di cui 70 riguardanti una rendita totale.

In merito alle posizioni che non vengono alimentate, perlopiù presenti nelle forme complementari ad adesione individuale, 1.083.000 unità si trovano nei nuovi PIP<sup>101</sup> e 562.000 nei fondi pensione aperti.

Il fenomeno della mancata alimentazione contributiva ha interessato anche i fondi negoziali con dati in crescita: dal 2016 al 2018 si è passati dal 13% al 19% delle posizioni totali, per un numero di unità pari a 563.000<sup>102</sup>.

Nei fondi pensione preesistenti 108.000 posizioni non presentano versamenti nel 2018, un incremento di 3.000 unità nei confronti del 2017, ed un rapporto sul totale delle posizioni del 16,7%.

Un così alto numero di posizioni a cui gli aderenti non contribuiscono va collegato al fenomeno delle posizioni multiple su più forme previdenziali che si riferiscono allo stesso soggetto. Andando ad escludere i PIP vecchi, il numero di iscritti avente una sola posizione in essere alla fine del 2018 è di 6,903 milioni, così suddivisi tra le varie forme complementari:

- 2,551 milioni nei fondi negoziali;
- 1,186 milioni nei fondi aperti;
- 2,630 milioni nei nuovi PIP;
- 515.000 nei fondi preesistenti.

Risultano circa 728.000 gli iscritti con posizioni multiple, la maggior parte dei quali, circa 630.000, ha versato i propri contributi almeno in una posizione tra quelle che possiede.

---

<sup>100</sup> Si veda il capitolo II.

<sup>101</sup> Il 33% delle posizioni totali.

<sup>102</sup> Di queste circa 295.000 sono legate a posizioni aperte in relazione ad adesioni contrattuali, delle quali il 34% si riferisce al fondo di riferimento per il settore edile caratterizzato da una elevata discontinuità occupazionale.

Su un totale di 1,515 milioni di posizioni, circa il 64% di queste è alimentato da contributi nel corso del 2018, mentre il rimanente 36% non ha contato su versamenti.

A seconda delle diverse tipologie di previdenza complementare il fenomeno delle posizioni multiple si manifesta con modalità differenti.

Considerando inizialmente i fondi pensione chiusi gli iscritti con posizioni multiple sono pari a 366.000 unità, di questi l'8% ha aderito ad una posizione in un PIP, ma a versare su entrambe le forme sono 143.000 individui.

79.000 iscritti ai fondi negoziali hanno aderito ad un fondo aperto, mentre è marginale la quota di coloro che hanno aperto una posizione in fondi preesistenti (10.000 unità).

Nei fondi pensione aperti coloro che presentano posizioni multiple sono circa 217.000. Di questi, 89.000 hanno aperto una posizione anche su un PIP nuovo, e 23.000 su un fondo preesistente. Gli aderenti invece con una posizione su un fondo preesistente sono 23.000.


In riferimento ai fondi pensione preesistenti, una platea di 86.000 individui presenta posizioni multiple.

Nei PIP nuovi sono circa 455.000 gli iscritti che contano su posizioni multiple. L'aspetto che qui va sottolineato è che 110.000 dei 455.000 hanno un'altra posizione aperta sempre all'interno dello stesso settore. È questo un dato in controtendenza con quanto accade per le altre forme pensionistiche<sup>103</sup>, in quanto è prassi diffusa per le imprese di assicurazione l'istituzione di un nuovo prodotto piuttosto che mutare le caratteristiche del prodotto che è già sul mercato, generando così più posizioni in capo allo stesso soggetto. Dalla figura 3.2 si evince come sul totale degli iscritti con posizioni doppie, quasi un terzo riguarda casi di sovrapposizioni tra fondi negoziali e PIP.

---

<sup>103</sup> Gli iscritti con posizione aperta all'interno dello stesso settore sono: 45.000 nei fondi chiusi, 26.000 nei fondi aperti e 31.000 nei fondi preesistenti.

Figura 3.2: Situazione iscritti con posizioni doppie per forme pensionistiche complementari



Fonte: [www.Covip.it](http://www.Covip.it), Relazione per l'anno 2018, pag.30

### 3.2 Le caratteristiche degli aderenti

Sono 7,953 milioni gli iscritti alla previdenza complementare al termine del 2018, 4,923 milioni maschi e 3,030 milioni femmine. I primi hanno un peso maggiore nei fondi chiusi e nei fondi preesistenti, con rispettivamente il 73,1% e il 64,1%, poco meno nei fondi aperti dove il tasso di partecipazione si attesta al 59,7%. La percentuale di partecipazione femminile sale invece nei PIP (46,3%) e pertanto si registra un maggiore equilibrio tra le due componenti.

In riferimento all'età la situazione può essere così descritta:


- nella fascia oltre i 55 anni si trova il 27,6% degli iscritti;
- nella fascia dai 35 ai 54 anni il 54,7%;
- nella fascia dai 15 ai 34 anni il 16,4%.

L'età media degli iscritti è di 46,1 anni, 46,4 per i maschi e 45,7 per le femmine.

Andando a verificare questi dati in rapporto alle diverse forme pensionistiche complementari, dal grafico 3.1 si nota come l'età media salga considerando gli aderenti ai fondi pensione preesistenti a 49,8 e invece scende nei fondi pensione aperti a 44,3 anni. Nei fondi aperti e nei PIP si riscontra la partecipazione più elevata di iscritti con meno di 19 anni per un totale complessivo di 153.000 unità<sup>104</sup>.

<sup>104</sup> Dato spiegabile dalla possibilità offerta dalle due forme pensionistiche di aderire anche senza aver iniziato la carriera lavorativa.


Figura 3.3: Iscritti per tipologia di forma, genere e fascia d'età (valori percentuali)



Fonte: [www.Covip.it](http://www.Covip.it), Relazione per l'anno 2018, pag.56

Da un punto di vista geografico la maggior parte degli iscritti risiede al Nord (56,8%). La percentuale si abbassa passando alle regioni centrali e meridionali dove risiede il 23,3% degli iscritti e scende ancora per quanto concerne le regioni centrali dove il dato arriva al 19,8%. I fondi preesistenti e i fondi aperti fanno registrare la più alta incidenza di iscritti localizzati nelle zone del Nord Italia, con un dato del 63%. Nei PIP e nei fondi negoziali invece è più alto il peso delle regioni del mezzogiorno, con valori che si attestano rispettivamente al 25,2 e al 24,7% (Figura 3.4).

Figura 3.4: Iscritti per tipologia di forma, genere ed area geografica (valori percentuali)



Fonte: [www.Covip.it](http://www.Covip.it), Relazione per l'anno 2018, pag.58

Riferendosi al tipo di professione esercitata dagli aderenti alle forme pensionistiche complementari bisogna porre una precisazione sul tema delle posizioni multiple trattato nel precedente paragrafo.

Il fenomeno delle posizioni multiple influisce sulla corretta attribuzione ai singoli iscritti della propria mansione. Le forme pensionistiche segnalano infatti la situazione dei singoli iscritti soprattutto in base alle informazioni che ricevono durante le procedure di adesione. Le segnalazioni provenienti dalle diverse forme pensionistiche che riguardano la condizione professionale di iscritti con posizioni multiple possono non essere coincidenti.

È così necessaria una riclassificazione della condizione professionale che tenga conto delle informazioni più aggiornate, quindi della situazione che corrisponde «alla forma previdenziale in cui sono affluiti i versamenti durante l'ultimo anno ovvero con data più recente»<sup>105</sup>.

Tramite questa riclassificazione, che viene applicata a ognuna delle forme pensionistiche, risultano aderenti al sistema di previdenza complementare:

- 5,709 milioni lavoratori dipendenti. Di questi, 3,286 milioni appartengono alle forme negoziali e preesistenti, 1,951 ai PIP nuovi e 774.000 ai fondi pensione aperti;

<sup>105</sup> [www.Covip.it](http://www.Covip.it), Relazione per l'anno 2018, pag.58.



- I lavoratori dipendenti comprendono anche circa 198.000 iscritti ad iniziative occupazionali rivolte ai dipendenti del pubblico impiego. Tra questi circa 100.000 sono di pertinenza del fondo rivolto al comparto della scuola, 46.000 del fondo destinato al comparto regioni e autonomie locali, sanità, Ministeri e Presidenza del Consiglio dei ministri; gli altri sono distribuiti soprattutto nei fondi negoziali di matrice territoriale<sup>106</sup>.
- 1,096 milioni lavoratori autonomi, 619.000 dei quali nei PIP nuovi e 379.000 nei fondi aperti;
- tra le categorie di lavoratori si trova anche quella relativa ai cosiddetti “altri iscritti” (1,1 milioni). Si tratta di quegli individui che non hanno più i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica a causa di perdita, cambio di lavoro, oppure per pensionamento obbligatorio e, soprattutto, di quei soggetti che non sono classificati, perciò la forma pensionistica non è in possesso aggiornate informazione sulla loro situazione occupazionale<sup>107</sup>.

Effettuando una classificazione per genere ed età secondo la condizione professionale, il 63,8% dei lavoratori dipendenti e il 68% di quelli autonomi è maschile. L'età media per queste due categorie è di, rispettivamente, 46,1 e 49,6 anni.


In merito agli altri iscritti si ha invece una situazione differente, in quanto il 53% è costituito da femmine. L'età media si attesta a 42,8 anni e il peso delle diverse classi di età è molto più uniforme, con un maggior peso delle classi d'età più vicine alle estremità, come si evince dalla Figura 3.5.

---

<sup>106</sup> [www.Covip.it](http://www.Covip.it), Relazione per l'anno 2018, pag.59.

<sup>107</sup> Non essere in possesso di informazioni aggiornate relative alla condizione occupazionale degli individui è un fenomeno rilevante soprattutto nei fondi aperti e nei PIP e fa riferimento a soggetti la cui iscrizione è risalente.


Figura 3.5: Iscritti per condizione professionale, genere e fasce d'età (valori percentuali)



Fonte: [www.Covip.it](http://www.Covip.it), Relazione per l'anno 2018, pag.60

Il tasso di partecipazione rispetto alle forze di lavoro (Figura 3.6) aumenta riferendosi a classi di età via via crescenti. Sotto i 35 anni si posiziona al 20,4%, per poi arrivare al 27,9% nella fascia compresa tra 35 e 44 anni. Nelle fasce con età maggiore i dati parlano del 32,4% nella classe dai 45 ai 54 anni e 39,9% tra 55 anni e i 64.

Figura 3.6: Iscritti e forze di lavoro per tasso di partecipazione e fasce d'età <sup>108</sup>




Fonte: [www.Covip.it](http://www.Covip.it), Relazione per l'anno 2018, pag. 61

<sup>108</sup> Sulla scala di sinistra iscritti e forze lavoro in migliaia di unità, su quella di destra iscritti in percentuale delle forze lavoro.

Considerando una classificazione per genere e classe di età (Figura 3.7) il tasso di partecipazione riferito ai maschi è del 32,7% e sopravanza quello delle femmine, che invece si attesta al 26,9%. Si tratta di una differenza che si riscontra in tutte le fasce d'età, con un picco di 8 a otto punti in quella dai 55 ai 64 anni.

Figura 3.7: Iscritti per genere, classi di età e tasso di partecipazione<sup>109</sup>



Fonte: [www.Covip.it](http://www.Covip.it), Relazione per l'anno 2018, pag. 62


Il tasso di partecipazione, in ultima istanza, presenta geograficamente (Figura 3.8) valori più elevati nelle aree in cui iniziative di tipo territoriale incrementano l'offerta previdenziale. Il tasso è pari al 50,5% delle forze di lavoro in Trentino Alto Adige, al 41,4% in Valle d'Aosta e al 36,2 in Veneto. Nelle altre regioni settentrionali si arrivano a toccare picchi del 36% in Friuli Venezia Giulia e del 33,5% in Lombardia, quindi valori sopra la media.

L'Italia centrale presenta anch'essa dei valori superiori alla media, fa eccezione il Lazio, regione in cui la partecipazione scende al 24,6%.

Nell'Italia meridionale si trovano invece valori che sono inferiori alla media, in particolare Campania e Sardegna fanno registrare entrambe un tasso di partecipazione del 22%.

<sup>109</sup> Si veda nota precedente.

Figura 3.8: Tasso di partecipazione su base regionale (valori percentuali)



Fonte: [www.Covip.it](http://www.Covip.it), Relazione per l'anno 2018, pag. 63

### 3.3 I contributi versati

Ogni iscritto compie mediamente versamenti pari a 2.630 euro. Sulla contribuzione vanno ad incidere diversi fattori quali: l'attività lavorativa, la tipologia di adesione, se collettiva o individuale, e le caratteristiche socio-demografiche.

Tabella 3.2: Numero di iscritti e valore dei contributi<sup>110</sup>

	Iscritti	Iscritti versanti	Contributi	Contributo medio
<b>Fondi negoziali</b>	2.948.740	2.948.740	5.062	2.080
<b>Fondi aperti</b>	1.428.866	892.551	2.044	2.290
<b>PIP nuovi</b>	613.146	527.662	4.618	7.110
<b>Fondi pensione preesistenti</b>	3.130.147	2.149.816	4.268	1.990
<b>Totale</b>	<b>7.631.281</b>	<b>5.745.177</b>	<b>16.000</b>	<b>2.630</b>

Fonte: elaborazione su dati Covip ([www.Covip.it](http://www.Covip.it), Relazione per l'anno 2018, pag. 64)

<sup>110</sup> I valori sono al netto delle posizioni multiple e quindi non vi è corrispondenza tra il totale e il dato che si avrebbe con l'effettiva somma.

Una prima analisi può essere condotta considerando l'ammontare dell'importo versato:

- il 24,7% degli iscritti non ha attuato alcun versamento nell'anno 2018;
- 1/5 degli iscritti versa quote comprese tra i 500 e i 1500 euro;
- il 6,3% degli iscritti si riversa nella fascia compresa tra i 4500 e i 5165 euro<sup>111</sup>;
- il 7,2% compie versamenti oltre la soglia di deducibilità fiscale.

Considerando le varie forme pensionistiche si notano differenze sostanziali tra di esse (Figura 3.9):


- per fondi pensione negoziali i versamenti si posizionano soprattutto in due fasce:
  - 32,4% contributi compresi tra 0 e 100 euro;
  - 22,8% contributi compresi tra 2000 e 3500 euro<sup>112</sup>.
- per i fondi pensione aperti la situazione è:
  - il 37,5% appartiene ai non versanti;
  - il 28,8% riguarda chi versa contributi compresi tra 500 e 2000 euro;
  - il 7,1% si riferisce a quanti effettuano versamenti nella fascia che va dai 4.500 ai 5.165 euro.
- I PIP presentano una situazione simile ai fondi aperti:
  - il 31,3% riguarda i non versanti;
  - il 38,3% si riferisce a contributi effettuati nella fascia tra i 500 e i 2000 euro;
  - l'8,6% appartiene agli iscritti che versano contributi per un ammontare compreso tra i 4500 e i 5165 euro.
- I fondi preesistenti contano su versamenti maggiori rispetto alle altre categorie e anche il tasso si riscontrano tre zone di interesse:
  - il 29,7% compie versamenti tra i 3000 e i 5500 euro;
  - il 23,3% versa tra i 5.500 e 10.000 euro;
  - il 14,3% effettua una contribuzione superiore ai 10.000.

---

<sup>111</sup> Classe che comprende il limite di deducibilità fiscale dei contributi fissato a 5164,57 euro di cui si parla nel capitolo II.

<sup>112</sup> Una configurazione di questo tipo risulta principalmente per via del fenomeno delle adesioni contrattuali che ha effetti sulla contribuzione media. Infatti per tale tipologia di lavoratori, per di più dipendenti di imprese operanti nel settore edile, la contribuzione versata è legata a quella contrattuale ed è soggetta a interruzioni frequenti.

Figura 3.9: Aderenti per fasce di versamento alle singole forme pensionistiche




Fonte: elaborazione su dati Covip ([www.Covip.it](http://www.Covip.it), Relazione per l'anno 2018, pag.65)

Riferendosi al tipo di professione esercitata dagli iscritti (Figura 3.10), tra i lavoratori autonomi vi è un'elevata percentuale di non versanti, pari al 45,4% degli iscritti, che supera il dato riguardante i lavoratori dipendenti e gli altri iscritti, che si attesta rispettivamente al 18,1 e al 42,4%. Occorre poi sottolineare che:

- nella sfera lavoratori dipendenti la maggioranza degli iscritti effettua versamenti tra i 500 e i 3.000 euro, mentre una piccola porzione, il 5,3%, si colloca nella fascia di contributi versati compresa tra i 4.500 e i 5165;
- per i lavoratori autonomi, il 17% di quanti aderiscono non supera la contribuzione di 1.000 euro. Il 12% versa tra i 4.500 e i 5.165 euro;
- per i cosiddetti altri iscritti, la maggioranza delle contribuzioni è riversata nella fascia inferiore ai 1.000 euro, si tratta del 30,3% degli iscritti. Il 6,6% si posizione nella fascia che include il limite di deducibilità, versando tra i 4.500 e i 5165.


Figura 3.10: Aderenti per classi di versamento e condizione professionale



Fonte: elaborazione su dati Covip ([www.Covip.it](http://www.Covip.it), Relazione per l'anno 2018, pag.67)

I valori della contribuzione riferiti al genere maschile e femminile vedono prevalere il primo, con un contributo medio che tocca i 2.750 euro, rispetto ai 2.220 euro del secondo. La contribuzione media sale con l'avanzare dell'età indipendentemente dal sesso dell'iscritto e raggiunge il picco dei 3.200 euro nella fascia che va oltre i 55 anni di età come si nota dalla Figura 3.11.

Figura 3.11: Contributo medio per genere e fasce d'età<sup>113</sup>




Fonte: [www.Covip.it](http://www.Covip.it), Relazione per l'anno 2018, pag.68

In riferimento questa volta alle singole tipologie di previdenza complementare (Figura 3.12) si registrano i seguenti dati:

<sup>113</sup> Viene calcolato rispetto al contributo medio totale che è pari a 100.

- nei fondi pensione chiusi i contributi versati in media vedono un'omogeneità tra maschi e femmine. Si assiste ad un incremento della contribuzione fino al raggiungimento dei 45 anni, per poi attestarsi costantemente a quel livello fino ai 60 anni. Nelle fasce d'età precedenti la situazione presenta una contribuzione che è inferiore alla media, e valori più alti per i contributi versati dalle femmine piuttosto che dai maschi<sup>114</sup>;
- i fondi aperti e i PIP si possono raggruppare insieme poiché la situazione nelle due forme pensionistiche è pressoché identica. Il contributo medio del genere femminile risulta essere circa 1,2 volte inferiore rispetto a quello versato dai maschi. La contribuzione media tende a salire col crescere dell'età, fino a raggiungere e superare i 3.000 euro superati i Sessant'anni;
- nei fondi pensione preesistenti i dati sono differenti e sono caratterizzati da un'ampia discrepanza tra i contributi versati dai due generi, con quello maschile che supera di 3.000 euro quello femminile. È infatti di 8.100 euro il contributo versato in media dai maschi, contro i 5.100 delle femmine. La contribuzione media, come accade per i fondi pensione chiusi, cresce fino ai 54 anni, per poi rimanere costante per le classi d'età successive.

Figura 3.12: Contributo medio nelle varie forme pensionistiche per genere e fasce d'età



Fonte: [www.Covip.it](http://www.Covip.it), Relazione per l'anno 2018, pag.69

<sup>114</sup> Anche in questo caso occupa un peso rilevante il meccanismo delle adesioni contrattuali che coinvolge lavoratori del precedentemente citato settore edile, che sono tipicamente maschi e che versano contributi esigui.



Da un punto di vista geografico, i versamenti di contributi più alti si registrano in Lombardia e nel Lazio, con un ammontare che si attesta sui 3.200 e 2.900 euro rispettivamente. I valori più bassi si riferiscono invece alle regioni del Sud e alle isole, in cui la contribuzione in media si pone al di sotto dei 2.000 euro.

### ***3.4 Le risorse accumulate***

Il capitale medio<sup>115</sup>, come il contributo medio, dipende da molteplici fattori come la regolarità con cui avvengono i versamenti e il loro ammontare, la durata della permanenza dell'aderente nella forma di previdenza prescelta e le modalità con cui avviene l'adesione.

A differenza delle forme a contribuzione definita, in cui è chiaro il concetto di contributo medio accumulato, per quelle a retribuzione definita non si assiste ad una raccolta di capitale sulle posizioni individuali degli iscritti, dato che il patrimonio va attribuito non ai singoli soggetti ma alla collettività nel suo complesso. Per questo motivo un utilizzo del concetto di capitale medio riferito a questa tipologia di forme di previdenza dà delle informazioni di massima in merito alle risorse a disposizione per aderente in attesa delle prestazioni previdenziali complementari<sup>116</sup>.

Il capitale medio pro capite cui possono contare gli iscritti è di circa 21.000 euro, considerando un totale di risorse destinato alle prestazioni pari a 160,5 miliardi di euro<sup>117</sup>.

Nel dettaglio, considerando l'ammontare della posizione che viene accumulata, il 4,1% degli iscritti, pari a circa 316.000 unità, presenta una posizione nulla. La percentuale sale in relazione a classi di importo superiori, infatti il 21,3% degli iscritti si attesta al di sotto dei 1.000 euro, il 32% tra 1.000 e 10.000 euro, il 23,1% tra 10.000 e 30.000, il 22% ha raccolto più di 30.000, ed infine solamente il 3% si posiziona nella fascia che supera i 100.000.

Collegando questi dati alle diverse forme di previdenza complementare (Figura 3.13), si registra una situazione comune a tutte e quattro le tipologie analizzate, il riversarsi della maggior parte degli iscritti nelle classi con posizioni di importo modesto, a causa di modalità contrattuali che hanno previsto contributi altrettanto bassi.

Nei fondi chiusi si registrano i seguenti dati:

- il 4% ha posizione nulla;

---

<sup>115</sup> Dà la misura dell'importo che in media ciascun iscritto è riuscito ad accumulare in previsione del trattamento pensionistico che riceverà.

<sup>116</sup> [www.Covip.it](http://www.Covip.it), Relazione per l'anno 2018, pag. 78.

<sup>117</sup> Dal conteggio sono esclusi i PIP vecchi dato che non si hanno a disposizione i dati sulle posizioni individuali.

- il 34,9% ha una posizione che non supera i 1.000 euro;
- il 21% si colloca nella fascia compresa tra i 30.000 e i 100.000 euro;
- meno dell'1% si attesta oltre i 100.000 euro.

Per i fondi aperti:

- il 6,3% presenta posizione nulla, il valore più alto tra le forme complementari;
- il 18% non va oltre i 1.000 euro;
- il 40% si colloca tra i 1.000 e i 10.000 euro;
- l'11,4% si attesta tra i 30.000 e i 100.000 euro.


Nei PIP:

- meno del 4% ha posizione nulla;
- il 14,9% non supera i 1.000;
- la maggior parte degli iscritti, il 51,6%, ha una posizione del valore compreso tra i 1.000 e i 10.000;
- il 6,5% si pone tra i 30.000 e 100.000 euro.

Nei fondi preesistenti, come già visto per la contribuzione, si assiste a valori della posizione accumulata maggiori. Nel dettaglio:

- il numero di chi ha posizione nulla inferiore al 4%;
- il 28,7% si colloca nella fascia compresa tra 10.000 e 50.000 euro;
- il 27,4% si pone tra i 50.000 e i 100.000 euro;
- il 26,7% conta su una posizione il cui valore è ricompreso nell'intervallo 100.000-300.000 euro.

Figura 3.13: Iscritti per posizione accumulata nelle specifiche forme pensionistiche




Fonte: elaborazione su dati Covip ([www.Covip.it](http://www.Covip.it), Relazione per l'anno 2018, pag.81)

In riferimento invece alle tre tipologie di professione (Figura 3.14), l'analisi fa registrare i seguenti dati:

- per i lavoratori dipendenti:
  - il 3,7% ha posizione nulla;
  - il 22% si posizione nella classe con valore della posizione inferiore ai 1.000 euro;
  - il 27,9% degli iscritti conta su una posizione del valore compreso tra i 1.000 e i 10.000 euro;
  - il 24,2% si colloca nella fascia che vai dai 10.000 ai 30.000 euro;
  - il 22,2% presenta una posizione individuale che va oltre ai 30.000.
- tra i lavoratori autonomi:
  - il 5,6% ha posizione nulla;
  - il 15,2% riguarda quanti hanno una posizione che non va oltre i 1000 euro;
  - il 42,6% si colloca nell'intervallo tra i 1.000 e i 10.000;
  - il 23,7% si pone nella fascia compresa tra i 10.000 e i 30.000 euro;
  - il 13% vanta una posizione il cui valore supera i 30.000 euro.
- nella categoria degli altri iscritti:
  - il 5,2% ha una posizione nulla;
  - il 23,4% conta su una posizione del valore che va oltre i 1.000 euro;
  - il 44,6% è ricompresa nella fascia che va dai 1.000 ai 10.000 euro;
  - il 17% si pone tra i 10.000 e i 30.000 euro;
  - l'8% si colloca nella classe che supera la soglia dei 30.000 euro.

Figura 3.14: Iscritti per posizione individuale e condizione professionale



Fonte: elaborazione su dati Covip ([www.Covip.it](http://www.Covip.it), Relazione per l'anno 2018, pag.81)

### ***3.5 I comparti di investimento***

Il patrimonio investito dalle forme pensionistiche complementari si attesta sui 132,5 miliardi di euro, in aumento rispetto ai 128,2 del 2017. Di questo ammontare il 58,8%, pari a 77,9 miliardi di euro, è stato investito in titoli di debito<sup>118</sup>, il 16,4% (21,8 miliardi) in titoli di capitale, mentre il restante 13,8% (18,2 miliardi) in quote di OICR. I dati sono in linea con la situazione del 2017, i titoli di debito mostrano un incremento dello 0,7%, mentre gli investimenti in titoli di capitale e in quote di OICR calano rispettivamente dell'1,3% e dello 0,7%.

Come evidenziato nel precedente capitolo, all'iscritto ad una forma di previdenza complementare viene offerta la possibilità di investire i propri contributi secondo quattro comparti di investimento: garantito, obbligazionario, bilanciato e azionario. La maggior parte degli iscritti si è collocata nel comparto garantito (43,7%). Il 37,5% ha scelto il comparto bilanciato, mentre valori più bassi si hanno per il comparto obbligazionario e azionario, che contano rispettivamente il 12,4% e il 6,4%.

In riferimento alle singole forme di previdenza complementare (Tabella 3.3) i dati mostrano come il profilo garantito sia quello maggiormente preferito; viene infatti scelto dal 75,8% degli iscritti ai PIP<sup>119</sup>, dal 43,8% nei fondi pensione preesistenti<sup>120</sup>, dal 25% circa nei fondi negoziali e da quasi il 20% degli aderenti ai fondi aperti.

Opta per il comparto azionario e per quello bilanciato più del 65% degli iscritti ai fondi aperti, il 57% nei fondi negoziali, il 40% nei fondi preesistenti e il 20% nei PIP. La restante percentuale di iscritti sceglie invece il comparto obbligazionario.

---

<sup>118</sup> Tra questi la quota investita nei titoli di Stato è del 41,7%, corrispondente a 55,2 miliardi di euro.

<sup>119</sup> Si tratta delle gestioni separate di ramo I.

<sup>120</sup> Si tratta delle gestioni assicurative.


Tabella 3.3: Iscritti per tipo di forma e profilo di investimento (valori percentuali)<sup>121</sup>

Forme previdenziali complementari	COMPARTI			
	Garantito	Obbligazionario	Bilanciato	Azionario
Fondi negoziati	25,1	17,5	55,7	1,7
Fondi aperti	20,1	11,5	52,9	15,5
PIP nuovi	75,8	4,5	16	12,4
Fondi preesistenti	43,8	16,0	36,9	3,3

Fonte: elaborazione sa dati Covip ([www.Covip.it](http://www.Covip.it), Relazione per l'anno 2018, pag. 83)

Andando ad analizzare la situazione degli investimenti relativa al genere e alle classi di età (Figura 3.15) si nota come vi sia, nella fascia di età che va dai 30 ai 54 anni, per i maschi una maggioranza di investimenti nel comparto bilanciato, mentre per le femmine la scelta ricade sulla linea garantita. Per entrambi l'opzione riguarda il 50% degli aderenti. Entrambi i generi offrono pressoché la medesima percentuale di iscritti per tutte le fasce di età al comparto obbligazionario e azionario. Il comparto garantito vede inoltre un aumento degli investimenti da parte degli iscritti nelle classi di età maggiori.

Figura 3.15: Iscritti per linea di investimento, fasce d'età e genere (valori percentuali)




Fonte: [www.Covip.it](http://www.Covip.it), Relazione per l'anno 2018, pag. 85

<sup>121</sup> L'attribuzione alla categoria garantito è stata effettuata solo in caso di investimento dell'intera posizione in quel determinato profilo. Per chi conta posizioni sul comparto garantito e su un altro, l'attribuzione è stata attuata in base a quale profilo tra il bilanciato, l'azionario e obbligazionario, risultava prevalente.

Le diverse forme complementari di previdenza, in riferimento ad età e genere (Figura 3.16), fanno registrare:

- nei fondi negoziali, una preferenza per il comparto bilanciato tra i 35 e i 54 anni ed un incremento della percentuale di iscritti rivolta a profili di investimento meno rischiosi con l'avanzare dell'età;
- nei fondi pensione aperti risulta maggiore rispetto alle altre tipologie di previdenza complementare la predilezione per il comparto azionario e minore quella per il garantito per tutte le fasce d'età;
- nei PIP si assiste ad una scelta rivolta verso il comparto garantito indipendentemente dall'età;
- nei fondi pensione preesistenti si nota per tutte le classi d'età un certo equilibrio di scelta tra gli iscritti per i profili bilanciato e garantito.

Figura 3.16: Iscritti nelle specifiche forme pensionistiche per linee di investimento e fasce d'età (valori percentuali)



Fonte: [www.Covip.it](http://www.Covip.it), Relazione per l'anno 2018, pag. 86.

### 3.6 I costi

Grazie all'indicatore sintetico dei costi<sup>122</sup> è possibile misurare l'onerosità delle diverse forme pensionistiche (Tabella 3.4). Le stime che vengono effettuate ipotizzano una contribuzione annua di 2.500 euro e un rendimento annuo del 4%. I risultati forniti considerano periodi di partecipazione differenti, cioè due, cinque, dieci e trentacinque anni, e hanno «la tendenza alla riduzione per periodi temporali più lunghi a causa della ripartizione delle spese fisse su un montante in via di accumulazione»<sup>123</sup>.

I dati che si ottengono sono differenti tra le varie forme pensionistiche ed è così perché bisogna tenere conto delle caratteristiche strutturali delle stesse e delle possibilità di investimento che concedono.

I costi collegati alla partecipazione ad un fondo pensione negoziale sono in realtà sostenuti dal fondo stesso e non vanno ad inficiare sulla posizione individuale dell'aderente. Nei PIP e nei fondi pensione aperti invece i costi che vertono sugli iscritti hanno la duplice valenza di coprire gli oneri assunti<sup>124</sup> e di remunerare l'impresa presso cui l'iscritto ha aderito alla forma pensionistica.

Queste considerazioni fanno sì che l'ISC presenti dei valori più alti per le forme di mercato, quindi PIP e fondi aperti, piuttosto per i fondi chiusi.

Tabella 3.4: ISC riferito ai fondi pensione e ai PIP nuovi su orizzonti temporali differenti (valori percentuali)

<b>Orizzonte temporale</b>	<b>Forme previdenziali complementari</b>		
	<b>Fondi negoziali</b>	<b>Fondi aperti</b>	<b>PIP nuovi</b>
<b>2 anni</b>	1,07	2,37	3,87
<b>5 anni</b>	0,57	1,58	2,67
<b>10 anni</b>	0,39	1,37	2,21
<b>35 anni</b>	0,26	1,24	1,83

Fonte: elaborazione su dati Covip ([www.Covip.it](http://www.Covip.it), Relazione per l'anno 2018, pag.44)

<sup>122</sup> Si veda il capitolo II, paragrafo 2.2.

<sup>123</sup> [www.Covip.it](http://www.Covip.it), Relazione per l'anno 2018, pag.43.

<sup>124</sup> Tra questi occupano uno spazio importante i costi di collocamento che vanno a dipendere dal canale distributivo che viene scelto per l'utilizzo.

Dalla Tabella 3.4 i fondi pensione negoziali risultano i meno costosi, caratterizzati da un ISC medio che da 1,07 per un periodo di 2 anni scende via via fino a toccare lo 0,26 su un arco temporale di 35 anni. I PIP e i fondi pensione aperti presentano valori sempre maggiori per ogni orizzonte temporale.

Come accennato in precedenza il valore dell'ISC dipende altresì dalle scelte compiute in sede di investimento (Tabella 3.5).

Tabella 3.5: ISC connesso ai comparti di investimento per i fondi pensione e i PIP nuovi (valori percentuali)

Orizzonte Temporale	COMPARTI											
	Garantito			Obbligazionario			Bilanciato			Azionario		
	Fondi chiusi	Fondi aperti	PIP nuovi	Fondi chiusi	Fondi aperti	PIP nuovi	Fondi chiusi	Fondi aperti	PIP nuovi	Fondi chiusi	Fondi aperti	PIP nuovi
2anni	1,09	2,28	3,67	1,09	2,02	3,45	1,02	2,51	3,60	1,13	2,72	4,51
5anni	0,63	1,44	2,39	0,55	1,31	2,36	0,53	1,69	2,60	0,58	1,93	3,23
10anni	0,46	1,22	1,88	0,36	1,12	1,91	0,35	1,47	2,24	0,38	1,71	2,71
35anni	0,34	1,08	1,47	0,21	1,00	1,58	0,22	1,34	1,96	0,22	1,59	2,3

Fonte: elaborazione su dati Covip ([www.Covip.it](http://www.Covip.it), Relazione per l'anno 2018, pag. 45)

Dall'analisi dei dati si evince come il comparto azionario sia quello in cui l'indicatore sintetico di costo presenta valori più alti per tutte le tipologie di previdenza complementare. I PIP si mantengono in prima posizione per onerosità anche in considerazione delle linee di investimento. I divari vanno anche in questo a ridursi in relazione all'aumento dell'orizzonte temporale di riferimento.

### 3.7 Le performance

La valutazione delle performance avviene attraverso il confronto con il benchmark<sup>125</sup> che viene stabilito per verificare i risultati della gestione.

<sup>125</sup> Si compone di uno o più indicatori finanziari di comune utilizzo scelti in modo coerente alla politica di investimento che è adottata per il fondo o comparto.



La previdenza complementare per il 2018 mostra dei risultati che sono generalmente negativi, al contrario riferendosi a un periodo di osservazione maggiore<sup>126</sup>, pari a 10 anni, si hanno dati positivi.

Nei fondi pensione negoziali (Tabella 3.6) il rendimento è stato del -2,5% al netto delle imposte. Considerato un orizzonte temporale di osservazione più ampio, uguale a dieci anni, il rendimento medio annuo composto si attesta al 3,7%, pressoché due volte rispetto a quello della rivalutazione del TFR, fermo al 2%.

Riferendosi alle performance medie a dieci anni, i risultati sono positivi per tutti i canali di investimento. Dettagliatamente, i profili azionario e bilanciato hanno reso mediamente il 6,1 e il 4,3%. I rendimenti dei comparti obbligazionari misti sono stati del 4,0 %, invece si parla dell'1,0% per i comparti obbligazionari puri. Il comparto di investimento garantito ha raggiunto il 2,2%.

Tabella 3.6: Rendimenti netti medi annui composti per i fondi negoziali (valori percentuali)

Orizzonte temporale	COMPARTI					
	Garantito	Obbligazionario puro	Obbligazionario misto	Bilanciato	Azionario	Rendimento generale
<b>1 anno</b>	-1,1	-0,6	-2,4	-2,8	-5,3	<b>-2,5</b>
<b>2 anni</b>	-0,2	-0,4	0,1	0,1	0,2	<b>0,1</b>
<b>3 anni</b>	0,2	-0,2	1,1	1,1	1,6	<b>0,9</b>
<b>5 anni</b>	1,4	0,2	2,8	2,9	3,8	<b>2,5</b>
<b>10 anni</b>	2,2	1,0	4,0	4,3	6,1	<b>3,7</b>

Fonte: elaborazione su dati Covip ([www.Covip.it](http://www.Covip.it), Relazione per l'anno 2018, pag. 165)

Per i fondi pensione aperti (Tabella 3.7) il rendimento per l'anno di riferimento è stato pari a -4,5%. La performance media annua composta, calcolata per il periodo di osservazione di dieci anni, è del 4,1%, il doppio rispetto alla rivalutazione del TFR. Come per i fondi pensione chiusi i rendimenti medi a dieci anni presentano valori positivi per tutti i comparti di investimento.

<sup>126</sup> Il periodo considerato va dal 2008 al 2018. In questi dieci anni l'andamento dei mercati finanziari è stato favorevole, questo spiega i dati di performance positivi per questo periodo.

Nella fattispecie, i comparti azionari e bilanciati hanno conseguito risultati pari al 5,9 e al 4,6% rispettivamente. Le performance per i comparti garantiti sono pari all'1,8%, mentre i comparti obbligazionari misti e puri hanno raggiunto il 3,1% i primi e il 2,1% i secondi.

Tabella 3.7: Rendimenti netti medi annui composti per i fondi aperti (valori percentuali)

Orizzonte temporale	COMPARTI					
	Garantito	Obbligazionario puro	Obbligazionario misto	Bilanciato	Azionario	Rendimento generale
<b>1 anno</b>	-1,8	-0,8	-1,8	-4,8	-8,0	<b>-4,5</b>
<b>2 anni</b>	-0,6	-0,6	-0,7	-0,7	-0,7	<b>-0,7</b>
<b>3 anni</b>	-0,2	0,2	-0,1	0,5	0,5	<b>0,3</b>
<b>5 anni</b>	0,9	1,6	1,9	2,7	3,0	<b>2,2</b>
<b>10 anni</b>	1,8	2,1	3,1	4,6	5,9	<b>4,1</b>

Fonte: elaborazione su dati Covip ([www.Covip.it](http://www.Covip.it), Relazione per l'anno 2018, pag. 176)

Nei PIP (Tabella 3.8) le gestioni separate di ramo I hanno avuto un rendimento dell'1,7%, mentre per le gestioni unit-linked i risultati sono stati negativi, pari a -6,5%. Il rendimento positivo dei prodotti di ramo I è spiegabile ricordando che le attività non vengono contabilizzate a valori di mercato<sup>127</sup>, come invece accade per i comparti obbligazionari e garantiti, ma a costo storico<sup>128</sup>. Ne deriva che «la valorizzazione delle attività delle gestioni separate fa registrare le eventuali plusvalenze o minusvalenze solo al momento dell'effettivo realizzo»<sup>129</sup>. La variabilità dei rendimenti risulta così contenuta e il suo livello va a legarsi al flusso cedolare incamerato sui titoli ottenuti.

Il risultato nel periodo di dieci anni per le gestioni separate è del 2,7% mentre si attesta al 4% per le gestioni di ramo III.

<sup>127</sup> Criterio di valutazione secondo cui il prezzo viene calcolato in base al valore ipotetico a cui un'impresa venderebbe una sua passività in una transazione regolare in un mercato attivo, alla data in cui la valutazione viene effettuata.

<sup>128</sup> Criterio di valutazione del prezzo che si basa sul costo di acquisizione.

<sup>129</sup> [www.Covip.it](http://www.Covip.it), Relazione per l'anno 2018, pag.52.

Tabella 3.8: Rendimenti netti medi annui composti per i PIP nuovi<sup>130</sup> (valori percentuali)

Orizzonte Temporale	COMPARTI				
	Obbligazionario	Bilanciato	Azionario	Gestione Separata	Unit-linked
<b>1 anno</b>	-1,4	-5,9	-8,9	<b>1,7</b>	<b>-6,5</b>
<b>2 anni</b>	-1,1	-1,9	-3,0	<b>1,8</b>	<b>-2,2</b>
<b>3 anni</b>	-0,6	-0,8	-0,1	<b>1,9</b>	<b>-0,3</b>
<b>5 anni</b>	0,4	1,5	2,2	<b>2,2</b>	<b>1,8</b>
<b>10 anni</b>	1,2	2,6	5,4	<b>2,7</b>	<b>4</b>

Fonte: elaborazione su dati Covip ([www.Covip.it](http://www.Covip.it), Relazione per l'anno 2018, pag. 189)

Per quanto riguarda infine i fondi pensione preesistenti il rendimento viene calcolato servendosi della formula di Hardy<sup>131</sup>, dato che per questa tipologia di fondi non è possibile riferirsi al valore delle quote. Tale metodologia provvede a fornire una stima del rendimento medio annuo che, riferito all'insieme dei fondi con una platea di iscritti e pensionati superiore a 100 unità, cui il 98% delle risorse del settore si riferisce, risulta negativo per l'anno di indagine, si attesta infatti a -0,2 %.

<sup>130</sup> La disciplina fiscale dei PIP prevede che la tassazione gravi sulla posizione individuale e non sul patrimonio della gestione. Per assicurare la confrontabilità dei risultati della gestione finanziaria fra forme, la COVIP ha definito una metodologia per calcolare i rendimenti dei PIP al netto della fiscalità, applicando al rendimento lordo un fattore di nettizzazione. Tale fattore viene calcolato di anno in anno considerando l'aliquota ordinaria del 20% diminuita sulla base della quota del patrimonio investita direttamente e tramite OICR in titoli pubblici ed equiparati, i quali scontano l'aliquota agevolata del 12,5%. Il rendimento netto  $RN$  pertanto si determina moltiplicando il rendimento lordo  $RL$  per un fattore di nettizzazione  $c = (1 - \tau)$  secondo la formula  $RN = RL \times c$ . Tale fattore di nettizzazione  $c$  dal 1° gennaio 2015 è pari a:  $(1 - (0,125 \times wts + 0,2 \times (1 - wts)))$  dove  $wts$  è la porzione di portafoglio investita direttamente e tramite OICR in titoli del debito pubblico ed equiparati, così come individuati dalla normativa vigente. Il calcolo dei rendimenti delle altre forme previdenziali è al netto dell'imposta sostitutiva e dei costi di gestione ([www.Covip.it](http://www.Covip.it), Relazione per l'anno 2018, pag.304).

<sup>131</sup> Rapporto tra il doppio dei rendimenti finanziari e la somma tra patrimonio iniziale e patrimonio finale, detratti i rendimenti finanziari.

### 3.8 La situazione internazionale


I dati provenienti dall'OCSE<sup>132</sup> evidenziano come le attività dei fondi pensione dei paesi dell'area abbiano raggiunto il valore di circa 27.600 miliardi di dollari, con un calo di 3,9 punti percentuali rispetto all'anno 2017 per via di un andamento negativo dei mercati finanziari per l'anno di indagine.

Le attività rappresentano il 53,3% del PIL dell'area, in alcuni paesi il patrimonio dei fondi pensione va addirittura a oltrepassare il PIL: si tratta di Paesi Bassi, Islanda, Australia, Svizzera e Regno Unito con valori che si attestano rispettivamente al 171%, 150,8%, 132,6%, 126,9% e 104,5%.

Nel 2018 i rendimenti dei fondi pensione sono stati negativi visto l'andamento avverso dei mercati finanziari che hanno riflettuto le incertezze sulle previsioni di sviluppo dell'economia e i rischi politici in differenti aree, tra cui l'Europa<sup>133</sup>.

Considerando invece un orizzonte temporale più ampio (10 anni) (Figura 3.17), il rendimento assume valori positivi per quasi tutti i paesi dell'area OCSE, i quali mostrano una forte correlazione tra quota di azioni detenuta nei portafogli e rendimenti realizzati<sup>134</sup>.

Figura 3.17: Correlazione tra rendimenti pluriennali e quota azionaria per i principali paesi dell'area OCSE (valori percentuali nel periodo 2009-2018)



Fonte: [www.Covip.it](http://www.Covip.it), Relazione per l'anno 2018, pag. 226

<sup>132</sup> [www.oecd.org](http://www.oecd.org), Pension Funds in Figures 2019.


<sup>133</sup> In questo senso ha pesato il rischio di un'uscita disordinata della Gran Bretagna dall'UE.

<sup>134</sup> [www.Covip.it](http://www.Covip.it), Relazione per l'anno 2018, pag.227.

L'investimento dei contributi versati nei fondi pensione in azioni e obbligazioni costituisce la tipologia principe di investimento con dati che sono differenti tra i vari paesi appartenenti all'area e che dipendono dal livello di crescita del sistema e dalla tipologia di fondi pensione presenti sul mercato. Sono 15 dei 32 paesi che fanno parte dell'area OCSE a poter contare su un portafoglio in cui la quota di azioni e obbligazioni si pone al di sopra del 75%.

Il peso del sistema complementare all'interno dei vari paesi OCSE dipende dal ruolo svolto dalla sicurezza sociale (Figura 3.18). In quei paesi dove è maggiore il peso della previdenza di base, indicato dalla porzione di spesa pubblica rivolta all'erogazione dei trattamenti pensionistici, il sistema privato risulta poco sviluppato. Viceversa il sistema complementare pesa di più dove il sistema pubblico ha un ruolo ridotto.

Figura 3.18: Contributi versati alla previdenza pubblica e peso del sistema pensionistico privato nei principali paesi OCSE<sup>135</sup>



Fonte: [www.Covip.it](http://www.Covip.it), Relazione per l'anno 2018, pag. 229

Concentrando poi l'analisi sulla tipologia di adesione alla forma pensionistica complementare risulta come tra i vari paesi vi siano dei comportamenti differenti (Figura 3.19).


<sup>135</sup> Sull'asse delle ascisse si trovano le attività delle pensioni complementari in percentuale del PIL, mentre su quello delle ordinate vi è la percentuale di contribuzione conferita al sistema pensionistico pubblico in rapporto alla retribuzione.

In paesi come gli Stati Uniti, il Regno Unito, il Canada, i Paesi Bassi e il Giappone prevalgono piani ad adesione collettiva ed a prestazione definita ad adesione obbligatoria.

Vi è invece una prevalenza dei piani a contribuzione definita, in cui le modalità di adesione possono essere obbligatorie, come in Australia o Svezia, oppure volontarie.

Anche nel Regno Unito e in Nuova Zelanda sono state ultimamente poste in essere delle procedure di adesione su base nazionale, così da garantire l'iscrizione a gran parte dei lavoratori. In diversi paesi dell'America Latina e dell'Europa centrale e orientale sono presenti dei sistemi pensionistici che si fondano sull'adesione obbligatoria dei singoli lavoratori a dei piani a contribuzione definita cui possono attingere optando tra quelli che sono messi a disposizione sul mercato ed operano in regime di concorrenza.

Figura 3.19: Tipologie di adesione (valori in percentuale delle attività)



Fonte: [www.oecd.org](http://www.oecd.org), Pension markets in Focus, 2018

Dalla Figura 3.19 si nota come forme a prestazione definita occupino una parte cospicua del patrimonio in alcuni paesi ma negli ultimi anni si sta assistendo ad uno sviluppo delle forme a contribuzione definita che sono il regime prescelto per quei paesi che hanno introdotto recentemente la previdenza complementare.

Il modello a prestazione definita è tuttavia sempre meno sostenibile per la difficoltà delle imprese di farsi carico dei rischi di mercato e di tipo demografico cui sono sottoposte, nonostante le manovre introdotte in alcuni paesi per rendere più sostenibile la promessa di prestazione connessa all'adesione a questa tipologia di forme pensionistiche. Anche in un paese

come la Germania dove le forme pensionistiche godevano per legge di una garanzia di ultima istanza da parte del datore di lavoro, una nuova normativa, dal 2018, ha permesso alle aziende di offrire ai lavoratori delle soluzioni pensionistiche a contribuzione definita senza garanzia<sup>136</sup>.

---

<sup>136</sup> [www.Covip.it](http://www.Covip.it), Relazione per l'anno 2018, pag.231





## CAPITOLO IV IL FONDO PENSIONE APERTO “IL MIO DOMANI” DI INTESA SANPAOLO

Sommario: 4.1 Informazioni generali - 4.2 Tipologie di investimento - 4.3 Le prestazioni pensionistiche - 4.4 I costi – 4.5 Il mercato - 4.6 Le performance

### 4.1 Informazioni generali

Intesa Sanpaolo è un conglomerato finanziario<sup>137</sup> prevalentemente bancario (Tabella 4.1). L'ammontare delle attività del settore bancario per l'anno 2018 è pari a 660.889.225 milioni di euro, in diminuzione rispetto all'anno 2017 (665.658.901), quello del settore assicurativa a 126.831.775 milioni di euro, in leggero calo rispetto al 2017 (128.869.099).

Tabella 4.1: Ammontare attività Intesa Sanpaolo (valori in milioni di euro)

Intesa Sanpaolo	Attività		% sul totale	
	2018	2017	2018	2017
Settore bancario	660.889.225	665.658.901	83,9%	83,8%
Settore assicurativo	126.831.775	128.869.099	16,1%	16,2%
Conglomerato finanziario	787.721.000	794.528.000	100,0%	100,0%

Fonte: elaborazione su dati Intesa Sanpaolo ([www.IntesaSanpaolo.it](http://www.IntesaSanpaolo.it), Relazione e bilancio consolidato del Gruppo Intesa Sanpaolo dell'esercizio 2018, pag.192)

Intesa Sanpaolo Vita<sup>138</sup> è a capo del Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita<sup>139</sup> ed offre soluzioni di investimento assicurativo e risparmio previdenziale che si concretizzano in prodotti

<sup>137</sup> Si tratta di un gruppo di imprese soggette a controllo comune con una significativa operatività in almeno due dei tre settori in cui è ripartita l'intermediazione finanziaria: bancario, assicurativo e mobiliare. L'identificazione del conglomerato è basata su: a) presenza di almeno una banca/intermediario mobiliare e di una compagnia di assicurazione; b) rilevanza dell'attività svolta sia nel settore bancario/mobiliare sia in quello assicurativo, secondo dei parametri quantitativi; c) anche in presenza di una capogruppo non regolamentata, prevalenza delle attività svolte in ambito finanziario, per almeno il 40% degli impieghi. Il conglomerato finanziario è sottoposto a controlli di vigilanza aggiuntivi rispetto a quelli previsti a livello settoriale, al fine di monitorare le interrelazioni fra le attività bancarie, assicurative e mobiliari da esso svolte. I controlli di vigilanza supplementari si riferiscono all'adeguatezza del patrimonio, la concentrazione dei rischi, le transazioni infragruppo e il sistema dei controlli interni.

<sup>138</sup> È nata nel gennaio 2012 dalla fusione di EurizonVita, Intesa Sanpaolo Vita, Sud Polo Vita e Centrovita Assicurazioni. Dal dicembre 2014, l'offerta di Intesa Sanpaolo Vita si è ulteriormente arricchita grazie all'acquisizione dei Fondi Pensione gestiti fino a quel momento da Intesa Sanpaolo Previdenza SIM.

<sup>139</sup> Ne fanno parte: a) Intesa Sanpaolo Assicura che offre prodotti che coprono danni alla persona, ai veicoli, alla casa e tutelano i finanziamenti; b) Intesa Sanpaolo Life che è specializzata in prodotti vita a più alto tenore finanziario; c) Fideuram Vita che offre prodotti assicurativi e previdenziali.

previdenziali e assicurativi. Nel 2018 la divisione assicurativa ha prodotto un utile di 648 milioni di euro, in aumento di 35 milioni rispetto al 2017 (+5,7%). Il Gruppo Assicurativo offre quattro tipologie di prodotti previdenziali: i fondi pensione aperti “Il Mio Domani”, “Giustiniano” e “Previdsystem” e il piano individuale pensionistico “Il Mio Futuro”. Nel 2018 il peso dei quattro prodotti previdenziali sull’attivo del Gruppo Assicurativo si attesta al 3,03% (Tabella 4.2), il restante 96,97% viene occupato dai prodotti assicurativi vita e danni.

Tabella 4.2: Peso settore previdenziale nel Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita

<b>Prodotti</b>	<b>Attivo netto destinato alle prestazioni (ANDP)<sup>140</sup></b>	<b>% sull’ANDP</b>	<b>% sull’attivo del Gruppo Assicurativo</b>
<b>Il Mio Domani</b>	2.241.658.540	58,45%	1,77%
<b>Giustiniano</b>	75.642.619	1,97%	0,06%
<b>Previdsystem</b>	731.731.099	19,08%	0,58%
<b>Il Mio Futuro</b>	786.000.903	30,82%	0,62%
<b>Totale</b>	<b>3.835.033.161</b>	<b>100,0%</b>	<b>3,03%</b>

Fonte: elaborazione su dati Intesa Sanpaolo ([www.IntesaSanpaolo.it](http://www.IntesaSanpaolo.it), Relazione e bilancio consolidato del Gruppo Intesa Sanpaolo dell’esercizio 2018, pag. 192)

Il fondo pensione aperto “Il Mio Domani”, iscritto all’Albo tenuto dalla Covip con il numero 84, viene gestito da Intesa Sanpaolo Vita e la sua finalità è quella di garantire all’aderente, al momento della maturazione dei requisiti per il pensionamento, la disponibilità di un trattamento pensionistico complementare alla contribuzione di base, in modo da garantire un adeguato tenore di vita nella fase che segue la fine della carriera lavorativa. È rivolto a quanti abbiano

<sup>140</sup> Si tratta del patrimonio del fondo pensione. È la differenza tra le attività e le passività e rappresenta l’aggregato del montante dei contributi affluiti alla forma previdenziale da parte di tutti gli aderenti, al netto delle spese connesse al funzionamento della forma previdenziale e degli utilizzi di risorse da parte degli aderenti medesimi.

intenzione di creare un piano di previdenza complementare di tipo individuale, ma possono aderirvi, su base collettiva, quei lavoratori nei confronti dei quali trovano applicazione gli accordi o i regolamenti aziendali che predispongono l'adesione a tale fondo. "Il Mio Domani" opera secondo un regime di contribuzione definita, pertanto la posizione individuale dell'iscritto viene generata dai contributi che ha versato, al netto delle spese direttamente a suo carico, e dai risultati di gestione che si sono prodotti nel tempo, a seconda del comparto di investimento per cui si è optato. Per la tutela degli interessi degli iscritti sono previsti il Responsabile del Fondo, il quale ha il compito di verificare il rispetto delle norme di legge e del Regolamento del Fondo e che siano inoltre osservate le disposizioni in materia di corretta amministrazione, e l'Organismo di Sorveglianza, che si occupa di rappresentare l'interesse degli iscritti. Sia il Responsabile del Fondo che i componenti dell'Organismo di Sorveglianza sono figure indipendenti dalla Società e dall'eventuale Gruppo di appartenenza, per una migliore garanzia dell'interesse degli aderenti<sup>141</sup>.

L'aderente al momento dell'adesione ha la facoltà di scegliere la misura e la periodicità della contribuzione nonché di modificarle, oltre alla possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi ed optare anche per la sospensione e la riattivazione della contribuzione, senza che la partecipazione al Fondo cessi.

Per i lavoratori dipendenti che aderiscono su base collettiva, sono fissate dai contratti o accordi collettivi o regolamenti aziendali la misura della contribuzione, la percentuale di TFR da destinare alla previdenza complementare e la decorrenza e la periodicità dei versamenti. Nel caso siano assenti nei contratti e nei regolamenti aziendali indicazioni di questo tipo ovvero in caso di modalità di adesione su base individuale occorre verificare se il lavoratore sia iscritto a una forma di previdenza obbligatoria entro il 28 aprile 1993 o successivamente<sup>142</sup>.

Per i lavoratori che invece aderiscono su base individuale è possibile la contribuzione al Fondo esclusivamente tramite il TFR, con la conseguente perdita del beneficio del contributo a proprio carico e del contributo a carico del datore di lavoro<sup>143</sup>.

Per determinare l'importo complessivo della contribuzione, è utile esaminare "La mia pensione complementare-versione standardizzata" che consente all'iscritto di valutare in modo

---

<sup>141</sup> [www.IntesaSanpaoloVita.it](http://www.IntesaSanpaoloVita.it), Fondo pensione aperto "Il Mio Domani", Nota Informativa, Caratteristiche della forma pensionistica complementare, pag.1.

<sup>142</sup> Si veda il capitolo II, paragrafo 2.2.

<sup>143</sup> Occorre verificare se nei contratti o accordi collettivi che regolano il rapporto di lavoro se la scelta di aderire a "Il Mio Domani" conferisca il diritto a beneficiare di un contributo da parte del datore di lavoro ed a quali condizioni.

sintetico e prospettico il programma previdenziale riferibile ad una figura-tipo di 30,40,50 anni di età al momento dell'adesione, stimandone l'evoluzione della posizione individuale e l'importo della prestazione attesa nel momento del pensionamento, ipotizzato a 67 anni per uomini e donne<sup>144</sup>. È pertanto possibile per l'aderente effettuare delle simulazioni sull'andamento futuro del programma previdenziale tramite il motore di calcolo messo a disposizione<sup>145</sup>.

L'iscritto ha inoltre la possibilità di effettuare un controllo sui versamenti, sui costi sostenuti e sui risultati della gestione attraverso la comunicazione periodica, con periodicità annuale, che Intesa Sanpaolo Vita deve inviare all'aderente<sup>146</sup>. Oltre alla comunicazione periodica, tali informazioni possono essere valutate nell'apposita sezione del sito web dedicata, accessibile con userid e password personale, ottenuti al momento dell'adesione al Fondo.

Qualora intervengano delle modifiche in grado di incidere sulle scelte degli aderenti, Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. si impegna ad inviare all'iscritto un'informativa adeguata.

## ***4.2 Tipologie di investimento***

Le risorse versate al Fondo vengono investite in strumenti finanziari quali azioni, titoli obbligazionari, quote di OICR e generano un rendimento che varia in relazione alle scelte di gestione e all'andamento dei mercati. Le risorse sono depositate presso una Banca Depositaria<sup>147</sup> che custodisce il patrimonio e verifica che la gestione sia regolare, e vengono gestite dalle società di gestione del risparmio "EPSILON SGR S.p.A". ed "EURIZON CAPITAL SGR S.p.A" nei limiti imposti dalla legge<sup>148</sup>.

---

<sup>144</sup> [www.IntesaSanpaoloVita.it](http://www.IntesaSanpaoloVita.it), Fondo pensione aperto "Il Mio Domani", La mia pensione complementare-versione standardizzata.

<sup>145</sup> Le stime e le ipotesi di calcolo possono non trovare conferma nel corso del rapporto ed in tal caso la posizione individuale maturata e la prestazione pensionistica attesa risultano differenti da quelle indicate. Le indicazioni fornite non impegnano in alcun modo il Fondo Pensione, Intesa Sanpaolo Vita e la COVIP ([www.IntesaSanpaoloVita.it](http://www.IntesaSanpaoloVita.it), Fondo pensione aperto "Il Mio Domani", La mia pensione complementare-versione standardizzata).

Nel corso del rapporto di partecipazione infatti la posizione individuale effettivamente maturata è soggetta a variazioni per effetto della variabilità dei rendimenti ottenuti nella gestione e tale variabilità è tanto più elevata quanto risulta maggiore l'investimento di tipo azionario legato al profilo di investimento dell'aderente.

<sup>146</sup> Secondo quanto previsto dalla COVIP. Si veda il capitolo II, paragrafo 2.7.

<sup>147</sup> Si tratta di "State Street Bank International GmbH- Succursale Italia".

<sup>148</sup> Il contratto di delega tra Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. e i soggetti delegati: a) non implica alcun esonero o limitazione di responsabilità di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., che rimane soggetta alle disposizioni di legge ed a quanto previsto dal Regolamento del Fondo; b) ha durata determinata e può essere revocata da Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. con effetto immediato; c) contiene clausole in base alle quali i soggetti delegati devono attenersi, nelle scelte degli investimenti, alle indicazioni impartite periodicamente da Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. e conformarsi alle disposizioni normative nonché al Regolamento del Fondo; c) è formulata in modo tale da assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di conflitto di interessi in riferimento alla società delegante, ai soggetti delegati e alla

Il Fondo offre sette comparti di investimento, ciascuno dei quali presenta proprie caratteristiche e specifici profili di rischio-rendimento (Tabella 4.3). Si tratta dei comparti: Linea Lungo Termine, Linea Medio Termine, Linea Breve Termine, Linea Lungo Termine ESG, Linea Medio Termine ESG, Linea Breve Termine ESG e Linea TFR<sup>149</sup>. L'aderente ha facoltà di aderire anche a più comparti del Fondo, fino ad un massimo di sei, ma può anche optare per uno tra altri due profili di investimento che sono il Percorso Life Cycle e Progetto Life Cycle ESG. Nel caso venga preferita quest'ultima alternativa la ripartizione del capitale tra i diversi comparti del Fondo muta gradualmente a causa di «riallocazioni automatiche determinate in funzione della residua durata della fase di accumulo, per ridurre il rischio finanziario e la volatilità dell'investimento all'avvicinarsi della scadenza della fase di accumulo»<sup>150</sup>.

Tabella 4.3: Caratteristiche dei comparti di investimento

Linea d'investimento	Comparto di appartenenza	Scopo	Politica d'investimento
<b>Linea Lungo Termine</b>	Bilanciato	Realizzare la rivalutazione del capitale investito cogliendo le opportunità offerte dai mercati azionari, obbligazionari e monetari <sup>151</sup> , con un orizzonte temporale di medio-lungo periodo, da 10 a 15 anni, ed un elevato livello di rischio.	Il comparto investe le risorse in strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria denominati in euro e in valuta, in proporzioni variabili. La quota da destinare agli investimenti azionari può variare dallo 0% al 100% del patrimonio.
<b>Linea Medio Termine</b>	Bilanciato	Realizzare la rivalutazione del capitale investito cogliendo le opportunità offerte dai mercati azionari, obbligazionari e monetari, con un orizzonte temporale di medio periodo, da 5 a 10 anni, ed un medio livello di rischio.	Il comparto investe le risorse in strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e monetaria denominati in euro e in valuta in proporzioni variabili. La quota da destinare agli investimenti azionari può variare dallo 0% al 75%.

Banca Depositaria; d) prevede un flusso costante di informazioni sulle operazioni attuate dai soggetti delegati a Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., consentendo a quest'ultima di conoscere il valore del patrimonio delle linee di investimento e la loro allocazione; e) non ha carattere esclusivo dato che Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. si riserva la facoltà di effettuare direttamente investimenti su strumenti finanziari ([www.IntesaSanpaoloVita.it](http://www.IntesaSanpaoloVita.it), Fondo pensione aperto "Il Mio Domani", Soggetti coinvolti nell'attività della forma pensionistica complementare, pag.2).

<sup>149</sup> Il patrimonio di ciascun comparto è suddiviso in: Classe I relativa ai potenziali clienti su base individuale e Classe C relativa ai potenziali aderenti su base collettiva.

<sup>150</sup> [www.IntesaSanpaolovita.it](http://www.IntesaSanpaolovita.it), Fondo pensione aperto "Il Mio Domani", Nota informativa, Informazioni chiave per l'aderente, pag.4.

<sup>151</sup> È definito come insieme di negoziazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari con durata inferiore ai 12-18 mesi.

<b>Linea Breve Termine</b>	Obbligazionario misto	Realizzare la rivalutazione del capitale investito in linea con l'andamento del mercato monetario, con un orizzonte temporale di breve periodo, fino a 5 anni, ed un basso livello di rischio.	Il comparto investe le risorse in strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e monetaria denominati in euro e in valuta in proporzioni variabili. La quota da destinare agli investimenti azionari può variare dallo 0% al 10% del patrimonio.
<b>Linea Lungo Termine ESG</b>	Azionario	Realizzare la rivalutazione del capitale investito cogliendo le opportunità offerte dai mercati azionari, obbligazionari e monetari, con un orizzonte temporale di medio-lungo periodo, da 10 a 15 anni.	Il comparto investe le risorse in strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e monetaria denominati in euro e in valuta. Nell'investimento delle risorse sono presi in considerazione criteri basati su impatti ambientali, sociali e di governance. La quota da destinare agli investimenti azionari può variare dal 50% all'85% del patrimonio.
<b>Linea Medio Termine ESG</b>	Bilanciato	Realizzare la rivalutazione del capitale investito cogliendo le opportunità offerte dai mercati azionari, obbligazionari e monetari, con un orizzonte temporale di medio periodo, da 5 a 10 anni.	Il comparto investe le risorse in strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e monetaria denominati in euro e in valuta. Nell'investimento delle risorse sono presi in considerazione criteri basati su impatti ambientali, sociali e di governance. La quota da destinare agli investimenti azionari può variare dal 30% al 55% del patrimonio.
<b>Linea Breve Termine ESG</b>	Obbligazionario misto	Realizzare la rivalutazione del capitale investito in linea con l'andamento del mercato monetario, con un orizzonte temporale di breve periodo, fino a 5 anni.	Il comparto investe le risorse in strumenti finanziari di natura monetaria, obbligazionaria e, in misura minore, azionaria, denominati in Euro e in valuta. Nell'investimento delle risorse sono presi in considerazione criteri basati su impatti ambientali, sociali e di governance. La quota da destinare agli investimenti azionari può variare dallo 0% al 15% del patrimonio.

<b>Linea TFR</b>	Garantito <sup>152</sup>	Realizzare con elevata probabilità rendimenti che siano pari o superiori a quelli del TFR in un orizzonte temporale di medio periodo, da 5 a 10 anni.	La politica di gestione si basa su una metodologia che determina la migliore ripartizione delle attività tra investimenti azionari e investimenti obbligazionari e monetari, modificando la quota del portafoglio investita in azioni, tra lo 0% e il 40% del patrimonio, e in obbligazioni a breve, medio o lungo termine, in riferimento all'andamento del mercato.
------------------	--------------------------	---	---

Fonte: elaborazione su dati Intesa Sanpaolo ([www.IntesaSanpaoloVita.it](http://www.IntesaSanpaoloVita.it), Fondo pensione aperto “Il Mio Domani”, Nota informativa, Caratteristiche della forma pensionistica complementare, pagg.4-8)

L'iscritto compie la scelta d'investimento all'atto dell'adesione, successivamente, nel rispetto del periodo di permanenza minima di un anno, può passare dalla scelta libera dei comparti ad uno dei profili Life Cycle e viceversa, oppure passare da una linea di investimento Life Cycle all'altra. Nei casi appena descritti viene attuata un'operazione di disinvestimento delle quote ed un conseguente investimento delle stesse secondo le scelte dell'aderente, le quali devono riguardare l'intera posizione individuale.

Optando per il passaggio dalla scelta libera dei comparti ad uno dei profili Life Cycle la posizione viene investita per intero nel comparto designato in base agli anni che rimangono al pensionamento e alla proposta selezionata<sup>153</sup>.

Ciascun profilo Life Cycle prevede che con l'avvicinarsi del pensionamento la posizione individuale e i relativi versamenti contributivi siano allocati in comparti che abbiano profili di rischio decrescenti (Tabelle 4.4 e 4.5). La riallocazione automatica della posizione non avviene

<sup>152</sup> L'iscritto ha diritto alla corresponsione di un importo minimo garantito a prescindere da quali sono stati i risultati della gestione pari alla somma dei contributi versati al comparto, al netto delle spese direttamente a carico dell'aderente, al verificarsi di uno dei seguenti eventi: a) esercizio del diritto di prestazione pensionistica, eccetto il caso di richiesta sotto forma di RITA; b) riscatto per decesso; c) riscatto per inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi; d) riscatto per invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo. Possono verificarsi dei cambiamenti nel contesto economico e finanziario che possono generare delle variazioni in merito alle caratteristiche della garanzia, a tal fine la Compagnia Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. si impegna a descrivere tali modifiche agli iscritti, che hanno facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad un'altra forma pensionistica complementare ([www.IntesaSanpaoloVita.it](http://www.IntesaSanpaoloVita.it), Fondo pensione aperto “Il Mio Domani”, Caratteristiche della forma pensionistica complementare, pag.7).

<sup>153</sup> Considerando più di 14 anni, da 14 a 5 anni e meno di 5 anni come periodi di tempo mancanti per il pensionamento la riallocazione avviene rispettivamente nella Linea Lungo Termine, Linea Medio Termine e Linea Breve Termine. L'anno di pensionamento utilizzato viene stabilito al momento dell'adesione in funzione delle informazioni disponibili riguardo alla situazione previdenziale dell'iscritto.

in un'unica soluzione, al di là del caso in cui la posizione individuale non superi l'ammontare di 1.000 €<sup>154</sup>, ma in modo graduale tramite delle riallocazioni parziali, sempre con lo scopo di ridurre il rischio finanziario sulla posizione individuale complessiva<sup>155</sup>.

Tabella 4.4: Ribilanciamento Percorso Life Cycle

<b>Aderenti coinvolti</b>	<b>Anni pensionamento</b>	<b>al Ribilanciamento</b>	<b>Durata ribilanciamento</b>	<b>Periodicità</b>
<b>Linea Lungo Termine</b>	10	Passaggio a Linea Medio Termine	2 anni	Trimestrale
<b>Linea Medio Termine</b>	3	Passaggio a Linea Breve Termine	1 anno	Mensile

Fonte: [www.IntesaSanpaoloVita.it](http://www.IntesaSanpaoloVita.it), Fondo pensione aperto "Il Mio Domani", Nota informativa, Caratteristiche della forma pensionistica complementare, pag.13

Tabella 4.5: Ribilanciamento Progetto Life Cycle ESG

<b>Aderenti coinvolti</b>	<b>Anni pensionamento</b>	<b>al Ribilanciamento</b>	<b>Durata ribilanciamento</b>	<b>Periodicità</b>
<b>Linea Lungo Termine ESG</b>	10	Passaggio a Linea Medio Termine ESG	2 anni	Trimestrale
<b>Linea Medio Termine ESG</b>	3	Passaggio a Linea Breve Termine ESG	1 anno	Mensile

Fonte: [www.IntesaSanpaoloVita.it](http://www.IntesaSanpaoloVita.it), Fondo pensione aperto "Il Mio Domani", Nota informativa, Caratteristiche della forma pensionistica complementare, pag. 13

Nei passaggi diretti tra il Percorso Life Cycle e il Progetto Life Cycle ESG si assiste a una riallocazione in un'unica soluzione della posizione individuale e dei nuovi flussi contributivi sul profilo di investimento coerente con l'arco temporale rimanente. Anche in caso sia in corso un ribilanciamento automatico, questo viene fermato e il trasferimento nel nuovo comparto avviene sempre in un'unica soluzione.

Successivamente a una nuova valutazione previdenziale, durante la fase di accumulo la data di pensionamento può però subire delle modifiche da parte dell'iscritto. In questi casi bisogna distinguere se la data viene posticipata o anticipata: nel primo caso la modifica non determina

<sup>154</sup> Calcolato all'ultimo valore quota dell'anno antecedente l'inizio della riallocazione stessa.

<sup>155</sup> [www.IntesaSanpaoloVita.it](http://www.IntesaSanpaoloVita.it), Fondo pensione aperto "Il Mio Domani", Nota Informativa, Caratteristiche della forma pensionistica complementare, pag.12.



variazioni né di comparto, né di ribilanciamento eventualmente in corso<sup>156</sup>; nel secondo invece la modifica può comportare che l'aderente si trovi in un comparto che non è coerente con il nuovo piano di ribilanciamenti. In tale situazione la posizione individuale viene riallocata nel comparto che risulta in linea con la sua nuova data di pensionamento, ma all'interno dello stesso profilo di investimento Life Cycle in cui l'iscritto è presente.

Il passaggio da uno dei profili Life Cycle ad uno degli altri comparti di investimento determina la rinuncia al procedimento di ribilanciamenti automatici, consentendo all'iscritto di distribuire la posizione individuale fino a quel momento accumulata e il flusso contributivo anche tra più comparti di investimento, sempre rispettando il limite di sei. In questo caso la scelta che l'aderente deve compiere va fatta tenendo conto delle condizioni economiche e finanziarie, della capacità contributiva attuale e futura, dell'orizzonte temporale di partecipazione alla forma di previdenza complementare in funzione del periodo mancante per il pensionamento e della propensione al rischio personale<sup>157</sup>.

### ***4.3 Le prestazioni pensionistiche***

L'aderente può ricevere la prestazione sia in forma di rendita che di capitale, a patto che abbia maturato i requisiti di pensionamento nel sistema obbligatorio e abbia partecipato a forme pensionistiche complementari per almeno 5 anni. La prestazione pensionistica, qualora l'iscritto non decida di richiedere la liquidazione in capitale per la parte che gli spetta per Legge<sup>158</sup>, viene interamente erogata sotto forma di rendita vitalizia, quindi una pensione complementare che l'aderente percepirà finché rimane in vita. Il suo valore è calcolato trasformando in rendita la posizione individuale accumulata al netto della parte percepita eventualmente in forma di capitale<sup>159</sup>.

Il Mio Domani offre all'iscritto, oltre alla già citata rendita vitalizia, altre tipologie di rendita:

- rendita vitalizia reversibile percepita prima dall'assicurato fino a quando resta in vita e successivamente, nella misura del 50% o del 100%, a discrezione dell'iscritto stesso, dalla persona da lui designata;

---

<sup>156</sup> Resta fermo il fatto che i ribilanciamenti futuri vengono riorganizzati in funzione della nuova data di pensionamento.

<sup>157</sup> La scelta di allocazione va comunque monitorata nel corso del tempo, considerando il mutamento dei fattori che hanno contribuito a determinarla e l'orizzonte temporale consigliato per l'investimento in ogni comparto. Per queste ragioni la posizione individuale e i flussi contributivi possono essere riallocati nel tempo, passati 12 mesi dall'ultima allocazione attuata.

<sup>158</sup> Si veda il capitolo II, paragrafo 2.2.

<sup>159</sup> [www.IntesaSanPaoloVita.it](http://www.IntesaSanPaoloVita.it), Fondo pensione aperto "Il Mio Domani", Il Regolamento del Fondo, allegato 3.

- rendita vitalizia con controassicurazione che viene percepita dall'assicurato finché resta in vita. Al momento del decesso agli eredi, o ai beneficiari se presenti, viene corrisposto un capitale che è pari alla differenza, qualora positiva, tra:
  - l'80% del premio versato dal Fondo per la posizione individuale costitutiva della rendita su cui verte la scelta, moltiplicato per il rapporto tra la rata di rendita in vigore e quella iniziale;
  - la rata di rendita in vigore moltiplicata per il numero delle rate corrisposte dal decorrere della polizza fino alla data di decesso<sup>160</sup>.

La prestazione può altresì essere erogata sotto forma di Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA). La porzione di posizione individuale destinata a RITA viene investita nel profilo Linea Breve Termine, salvo una diversa specificazione da parte dell'iscritto in sede di richiesta. Nel caso in cui i contributi vengano investiti in più comparti il montante RITA viene calcolato e disinvestimento proporzionalmente dai comparti di provenienza<sup>161</sup>.

Il montante RITA viene determinato all'ultima data di valorizzazione del mese successiva all'accertamento dei requisiti, invece nella fase successiva all'erogazione il calcolo è effettuato all'ultima data di valorizzazione del mese che anticipa quello della rata<sup>162</sup>. Nel caso in cui l'iscritto non opti per l'utilizzo dell'intera posizione individuale a titolo di RITA, ha la facoltà di richiedere sulla parte del montante residuo non afferente a RITA, riscatti, anticipazioni e la prestazione pensionistica. Sul montante RITA non gravano più le spese direttamente a carico dell'aderente nella fase di accumulo, allo stesso tempo continuano a gravare quelle indirette<sup>163</sup>. Durante l'erogazione di RITA l'aderente ha inoltre la facoltà di chiederne la revoca, che implica la cessazione delle rate residue.

Anche l'aderente al fondo "Il Mio Domani" ha la possibilità di accedere alla prestazione in fase di accumulo sfruttando gli istituti delle anticipazioni e dei riscatti che contribuiscono a ridurre il capitale disponibile e quindi l'importo della pensione complementare. Fanno parte di questa categoria anche "la prestazione in caso di decesso prima del pensionamento", in cui la posizione maturata nel Fondo viene riscatta dai designati dall'aderente, ovvero dagli eredi, e "il

<sup>160</sup> [www.IntesaSanpaoloVita.it](http://www.IntesaSanpaoloVita.it), Fondo pensione "Il Mio Domani", Il Regolamento del Fondo, Art.12.

<sup>161</sup> Per quanto riguarda il meccanismo di ribilanciamento automatico dell'investimento in essere su uno dei due profili Life Cycle, questo viene disattivato sul montante RITA. Rimane operante esclusivamente sull'eventuale parte residua che non afferisce a RITA e viene inoltre riproporzionato. Sul montante RITA non opera invece la garanzia che il comparto Linea TFR prevede ([www.IntesaSanpaoloVita.it](http://www.IntesaSanpaoloVita.it), Fondo pensione aperto "Il Mio Domani", Caratteristiche della forma pensionistica complementare, pag.16).

<sup>162</sup> [www.IntesaSanpaoloVita.it](http://www.IntesaSanpaoloVita.it), Fondo pensione aperto "Il Mio Domani", Caratteristiche della forma pensionistica complementare, pag.16.

<sup>163</sup> Si veda il paragrafo 4.4.

trasferimento della posizione individuale” che permette all’aderente di trasferire la posizione individuale accumulata ad un’altra forma di previdenza complementare, trascorsi almeno due anni di permanenza ne “Il Mio Domani”, salvo che siano modificate in modo sostanziale le caratteristiche del Fondo stesso, in tal caso il requisito del periodo di permanenza minimo non sussiste<sup>164</sup>.

#### **4.4 I costi**

L’adesione ad un fondo pensione implica dei costi<sup>165</sup>, così accade anche per “Il Mio Domani”, dato che l’iscritto deve sostenere durante la fase di accumulo delle spese direttamente e indirettamente a suo carico, oltre a quelle da sostenere nel caso di esercizio di prerogative individuali<sup>166</sup>.

Considerando le spese che sono direttamente a carico dell’aderente, il pagamento dell’importo gli spetta all’atto del versamento di ogni contributo fino a che non viene raggiunta la commissione annua prevista sulla base dell’ammontare complessivo dei contributi versati nello stesso anno solare. Tale commissione annua ha importi differenti a seconda del valore dei contributi versati:

- € 50,00 se l’ammontare complessivo dei contributi versati nel medesimo anno solare è pari a € 300,00;
- € 30,00 in caso di contributi versati nello stesso anno solare del valore complessivo compreso tra € 50,00 e € 300,00;
- € 0,00 se i contributi versati nel medesimo anno solare sono di importo complessivo minore a € 50,00.

Questo schema non si applica a quanti aderiscono al Fondo prima del compimento del 25° anno d’età, ai quali spetta invece una spesa di € 10,00<sup>167</sup>. Tale agevolazione ha valenza fino al compimento del 25° anno d’età, successivamente vengono applicate le tariffe sopra descritte.

---

<sup>164</sup> [www.IntesaSanpaoloVita.it](http://www.IntesaSanpaoloVita.it), Fondo pensione aperto “Il Mio Domani”, Caratteristiche della forma pensionistica complementare, pag.17.

<sup>165</sup> Il riferimento è ai costi della Classe I riguardante le adesioni individuali.

<sup>166</sup> Non sono previste spese al momento dell’adesione al Fondo.

<sup>167</sup> La commissione annua non viene applicata nell’anno solare di riferimento se l’importo complessivo dei contributi è inferiore a € 50,00.

In riferimento alle spese che sono indirettamente a carico dell'aderente (Tabella 4.6) vanno considerate la commissione di gestione, distinta per i vari comparti di investimento, e la commissione d'incentivo.

Tabella 4.6: Le spese indirette

	Spesa	Periodicità
<b>Commissione di gestione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1,40% Linea Lungo Termine;</li> <li>- 1,20% Linea Medio Termine;</li> <li>- 0,90% Linea Breve Termine;</li> <li>- 1,40% Linea Lungo Termine ESG;</li> <li>- 1,20% Linea Medio Termine ESG;</li> <li>- 0,90% Linea Breve Termine ESG;</li> <li>- 1,00% Linea TFR<sup>168</sup>.</li> </ul>	<p>Annuale. La commissione viene calcolata e prelevata mensilmente.</p>
<b>Commissione d'incentivo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 20% dell'incremento percentuale del valore della quota nell'anno solare di riferimento rispetto all'High Water Mark<sup>169</sup> incrementato del rendimento del parametro di riferimento. Vale per i comparti flessibili;</li> <li>- 20% della differenza, se positiva, tra l'incremento percentuale che il valore della quota del comparto fa registrare nell'anno solare di riferimento e l'incremento che fa invece registrare il parametro di riferimento nel medesimo periodo<sup>170</sup>. Vale per i comparti della classe ESG.</li> </ul>	<p>Annuale. La commissione viene prelevata annualmente con calcolo mensile dei ratei</p>

Fonte: [www.IntesaSanpaoloVita.it](http://www.IntesaSanpaoloVita.it), Fondo pensione aperto "Il Mio Domani", Nota informativa, Informazioni chiave per l'aderente, pag. 12.

Per quanto concerne le spese connesse all'esercizio di prerogative personali queste presentano differenti importi a seconda della tipologia di istituto per cui l'aderente opta:

- € 50,00 per il trasferimento e il riscatto totale della posizione prelevati in un'unica soluzione dalla posizione individuale all'atto dell'operazione;

<sup>168</sup> [www.IntesaSanpaoloVita.it](http://www.IntesaSanpaoloVita.it), Fondo pensione aperto "Il Mio Domani", Nota informativa, Informazioni chiave per l'aderente, pag. 12.

<sup>169</sup> Indica il più alto valore fatto registrare dalla quota nell'ultimo giorno di valorizzazione di tutti gli anni precedenti.

<sup>170</sup> Se il rendimento del benchmark presenta segno negativo, per il calcolo dell'"extraperformance" si deve considerare che il parametro abbia fatto registrare un incremento pari a zero. La commissione non si applica invece se il rendimento del comparto è stato negativo. La commissione d'incentivo va applicata al minore ammontare tra il valore complessivo netto medio del comparto e il valore netto complessivo del comparto il giorno in cui il calcolo è compiuto ([www.IntesaSanpaoloVita.it](http://www.IntesaSanpaoloVita.it), Fondo pensione aperto "Il Mio Domani", Nota informativa, Informazioni chiave per l'aderente, pag. 12).

- € 20,00 per la rendita integrativa temporanea anticipata prelevati in un'unica soluzione in occasione della valorizzazione della quota di posizione individuale per cui viene richiesta l'erogazione, a cui si aggiungono € 2,00 prelevati su ogni rata di rendita.

Sul patrimonio del Fondo possono gravare anche «spese legali e giudiziarie, oneri fiscali, oneri di negoziazione, contributo di vigilanza, compenso del Responsabile del Fondo e dell'Organismo di Sorveglianza, per la parte di competenza del comparto»<sup>171</sup>.

L'indicatore sintetico dei costi (ISC) (Tabella 4.7) viene stimato facendo riferimento ad un iscritto-tipo che accantona un contributo annuale di 2.500 €, ipotizzando un tasso di rendimento del 4%<sup>172</sup>.

Tabella 4.7: ISC de' Il Mio Domani (valori percentuali)

Partecipazione al Fondo (anni)	Comparto						
	Linea Lungo Termine	Linea Medio Termine	Linea Breve Termine	Linea Lungo Termine ESG	Linea Medio Termine ESG	Linea Breve Termine ESG	Linea TFR
2	3,44	3,24	2,94	3,44	3,24	2,94	1,71
5	2,21	2,01	1,71	2,21	2,01	1,71	1,81
10	1,80	1,60	1,30	1,80	1,60	1,30	1,40
35	1,51	1,31	1,01	1,51	1,31	1,01	1,11


Fonte: elaborazione da dati Intesa Sanpaolo ([www.IntesaSanpaoloVita.it](http://www.IntesaSanpaoloVita.it), Fondo pensione aperto "Il Mio Domani", Nota informativa, Informazioni chiave per l'aderente, pag.13)

Confrontando l'ISC di ciascun comparto del Fondo con l'ISC medio dei comparti della stessa categoria offerti dalle altre forme pensionistiche complementari (Figura 4.1) si ottiene una migliore comprensione dell'onerosità de' "Il Mio Domani". Il confronto riguarda valori di ISC riferiti ad un periodo di partecipazione di 10 anni nella forma pensionistica.

<sup>171</sup> [www.IntesaSanpaoloVita.it](http://www.IntesaSanpaoloVita.it), Fondo pensione aperto "Il Mio Domani", Il Regolamento del Fondo, Art.8.

<sup>172</sup> Per coloro che aderiscono prima del compimento del 25° anno d'età, nel periodo di partecipazione al Fondo fino all'anno solare di compimento del 25° anno di età l'ISC può essere più basso, considerando l'agevolazione commissionale prevista, di cui si è parlato precedentemente.

Figura 4.1: Onerosità de “Il Mio Domani” rispetto alle altre forme pensionistiche<sup>173</sup>



Fonte: [www.IntesaSanpaoloVita.it](http://www.IntesaSanpaoloVita.it), Fondo pensione aperto “Il Mio Domani”, Nota informativa, Informazioni chiave per l’aderente, pag.14

L’ISC del Fondo si colloca in linea con gli ISC medi dei fondi pensione aperti per tutti i comparti di investimento, fatta eccezione per il comparto bilanciato cui appartiene la Linea Lungo Termine dove l’indicatore sintetico di costo de “Il Mio Domani” si trova di poco al di sopra dell’indicatore sintetico di costo medio dei fondi pensione aperti.

#### 4.6 Il mercato

Nel 2018 al fondo pensione aperto “Il Mio Domani” risultano iscritti 373.425 individui, 353.335 su base individuale e 20.090 su base collettiva. Tra gli iscritti 199.409 sono lavoratori dipendenti, 174.016 lavoratori autonomi o liberi professionisti.

Il 2018 si è concluso con un saldo della gestione previdenziale<sup>174</sup> positivo pari a 287.803.865 euro (Tabella 4.8) e un patrimonio che vale 2.241.658.540 euro (Tabella 4.9). Gli oneri sono pari a 33.591.902 euro (Tabella 4.10).

<sup>173</sup> Nella figura 4.1 l’ISC di ciascun comparto è indicato con un punto, mentre i trattini si riferiscono ai valori medi dei fondi pensione negoziali, aperti e dei piani individuali pensionistici. Il grafico mostra l’ISC minimo e massimo dei comparti delle varie forme pensionistiche complementari considerate complessivamente e appartenenti alla stessa categoria di investimento.

<sup>174</sup> Nasce dal confronto tra i contributi per le prestazioni e le prestazioni stesse.

Tabella 4.8: Saldo della gestione previdenziale de “Il Mio Domani”

Gestione Previdenziale	Linea Lungo Termine	Linea Medio Termine	Linea Breve Termine	Linea TFR	Totale
<b>Contributi</b>	195.769.998	108.908.859	46.435.089	69.703.761	420.817.707
<b>Anticipazioni</b>	-4.451.941	-7.042.422	-1.733.661	-5.757.385	-18.985.409
<b>Trasferimenti e riscatti</b>	-16.279.065	-35.203.489	-7.424.537	-24.753.220	-83.660.312
<b>Trasformazioni in rendita</b>	-	-1.021.700	-735.330	-1.218.585	-2.975.614
<b>Erogazioni in forma di capitale</b>	-145.593	-6.498.091	-8.764.060	-11.984.762	-27.392.506
<b>Saldo gestione previdenziale</b>	174.893.339	59.143.157	27.777.500	25.989.809	<b>287.803.865</b>

Fonte: [www.IntesaSanpaoloVita.it](http://www.IntesaSanpaoloVita.it), Fondo pensione “Il Mio Domani”, Relazione sulla gestione e rendiconto dell’esercizio 2018, pag.13

Tabella 4.9: Ammontare netto del patrimonio de “Il Mio Domani” suddiviso nei vari comparti di investimento

Comparti di investimento	Ammontare netto del patrimonio	% sul totale
<b>Linea Lungo Termine</b>	696.269.604	31,1%
<b>Linea Medio Termine</b>	720.968.044	32,2%
<b>Linea Breve Termine</b>	232.455.479	10,3%
<b>Linea TFR</b>	591.965.412	26,4%
<b>Totale</b>	<b>2.241.658.540</b>	<b>100,0%</b>

Fonte: elaborazione su dati Intesa Sanpaolo ([www.IntesaSanpaoloVita.it](http://www.IntesaSanpaoloVita.it), Fondo pensione aperto “Il Mio Domani”, Relazione sulla gestione e rendiconto dell’esercizio 2018, pag.13)

Tabella 4.10: Ripartizione degli oneri tra i comparti

Comparti di investimento	Oneri di gestione
<b>Linea Lungo Termine</b>	13.976.768
<b>Linea Medio Termine</b>	10.122.102
<b>Linea Breve Termine</b>	2.639.292
<b>Linea TFR</b>	6.853.739
<b>Totale</b>	<b>33.591.902</b>

Fonte: elaborazione su dati Intesa Sanpaolo ([www.IntesaSanpaoloVita.it](http://www.IntesaSanpaoloVita.it), Fondo pensione aperto “Il Mio Domani”, Relazione sulla gestione e rendiconto dell’esercizio 2018, pag.14)

Con riferimento ai singoli comparti<sup>175</sup>:

- per la Linea Lungo Termine gli iscritti sono 203.857, dei quali 117.693 lavoratori dipendenti e 86.164 lavoratori autonomi. I contributi versati sono pari a 195.769.998 e gli investimenti hanno avuto ad oggetto principalmente titoli di capitale quotati e titoli emessi da Stati o da organismi internazionali, rispettivamente 59,4% e 35,4% degli investimenti in portafoglio.
- alla Linea Medio Termine risultano iscritti 75.865 individui, suddivisi in 38.828 lavoratori dipendenti e 37.037 lavoratori autonomi. Gli aderenti a questo comparto hanno versato 108.908.859 euro di contributi e gli investimenti sono stati indirizzati verso Titoli emessi da Stati o altri organismi internazionali (64,6%), titoli di capitale quotati (26,9%) e altri titoli di debito quotati (6,0%);
- per la Linea Breve Termine gli aderenti sono pari a 27.461 unità, dei quali 11.504 lavoratori dipendenti e 15.957 lavoratori autonomi. La contribuzione è pari a 46.435.089 euro e gli investimenti sono stati per il 65,3% in Titoli emessi da Stati o da altri organismi Internazionali e per il 34,7% in titoli di debito quotati;
- per la Linea TFR gli iscritti sono 66.242 soggetti, di cui 31.384 lavoratori dipendenti e 34.858 lavoratori autonomi. Sono stati versati contributi pari a 69.703.761 euro e gli investimenti hanno riguardato per il 66,4% Titoli emessi da Stati o da organismi internazionali, per il 20% titoli di capitale quotati e per l'8,4% titoli di debito quotati<sup>176</sup>.

#### ***4.6 Le performance***

I vari comparti di investimento proposti da “Il Mio Domani” presentano diverse performance. I risultati sono valutati in relazione ad un parametro di riferimento, differente per ogni comparto (Tabella 4.11).

---

<sup>175</sup> Il riferimento è sempre all'anno 2018. Non si parla delle tre Linee di investimento della classe ESG in quanto la loro operatività è iniziata nell'anno 2019.

<sup>176</sup> [www.IntesaSanpaoloVita.it](http://www.IntesaSanpaoloVita.it), Fondo pensione aperto “Il Mio Domani”, Relazione sulla gestione e rendiconto dell'esercizio 2018, pagg. 22-30.



Tabella 4.11: Parametri di riferimento per i comparti di investimenti de “Il Mio Domani”

<b>Linea Lungo Termine</b>	Indice Barclays Euro Treasury Bills <sup>177</sup> + 4,25% annuo
<b>Linea Medio Termine</b>	Indice Barclays Euro Treasury Bills + 1,75% annuo
<b>Linea Breve Termine</b>	Indice Barclays Euro Treasury Bills + 0,25% annuo
<b>Linea Lungo Termine ESG</b>	-Bloomberg Barclays MSCI Euro Tsy 1-3 years ESG Weighted Customized TR Unhedged EUR <sup>178</sup> (10%) -Bloomberg Barclays MSCI Global ESG Sustainability Index: Sovereign <sup>179</sup> (10%) -Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate ESG Weighted Index Total Return <sup>180</sup> (10%) -MSCI Europe ESG Leaders 100% Hedged to EUR <sup>181</sup> (30%) -MSCI World ex Europe ESG Leaders 100% Hedged to EUR <sup>182</sup> (40%).
<b>Linea Medio Termine ESG</b>	-Bloomberg Barclays MSCI Euro Tsy 1-3 years ESG Weighted Customized TR Unhedged EUR (20%) -Bloomberg Barclays MSCI Global ESG Sustainability Index: Sovereign (15%) -Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate ESG Weighted Index Total Return (20%) -MSCI Europe ESG Leaders 100% Hedged to EUR (20%) -MSCI World ex Europe ESG Leaders 100% Hedged to EUR (25%).
<b>Linea Breve Termine ESG</b>	-Bloomberg Barclays MSCI Euro Tsy 1-3 years ESG Weighted Customized TR Unhedged EUR (50%) -Bloomberg Barclays MSCI Global ESG Sustainability Index: Sovereign (30%) -Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate ESG Weighted Index Total Return (10%)

<sup>177</sup> Indice finanziario rappresentativo dell’andamento dei Titoli di Stato a breve termine dei principali Paesi dell’Area Euro.

<sup>178</sup> Indice finanziario che rappresenta l’andamento del mercato dei Titoli di Stato dei principali Paesi dell’Area Euro, con scadenze comprese tra uno e tre anni, e con ponderazione che privilegia emittenti più virtuosi considerando l’impatto ambientale, sociale e di governance.

<sup>179</sup> Indice finanziario che rappresenta l’andamento del mercato dei Titoli di Stato globali di Paesi più virtuosi in merito all’impatto ambientale, sociale e di governance.

<sup>180</sup> Indice finanziario che rappresenta l’andamento del mercato delle obbligazioni societarie dei Paesi dell’Area Euro, con ponderazione che va a privilegiare emittenti più virtuosi da un punto di vista dell’impatto ambientale, sociale e di governance.

<sup>181</sup> Indice finanziario costituito da aziende dei Paesi sviluppati europei con elevati rendimenti in riferimento al settore di appartenenza, in termini di impatto ambientale, sociale e di governance.

<sup>182</sup> Indice finanziario costituito da aziende dei Paesi sviluppati, non comprendenti quelli dell’area europea, con elevati rendimenti in riferimento al settore di appartenenza, in termini di impatto ambientale, sociale e di governance.

	-MSCI Europe ESG Leaders 100% Hedged to EUR (5%) -MSCI World ex Europe ESG Leaders 100% Hedged to EUR (5%).
<b>Linea TFR</b>	Il benchmark di riferimento è la rivalutazione del TFR del mese di settembre di ogni anno rispetto al mese di settembre dell'anno precedente

Fonte: [www.IntesaSanpaoloVita.it](http://www.IntesaSanpaoloVita.it), Fondo pensione aperto “Il Mio Domani”, Nota informativa, Caratteristiche della forma pensionistica complementare, pag.11

I comparti Linea Lungo Termine ESG, Linea Medio Termine ESG, Linea Breve Termine ESG sono di nuova costituzione<sup>183</sup> dato che la loro introduzione è avvenuta a seguito del recepimento della direttiva IORP II<sup>184</sup>, e per questo motivo la loro operatività risulta inferiore ad un anno. Non è quindi possibile una rappresentazione dei rendimenti, a differenza invece degli altri comparti (Tabella 4.12).

Tabella 4.12: Performance e volatilità storica dei comparti di investimento de “Il Mio Domani”<sup>185</sup>

	<b>Linea Lungo Termine</b>	<b>Linea Medio Termine</b>	<b>Linea Breve Termine</b>	<b>Linea TFR</b>
<b>2014</b>	6,10%	2,86%	0,58%	1,50%
<b>2015</b>	4,06%	1,78%	-0,03%	1,50%
<b>2016</b>	1,74%	1,29%	-0,42%	1,80%
<b>2017</b>	4,48%	2,10%	-0,20%	2,10%
<b>2018</b>	<b>-6,58%</b>	<b>-3,74%</b>	<b>-1,33%</b>	<b>-2,34%</b>
<b>Rendimento medio annuo composto per gli ultimi 5 anni</b>	1,86%	0,83%	-0,28%	-0,58%
<b>Volatilità<sup>186</sup> storica per gli ultimi 5 anni</b>	9,99%	5,34%	0,93%	2,42%

Fonte: elaborazione su dati Intesa Sanpaolo ([www.IntesaSanpaoloVita.it](http://www.IntesaSanpaoloVita.it), Fondo pensione aperto “Il Mio Domani”, Rendimenti e volatilità storiche)

<sup>183</sup> La data di avvio di operatività del comparto è il 19/10/2019.


<sup>184</sup> La direttiva IORP II, recepita con il decreto lgs. 147/2018 entrato in vigore il 1° febbraio 2019, oltre ad introdurre delle novità sotto il profilo della governance (note 57 e 68), intende incoraggiare i fondi pensione ad adottare un approccio strategico e di lungo periodo per l'integrazione dei fattori ESG, in particolare nella gestione dei rischi e nelle strategie di investimento.

<sup>185</sup> I dati di performance si riferiscono alla Classe I riguardante le adesioni individuali.

<sup>186</sup> L'indicatore di rischio utilizzato è la deviazione standard dei rendimenti, cioè la misura della dispersione dei rendimenti attorno al loro valore medio, annualizzata e calcolata sulla base di rendimenti settimanali netti.


Nelle Figure 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5 viene presentato un confronto riferito a tre orizzonti temporali differenti<sup>187</sup> tra i rendimenti medi annui composti dei comparti e gli obiettivi di rendimento.

Figura 4.2: Rendimento medio annuo composto Linea Lungo Termine



Fonte: elaborazione su dati Intesa Sanpaolo ([www.IntesaSanpaoloVita.it](http://www.IntesaSanpaoloVita.it), Fondo pensione aperto “Il Mio Domani”, Nota informativa, Informazioni sull’andamento della gestione, pag.2)


Figura 4.3: Rendimento medio annuo composto Linea Medio Termine



Fonte: elaborazione su dati Intesa Sanpaolo ([www.IntesaSanpaoloVita.it](http://www.IntesaSanpaoloVita.it), Fondo pensione aperto “Il Mio Domani”, Nota informativa, Informazioni sull’andamento della gestione, pag.5)

<sup>187</sup> Per l’orizzonte temporale di 10 anni sono indicati nel grafico solo i dati riferiti al benchmark, in quanto non sono disponibili dati relativi ai vari comparti di investimento precedenti al 2013.

Figura 4.4: Rendimento medio annuo composto Linea Breve Termine



Fonte: elaborazione su dati Intesa Sanpaolo ([www.IntesaSanpaoloVita.it](http://www.IntesaSanpaoloVita.it), Fondo pensione aperto “Il Mio Domani”, Nota informativa, Informazioni sull’andamento della gestione, pag.9)

Figura 4.5: Rendimento medio annuo composto Linea Medio Termine



Fonte: elaborazione su dati Intesa Sanpaolo ([www.IntesaSanpaoloVita.it](http://www.IntesaSanpaoloVita.it), Fondo pensione aperto “Il Mio Domani”, Nota informativa, Informazioni sull’andamento sulla gestione, pag.12)

Come già visto nel precedente capitolo, per l’anno 2018 l’andamento dei mercati è stato negativo, e questo si nota anche considerando le performance dei vari comparti de “Il Mio Domani” che mostrano tutti risultati inferiori allo zero. I rendimenti non positivi del 2018 si riflettono di conseguenza sui rendimenti medi composti degli orizzonti temporali di riferimento di tre e cinque anni.

Nel confronto tra il rendimento e l’obiettivo occorre ricordare che il primo riflette gli oneri che gravano sul patrimonio del comparto mentre nel secondo questi non sono contabilizzati. Va altresì aggiunto che i valori delle performance passati non sono indicativi di quelli futuri ma forniscono solo un quadro di quanto accaduto precedentemente.

Le performance ottenute da “Il Mio Domani” sono perlopiù al di sotto della media dei fondi pensione aperti (Tabella 4.13). In particolare i comparti obbligazionario misto e garantito, che si riferiscono rispettivamente alla Linea Breve Termine e alla Linea TFR, hanno conseguito dei risultati negativi anche considerando un orizzonte temporale di cinque anni (-0,28% e -0,58%). “Il Mio Domani” ha raggiunto nel 2018 risultati migliori rispetto alla media dei fondi pensione aperti, seppur inferiori allo zero, per quanto riguarda il comparto bilanciato (Linea Medio Termine) e obbligazionario misto (-3,74% contro -4,8% e -1,33% contro -1,8% rispettivamente). Il comparto bilanciato, sia per la Linea Lungo Termine che per la Linea Medio Termine, presenta delle performance positive su un orizzonte temporale di cinque anni (1,86% e 0,83% rispettivamente), ma inferiori alla media dei fondi aperti (2,7%).

Tabella 4.13: Confronto tra il rendimento medio annuo composto dei fondi aperti e de “Il Mio Domani”<sup>188</sup>

Orizzonte temporale (anni)	COMPARTI						
	Bilanciato			Obbligazionario misto		Garantito	
	Fondi aperti	“Il Mio Domani” (Linea Lungo Termine)	“Il Mio Domani” (Linea Medio Termine)	Fondi aperti	“Il Mio Domani” (Linea Breve Termine)	Fondi aperti	“Il Mio Domani” (Linea TFR)
<b>1</b>	-4,8%	-6,58%	-3,74%	-1,8%	-1,33%	-1,8%	-2,34%
<b>3</b>	0,5%	-0,23%	-0,15%	-0,1%	-0,65%	-0,2%	-1,26%
<b>5</b>	2,7%	1,86%	0,83%	1,9%	-0,28%	0,9%	-0,58%

Fonte: elaborazione su dati Covip ([www.Covip.it](http://www.Covip.it), Relazione per l’anno 2018, pag.176) e Intesa Sanpaolo ([www.IntesaSanpaoloVita.it](http://www.IntesaSanpaoloVita.it), Fondo pensione aperto “Il Mio Domani”, Rendimenti e volatilità storiche)

<sup>188</sup> Non compare il comparto azionario in quanto si riferisce alla Linea Lungo Termine ESG, la cui operatività è scattata a partire dal 19/10/2019.



## Bibliografia

- AA.VV., *Intermediari finanziari non bancari*, Custom Publishing McGraw-Hill Education, Milano, 2018.
- AA.VV., *La previdenza complementare per le banche: problemi e prospettive*, Assicredito, 1994.
- Bilancio consolidato Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, disponibile su [www.IntesaSanpaolo.it](http://www.IntesaSanpaolo.it).
- Casotti A., Gheido M. R., *La riforma della previdenza complementare*, Giuffrè editore, 2007.
- Cazzola G., *Fondi pensione: istruzioni per l'uso*, Edibank, 2008.
- Cesari R., Grande G., Panetta F., *La previdenza complementare in Italia: caratteristiche, sviluppo e opportunità per i lavoratori*, CeRP, Working Paper 60/07, 2007.
- Decreto legislativo 21 aprile 1993 n.124, Disciplina delle forme pensionistiche complementari, disponibile su [www.Covip.it](http://www.Covip.it).
- Decreto legislativo 5 dicembre 2005 n.252, Disciplina delle forme pensionistiche complementari, disponibile su [www.Covip.it](http://www.Covip.it).
- Guida introduttiva alla previdenza complementare, disponibile su [www.Covip.it](http://www.Covip.it).
- Guida tematica – L'attività ispettiva della COVIP, disponibile su [www.Covip.it](http://www.Covip.it).
- Guida tematica – Le sanzioni nella previdenza complementare, disponibile su [www.Covip.it](http://www.Covip.it).
- I fondi pensione aperti, disponibile su [www.Covip.it](http://www.Covip.it).
- I fondi pensione negoziali, disponibile su [www.Covip.it](http://www.Covip.it).
- I fondi pensione nel pubblico impiego, disponibile su [www.Covip.it](http://www.Covip.it).
- I fondi pensione preesistenti, disponibile su [www.Covip.it](http://www.Covip.it).
- I piani individuali pensionistici di tipo assicurativo (PIP), disponibile su [www.Covip.it](http://www.Covip.it).
- L'evoluzione del sistema pensionistico in Italia, disponibile su [www.Covip.it](http://www.Covip.it).
- L'evoluzione del sistema pensionistico in Italia, disponibile su [www.Covip.it](http://www.Covip.it).
- La mia pensione complementare-versione standardizzata del fondo pensione aperto “Il Mio Domani”, disponibile su [www.IntesaSanpaoloVita.it](http://www.IntesaSanpaoloVita.it).
- Liera M., *I fondi pensione: l'integrazione tra previdenza pubblica e complementare, le strategie per costruirsi un futuro sereno, fondi aperti, chiusi e Fip*, Il Sole 24ore, 2005.

- Nota informativa del fondo pensione aperto “Il Mio Domani”, disponibile su [www.IntesaSanpaoloVita.it](http://www.IntesaSanpaoloVita.it).
- Pension Funds in Figures, 2019, disponibile su [www.oecd.org](http://www.oecd.org).
- Pension markets in Focus, 2018, disponibile su [www.oecd.org](http://www.oecd.org).
- Persiani M., D’Onghia M., *Fondamenti di diritto della previdenza sociale*, Giapichelli editore, 2016.
- Persiani M., *Il campo di applicazione del d.lgs. 21 Aprile 1993, n.124*, Relazioni, La previdenza complementare per le banche: problemi e prospettive, 1994.
- Pessi R., *Lezioni di diritto della previdenza sociale*, Cedam, 2016.
- Pubblica consultazione: Schema delle modifiche e delle integrazioni al “Regolamento sulle procedure relative all’autorizzazione all’esercizio delle forme pensionistiche complementari, alle modifiche degli statuti e regolamenti, al riconoscimento della personalità giuridica, alle fusioni e cessioni, all’attività transfrontaliera e ai piani di riequilibrio”, di cui alla deliberazione COVIP del 15 luglio 2010, disponibile su [www.Covip.it](http://www.Covip.it).
- Regolamento del fondo pensione aperto “Il Mio Domani”, disponibile su [www.IntesaSanPaoloVita.it](http://www.IntesaSanPaoloVita.it).
- Relazione annuale 2018, disponibile su [www.Covip.it](http://www.Covip.it).
- Relazione e bilancio consolidato del Gruppo Intesa Sanpaolo dell’esercizio 2018, disponibile su [www.IntesaSanpaolo.it](http://www.IntesaSanpaolo.it).
- Relazione sulla gestione e rendiconto dell’esercizio 2018 del fondo pensione aperto “Previdsystem”, disponibile su [www.IntesaSanpaoloVita.it](http://www.IntesaSanpaoloVita.it).
- Relazione sulla gestione e rendiconto dell’esercizio 2018 del fondo pensione aperto “Giustiniano”, disponibile su [www.IntesaSanpaoloVita.it](http://www.IntesaSanpaoloVita.it).
- Relazione sulla gestione e rendiconto dell’esercizio 2018 del fondo pensione aperto “Il Mio Domani”, disponibile su [www.IntesaSanpaoloVita.it](http://www.IntesaSanpaoloVita.it).
- Relazione sulla gestione e rendiconto dell’esercizio 2018 del piano individuale pensionistico “Il Mio Futuro”, disponibile su [www.IntesaSanpaoloVita.it](http://www.IntesaSanpaoloVita.it).
- Rendimenti e volatilità storiche del fondo pensione aperto “Il Mio Domani”, disponibile su [www.IntesaSanpaoloVita.it](http://www.IntesaSanpaoloVita.it)



## Sitografia

- [www.assogestioni.it](http://www.assogestioni.it)
- [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it)
- [www.bankpedia.org](http://www.bankpedia.org)
- [www.finanza.com](http://www.finanza.com)
- [www.fondinps.it](http://www.fondinps.it)
- [www.inps.it](http://www.inps.it)
- [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it)
- [www.pensionioggi.it](http://www.pensionioggi.it)
- [www.repubblica.it](http://www.repubblica.it)